



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 38 del 11/05/2018**

**Proposta n. 2018/424**

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MORFASSO, CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) PER I RESTANTI CONTENUTI NON REGOLATI DALL'INTESA SOTTOSCRITTA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 5.9.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 28, C. 6 E DELL'ART. 32, C. 10 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di Morfasso, dotato di Piano regolatore Generale (PRG) approvato con atto G.P. n.115 dell'11.4.2000, ha approvato, in data 20.6.2011 con atto di Consiglio n. 13, e successivamente sottoscritto, in data 20.07.2011, l'atto di Intesa (corredato dal Documento tecnico denominato "Definizione dei contenuti tecnici dell'Intesa di cui all'art. 28, comma 5, della L.R. n. 20/2000") tra il Comune medesimo, la Provincia di Piacenza e gli altri Comuni interessati, per la definizione delle disposizioni e dei contenuti del PTCP con valore ed effetti del PSC, ai sensi dell'articolo testè citato;
- con atto di Consiglio n. 15 del 29.3.2014 il Comune ha proceduto con l'adozione del Piano Operativo Comunale (POC) con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta (comma 6 del citato art. 28, L.R. n. 20/2000) nonché del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE, art. 33, c. 4bis della medesima L.R. n. 20/2000);
- questa Amministrazione, con provvedimento del presidente n. 63 del 13.6.2017, ha formulato riserve sul predetto Piano Operativo Comunale adottato;
- il Comune di Morfasso, quindi, con deliberazione di Consiglio n. 21 del 5.9.2017 si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia e sulle osservazioni presentate al Comune stesso sul Piano adottato, richiedendo l'Intesa alla Provincia con note n. 4309 del 18.12.2017 e n. 225 del 18.1.2018 (rispettivamente pervenute ai prot. prov.li n. 31962 del 19.12.2017 e n. 1215 del 18.1.2018);
- dalla verifica svolta sulla documentazione trasmessa si è constatato che la stessa fosse incompleta, come da nota prov.le n. 2955 del 6.2.2018 di richiesta integrazioni al Comune;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 1182 del 19.3.2018, registrata al prot. prov.le n. 8023 del 20.3.2018, e pertanto, da tale data ha iniziato a decorrere il termine di 90 giorni

assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, di conseguenza, scade il giorno 18.6.2018;

**Tenuto conto che**, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio” (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di completare l'iter approvativo di tutti i piani adottati prima dell'entrata in vigore della nuova legge (art. 3, c. 4), quale è il caso del Piano del Comune di Morfasso in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 3 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 34, c. 6 e dall'art. 28, c. 6 della previgente L.R. n. 20/2000, la Provincia ha il compito di valutare sia gli aspetti operativi del Piano presentato che quelli strutturali non già regolati dall'Intesa sottoscritta, secondo la procedura prevista per l'approvazione dei Piani strutturali comunali all'art. 32 della medesima legge; in questa fase, pertanto, la Provincia deve esprimere l'Intesa di cui al c. 10 dell'art. 32, verificando la conformità del Piano comunale agli strumenti della pianificazione sovraordinata;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti e, a norma dell'art. 5, comma 7, lett. a) della L.R. n. 20/2000, nell'ambito dell'Intesa nel caso si tratti di Piani Strutturali Comunali;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015” (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni dei Piani con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere contestualmente all'esame dei Piani stessi;

**Dato atto che:**

- in virtù delle disposizioni di cui al c. 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime l'Intesa potendola subordinare all'inserimento nel Piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- ai sensi dell'art. 32, c. 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che è quindi tenuto ad approvare il Piano in conformità alla medesima;

- inoltre, gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

**Acquisiti** agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- ARPAE – Sezione provinciale di Piacenza, nota n. 5831 del 4.8.2014 (pervenuta il 5.8.2014, prot. prov.le n. 50329);
- Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, nota n. 42565 del 12.8.2014 (pervenuta il 12.8.2014, prot. prov.le n. 51981);
- Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, nota n. 295227 del 18.8.2014 (pervenuta il 26.8.2018, prot. prov.le n. 53402);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 3044 del 26.3.2015 (pervenuta il 27.3.2015, prot. prov.le n. 21108);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, nota n. 1808 del 21.3.2017 (pervenuta il 22.3.2017, prot. prov.le n. 6323);
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 6470 del 18.9.2014 (pervenuta il 10.3.2015, prot. prov.le n. 16294, in allegato alla nota comunale n. 845 del 4.3.2015);

**Acquisite:**

- le copie delle osservazioni presentate al Comune durante la fase di deposito e pubblicazione del Piano adottato;
- la Valutazione di incidenza inerente il sito Rete Natura 2000 identificato come SIC IT4010002 “Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora”, espressa con determinazione del competente Responsabile comunale n. 10 del 13.3.2018;

**Esaminata** l'istruttoria svolta dal “Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” e, in particolare:

- il documento denominato “Allegato 1 – Morfasso, elaborati POC con valore ed effetti di PSC oggetto d'Intesa”, allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente l'elenco degli elaborati sulla cui base è stata svolta l'esame istruttorio;
- il documento denominato “Allegato 2 – Morfasso, Intesa su POC con valore ed effetti di PSC”, allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve (sezione 1) e alle osservazioni (sezione 2), nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nel Piano cui è subordinata l'Intesa;
- il documento denominato “Allegato 3 – Morfasso, parere motivato VAS su POC con valore ed effetti di PSC”, allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

**Ritenuto** in questa sede, condividendo l'istruttoria svolta:

- di esprimere, ai sensi dell'art. 28, c. 6 e dell'art. 32, c. 10 della L.R. n. 20/2000, l'Intesa al Comune di Morfasso in merito alla conformità del POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati di Piano (elencati in allegato n. 1) riportate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato VAS positivo sul POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta, con le prescrizioni indicate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole sul POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta, condizionato a quanto richiesto in intesa relativamente alle tematiche di prevenzione del rischio sismico;

**Dato atto che**, concluso l'iter di approvazione del POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal c. 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il medesimo attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, c. 3 della L.R. n. 20/2000;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6,

comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;

- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;

- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Vista** la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 28, c. 6 e dell'art. 32, c. 10 della L.R. n. 20/2000, l'Intesa al Comune di Morfasso in merito alla conformità del POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta (adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29.3.2014, controdedotto con deliberazione dello stesso Consiglio n. 21 del 5.9.2017) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati di Piano riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Morfasso, Intesa su POC con valore ed effetti di PSC"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, parere motivato VAS positivo sul POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta di cui al punto 1., con le prescrizioni indicate nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 – Morfasso, parere motivato VAS su POC con valore ed effetti di PSC"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole sul POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti non regolati dall'Intesa sottoscritta di cui al punto 1., condizionato a quanto richiesto in intesa relativamente alle tematiche di prevenzione del rischio sismico;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Morfasso, elaborati POC con valore ed effetti di PSC oggetto d'Intesa"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'Intesa espressa con il presente provvedimento ha carattere vincolante per il Comune di Morfasso il quale, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è tenuto ad approvare il Piano in conformità alla medesima, potendo procedere unicamente all'approvazione delle parti di Piano condivise dalla Provincia e allo stralcio delle previsioni per le quali sia stata negata l'Intesa o la stessa sia stata subordinata a modifiche che il Comune non intende recepire;
6. di dare atto che qualsiasi modifica al Piano derivante da una eventuale e diversa decisione di controdeduzione sulle osservazioni, rispetto a quella assunta con atto del Consiglio comunale n. 21 del 5.9.2017, deve essere sottoposta alla Provincia per l'acquisizione dell'Intesa e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale del Piano effettuata con il presente provvedimento;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento al Comune di Morfasso;
8. di dare atto che gli atti comunali con i quali il Piano viene approvato dovranno inoltre dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel Piano stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
9. di dare atto che concluso l'iter di approvazione del Piano il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile il medesimo attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**FRANCESCO ROLLERI**

**con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività  
Produttive**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 424/2018 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MORFASSO, CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) PER I RESTANTI CONTENUTI NON REGOLATI DALL'INTESA SOTTOSCRITTA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 5.9.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 28, C. 6 E DELL'ART. 32, C. 10 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 08/05/2018

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 38 del 11/05/2018

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI MORFASSO, CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) PER I RESTANTI CONTENUTI NON REGOLATI DALL'INTESA SOTTOSCRITTA, ADOTTATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.3.2014 E CONTRODEDOTTO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 5.9.2017: INTESA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 28, C. 6 E DELL'ART. 32, C. 10 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 11/05/2018

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale

## Allegato 1 - Morfasso, elaborati POC con valore ed effetti di PSC oggetto d'Intesa

DENOMINAZIONE	SCALA
<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>	
QC 1 – Relazione illustrativa	/
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE e PIANO OPERATIVO COMUNALE</b>	
PSC/POC 1 – Relazione Illustrativa	/
PSC/POC 2 – Norme Tecniche di Attuazione	/
PSC 3.1 a/b/c – Il territorio e la sua struttura	1:10.000
PSC 3.2 – Il territorio urbano	1:5.000
PSC 3.3 a/b/c – Aspetti condizionanti	1:10.000
<b>PSC 3.3 ALL – Aspetti condizionanti</b>	1:50.000
POC 4 – Individuazione dei comparti e delle previsioni	1:25.000
POC 4.1 – Schede Operative	/
Scheda dei Vincoli	/
<b>DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER LA QUALITÀ URBANA</b>	
DPOU – Relazione	/
<b>VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE</b>	
Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale	/
Val.S.A.T. - Sintesi non tecnica	/
Val.S.A.T. - Studio e valutazione d'incidenza	/
<b>ELABORATI GEOLOGICI</b>	
<b>PARTE GEOLOGICO-SISMICA</b>	
Relazione geologica generale e principali centri abitati	/
PSC 3.4 a/b - Carta del dissesto_Nord/Sud	1:10.000
PSC 3.4_ALL.A – Zonizzazione centri da consolidare e trasferire	1:5.000
PSC 3.4_ALL. B – Zonizzazione aree a rischio idrogeologico molto elevato	1:10.000
PSC 3.5 a/b – Carta idrogeologica e della tutela dei corpi idrici superficiali_Nord/Sud	1:10.000
Relazione geologico-sismica ambiti previsti	/
Schede edificabilità frane quiescenti <i>Il documento è composto dalle seguenti cartografie, con le corrispondenti relazioni denominate "Adeguamento al PAI – Studio geologico e analisi di versante in frana quiescente":</i>	/
<i>PSC 3.4.1 – Zonizzazione frana quiescente S. Michele</i>	1:5.000
<i>PSC 3.4.2 – Zonizzazione frana quiescente Rocchetta</i>	1:5.000
<i>PSC 3.4.3 – Zonizzazione frana quiescente Rusteghini, Teruzzi, I Rabbini</i>	1:5.000
<i>PSC 3.4.4 – Zonizzazione frana quiescente Villa d'Arda, e Gazzola</i>	1:5.000
<i>PSC 3.4.5 – Zonizzazione frana quiescente Casali</i>	1:5.000
<i>PSC 3.4.6 – Zonizzazione frana quiescente Variano</i>	1:5.000
<b>MICROZONAZIONE SISMICA*</b>	
Relazione illustrativa	/
Tavole: <i>Quadro di unione</i> <i>I LIVELLO:</i> <i>Carta delle indagini Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta geologico tecnica Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta delle frequenze naturali dei terreni Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) Tav. 1-6 (scala 1:5.000)</i> <i>II LIVELLO:</i> <i>Carta delle velocità delle onde di taglio Vs Tav.1-2 (scala 1:10.000)</i> <i>Carta di Microzonazione sismica (livello 2):</i> <i>Fx – Carta F.A. P.G.A. Tav.1-6 (scala 1:5.000)</i> <i>Fy – Carta FA. I.S. 0,1-0,5sec Tav.1-6 (scala 1:5.000)</i> <i>Fz – Carta FA. I.S. 0,5-1,0sec Tav.1-6 (scala 1:5.000)</i>	varie

<b>ZONIZZAZIONE ACUSTICA *</b>	
Z.A.C. – Relazione Illustrativa	/
Z.A.C. – Norme tecniche d'attuazione	/
Z.A.C. Tav.1/2/3 – Tavola di sintesi della classificazione acustica	1:10.000

*\*elaborati non modificati in sede di controdeduzione comunale*

## Allegato 2 – Morfasso, Intesa su POC con valore ed effetti di PSC

### Sezione 1 Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	RISERVE PROVINCIALI (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017) <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
<b>PREMESSA</b>			
<p>Si evidenzia che nella formulazione delle valutazioni conclusive si è tenuto conto della specifica caratterizzazione delle riserve provinciali, effettuata nell'"<b>Allegato 2</b> – Morfasso, riserve al POC con valore ed effetti di PSC adottato CC 15-2014" al Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza N. 63 del 13/06/2017, nel quale le riserve formulate erano state distinte in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>riserve sostanziali</b> relative ad aspetti sostanziali e/o generali della documentazione di Piano e dei suoi contenuti; appartengono a questo gruppo le riserve contraddistinte con i numeri <b>1, 7-9, 20-23, 25, 30-31, 34, 36, 42-43, 45-76, 78-88, 90-98, 100-101, 104, 115, 118, 122, 134-135, 139-140, 142, 149-157, 161-165, 168;</b></li> <li>• <b>riserve minori</b> relative ad aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali; appartengono a questo gruppo le riserve contraddistinte con i numeri <b>4, 10-14, 17, 26-27, 29, 33, 35, 44, 77, 106-108, 111-113, 116-117, 119-121, 123-133, 136-138, 144-148, 158, 171.</b></li> </ul> <p>Oltre alle suddette riserve, l'Allegato sopracitato, riportava anche alcuni rilievi (contraddistinti con i numeri <b>2-3, 5-6, 15-16, 18-19, 24, 28, 32, 37-41, 89, 99, 102-103, 105, 109-110, 114, 141, 143, 159-160, 166-167, 169-170</b>) da non considerarsi come riserve, ma come proposte o suggerimenti di modifica, finalizzati ad una maggiore chiarezza e completezza dei contenuti di Piano, formulati in virtù del principio di leale collaborazione tra Enti.</p>			
<b>ASPETTI GENERALI</b>			
1	Considerata la particolarità dello strumento in oggetto "POC con valore ed effetti di PSC per i restanti contenuti di PSC non regolati dall'Intesa sottoscritta con la Provincia", risulta necessario integrare e modificare gli elaborati di Piano (le NTA – Parte dedicata al PSC Titolo I - Capo 1° e Capo 2°, in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 9 e Titoli IV e V devono essere riformulati in riferimento alla particolare struttura del Piano), richiamando l'Intesa sottoscritta in data 20.07.2011 ed evidenziandone contenuti e disposizioni.	Premesso che in data 27 Febbraio 2017 è stato approvato dalla Giunta Regionale il progetto di legge recante: DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO, che detta nuova legge quando approvata rivoluzionerà l'assetto normativo e che i Comuni, per assicurare la celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite dalla suddetta legge, dovranno avviare il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo dovranno concludere nei due anni successivi. Il Comune di Morfasso ha come obiettivo	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante la riserva sia stata accolta, l'elaborato PSC/POC 2 non è stato modificato come richiesto; si provveda pertanto alla modifica di detto elaborato secondo i contenuti della riserva.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
		<p>territoriale responsabile di portare a conclusione l'iter di pianificazione urbanistica territoriale come definito nel Documento tecnico "definizione dei documenti tecnici dell'Intesa di cui all'art. 28, comma 5 della L.R.20/00" approvata dal C.C. con atto n. 13-20/06/2011, condivisa con atto G.P. n. 158, del 15/07/2011 e sottoscritta la relativa bozza definitiva in data 20/07/2011 e consegnata il 21/07/2011. In detto documento sono stati definiti gli obiettivi da perseguire nelle aree Interne nella redazione nuovo strumento.</p> <p>Il Piano secondo l'Intesa si articola in due parti: Poccone (costituito dai contenuti di PSC soddisfatti dal PTCP, L.R. 20/00 art.28, comma 5 e dai restanti contenuti di PSC di cui all'art. 28 comma 6 L.R.20/00 e dal POC) e dal R.U.E..</p> <p>Il Comune di Morfasso ha definito la redazione dello strumento di pianificazione urbanistica secondo quanto previsto nello "SCHEMA DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI ADERENTI ALL'INTESA APPROVATA CON D.G.P. N° 158/2011" e nella tabella in cui sono definiti i contenuti tecnici dell'intesa di cui all'art.28, comma 5 della L.R.20/00 relativamente alle parti obbligatorie, colonna A e B e individuando le priorità in quelle facoltative ai fini dell'adeguamento al PTCP, colonna C (vedi attività da espletare nel POC).</p> <p>Tutto quanto premesso, considerata la particolarità dello strumento in oggetto, SI ACCOGLIE LA RISERVA e si integrano e modificano le NTA – Parte dedicata al PSC Titolo I - Capo 1° e Capo 2°, in particolare gli articoli 1,</p>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
		2, 4, 6, 7, 8 e 9 secondo l'Intesa e Titoli IV e V devono essere riformulati in riferimento alla particolare struttura del Piano.	
<b>2</b>	Si evidenzia che nella Relazione Illustrativa del Quadro Conoscitivo (QC 1), per tutte le tematiche affrontate, devono essere riportati metodologia di analisi, fonti, risultati, potenzialità e criticità (analisi SWOT). Si suggerisce, per completezza e chiarezza del QC, si spostare i contenuti del paragrafo 2.2 dell'elaborato PSC/POC 1, nell'elaborato QC 1. In ogni caso è importante evidenziare nella Relazione illustrativa di QC, le tematiche non approfondite perché considerate già sviluppate dal PTCP, integrando il documento per tutte le tematiche mancanti, ai sensi della L.R.20/2000 e dell'Atto di indirizzo C.R. 173/2001.	Si accoglie la riserva: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per la relazione Quadro Conoscitivo QC 1 tutte le tematiche affrontate vengono inquadrare in analisi SWOT come per altro già descritte nel paragrafo 2.2 dell'elaborato PSC/POC.</li> <li>- Nel PSC/POC, rimane in paragrafo 2.2 ma i contenuti vengono spostati nell'elaborato QC 1.</li> <li>- Nel QC 1 vengono evidenziate le tematiche considerate già sviluppate nel PTCP e quelle mancanti ai sensi della L.R.20/2000 e dell'Atto di indirizzo C.R. 173/2001.</li> </ul>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>3</b>	Si rivedano i contenuti degli elaborati di Piano in coerenza con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i compiti assegnati a PSC, POC e RUE dalla L.R. 20/2000 e s.m.i, in considerazione delle disposizioni relative al particolare strumento in esame, ai sensi dell'art.28 commi 5 e 6 della citata legge regionale e dell'Intesa sottoscritta con la Provincia;</li> <li>• il PTCP vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69 e la successiva variante specifica approvata con atto C.P. n.8 del 6 aprile 2017;</li> <li>• tutti i Piani di settore;</li> <li>• le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare della L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si richiama il comma 4° della controdeduzione alla riserva 1 nella quale si confermano i compiti assegnati al PSC, al POC e RUE secondo l'Intesa sottoscritta e quali approfondimenti facoltativi (vedi Tabella allegata, colonna C) sono stati ritenuti importanti e quindi da svolgere (vedi riserva 8 - controdeduzioni;</li> <li>• a seguito di verifica saranno integrati i contenuti in coerenza alla variante specifica di PTCP approvata con atto C.P. n.8 del 6 aprile 2017;</li> <li>• a seguito di verifica saranno integrati i contenuti in coerenza con tutti i Piani di settore;</li> <li>• previa verifica delle disposizioni di specifiche</li> </ul>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si condiziona l'intesa ad apportare le modifiche e le integrazioni alle Norme in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni a specifiche riserve, evidenziando nella Relazione Illustrativa di Piano, i risultati della verifica di coerenza (con eventuale modifica) dell'articolato normativo in riferimento ai contenuti dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017 (e relativi allegati), entrato in vigore lo scorso 1 luglio, che aggiorna ed integra il contenuto dei precedenti atti regionali di indirizzo e coordinamento (Delibera Assemblea legislativa regionale n. 279/2010, DGR n. 993/2014

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>edilizia" (in vigore dal 28/09/2013) e s.m. che ha integrato e modificato la L.R. 20/2000. In particolare, si evidenziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le disposizioni di cui all'art. 50 della L.R.15/2013 e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009, ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione. Il PSC, POC, RUE e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione e comunque secondo i contenuti di cui all'"Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000)" approvato con DGR 994/2014;</li> <li>- le disposizioni di cui all'art. 57 comma 4 della L.R.15/2013, secondo le quali, in merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, dal</li> </ul>	<p>leggi nazionali e regionali vigenti (vedi anche "APPROVAZIONE DELL'ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013 D" - Delibera N. 922 del 28/06/2017) saranno aggiornate le discipline normative anche in funzione di una inconfutabile interpretazione ed applicazione delle stesse.</p>	<p>e DGR n.994/2014).</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>28/01/2014 trova applicazione l'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014; si richiede pertanto di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.</p> <p>Per una corretta applicazione della disciplina normativa, si suggerisce di distinguere le disposizioni di Piano in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell'art.11 della L.R.20/2000, in riferimento a quanto disposto dall'art.7 delle NTA (parte dedicata al PSC); infine si evidenzia che l'elaborato PSC/POC 2 Norme Tecniche di Attuazione, contiene alcune parti descrittive non idonee per un testo normativo. Per una corretta applicazione della disciplina normativa, si suggerisce di distinguere le disposizioni di Piano in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell'art.11 della L.R.20/2000, in riferimento a quanto disposto dall'art.7 delle NTA (parte dedicata al PSC); infine si evidenzia che l'elaborato PSC/POC 2 Norme Tecniche di</p>		

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	Attuazione, contiene alcune parti descrittive non idonee per un testo normativo.		
<b>4</b>	Si integri l'art.3 di cui alla Parte dedicata al PSC, dell'elaborato PSC/POC 2, con gli elaborati Scheda dei vincoli e Valsat. Si riformuli il comma 3 dell'art.52, tenendo conto che il PSC, secondo la normativa regionale, non può essere attuato con intervento diretto. Si verifichino i contenuti di Piano (PSC e POC) in riferimento all'Art. 86 – Perequazione – delle NTA – parte dedicata al PSC. L'allegato “Schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili” alle NTA (elaborato PSC/POC2) dovrà essere rivisto nella sua struttura, utilizzando una terminologia univoca e coerente con le voci di legenda delle cartografie ed in riferimento alle definizioni di cui all'Atto di coordinamento regionale sulle definizioni tecniche prima citato, omogeneizzando la compilazione delle schede.	Si accoglie la riserva e si integra l'art.3 di cui alla Parte dedicata al PSC, dell'elaborato PSC/POC 2, con gli elaborati Scheda dei vincoli. La Valsat è già negli elaborati della parte relativa al POC. Il comma 3 dell'art.52 è stato stralciato. A seguito di verifica se ne conferma il contenuto. Si accoglie e nell'allegato “Schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili” alle NTA (elaborato PSC/POC2) si coordina la terminologia in modo univoco e coerente con le voci di legenda delle cartografie.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Richiamando le valutazioni conclusive relative al precedente rilievo (n. 3), si condiziona l'intesa alle eventuali modifiche da apportare all'allegato “Schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili” alle NTA (elaborato PSC/POC2), in riferimento alle definizioni di cui all'Atto regionale di coordinamento tecnico approvato con DGR 922/2017, omogeneizzando la compilazione delle schede; le modifiche dovranno di conseguenza essere apportate anche all'elaborato POC 4.1 SCHEDE OPERATIVE, razionalizzando il testo ed evitando di duplicare i contenuti dei due elaborati.
<b>5</b>	Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti successivamente all'adozione.	Gli elaborati di Piano saranno revisionati in base ai pareri espressi dagli Enti competenti, successivamente all'adozione, vedi nostre controdeduzioni del presente elaborato (lett. A/B/C/D/E).	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerato che non tutte le modifiche/integrazioni richieste dagli Enti competenti sono state apportate, si provveda a rivedere il contenuto di tutti gli elaborati del Piano, secondo quanto richiesto dagli Enti ed organismi coinvolti nell'iter procedurale di approvazione, che hanno provveduto ad inviare lo specifico parere.
<b>6</b>	Si ricorda, in vista della fase controdeduttiva, che le osservazioni pervenute all'Amministrazione comunale che la stessa intenda accogliere dovranno essere individuate	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle osservazioni riportate nella sezione n.2 del presente Allegato.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	secondo le categorie urbanistiche della L.R. n. 20/2000 in uso nel nuovo Piano comunale.		
7	Si rammenta che gli elaborati cartografici di Piano dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", formalizzato con D.D. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.	Gli elaborati cartografici finali saranno trasmessi secondo i modelli e con formati digitali definiti dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e dall'elaborato formalizzato con D.D. 2172/2006: "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della stessa Deliberazione n. 484/2003. Accolta.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Prendendo atto della controdeduzione comunale, si ribadisce che gli elaborati cartografici del Piano approvato da trasmettere alla Provincia ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della LR 20/2000, dovranno essere predisposti secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.
8	<b>Adeguamento al PTCP</b> Premesso che, ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. n. 20/2000, nel testo sostituito dall'art. 29 della L.R. n. 6/2009, il Comune di Morfasso, conseguentemente alla sottoscrizione, in data 20.07.2011, dell'atto di Intesa, corredato dal Documento tecnico denominato "Definizione dei contenuti tecnici dell'Intesa di cui all'art. 28, comma 5, della L.R. n. 20/2000", tra il Comune medesimo, la Provincia di Piacenza e gli altri Comuni interessati, per la definizione delle disposizioni e dei contenuti del PTCP, con valore ed effetti del PSC, ai sensi dell'art.28, comma 5, della L.R.20/2000, si è dotato di un POC relativo all'intero territorio comunale, con il quale vengono regolati i restanti contenuti del PSC, non disciplinati dall'Intesa, nell'osservanza della L.R.	Come descritto al comma 4 della risposta alla riserva 1 ( <i>Il Comune di Morfasso ha definito la redazione dello strumento di pianificazione urbanistica secondo quanto previsto nello "SCHEMA DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI ADERENTI ALL'INTESA APPROVATA CON D.G.P. N° 158/2011" e nella tabella in cui sono definiti i contenuti tecnici dell'intesa di cui all'art.28, comma 5 della L.R.20/00 relativamente alle parti obbligatorie, colonna A e B e individuando le priorità in quelle facoltative ai fini dell'adeguamento al PTCP, colonna C (vedi attività da espletare nel POC)</i> ), in questo	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle specifiche riserve riportate nella sotto sezione del presente Allegato denominata "POC CON VALORE ED EFFETTI DI PSC - Adeguamento al PTCP .....".

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>n. 20/2000, delle previsioni del PTCP, dei Piani sovra comunali e della legislazione regionale e statale, si evidenzia quanto segue.</p> <p>Ai sensi dell'art.5 comma 2 dell'Intesa, il POC deve <i>"definire il quadro complessivo dei sistemi, delle zone e degli elementi di tutela e, ove specificamente previsto dal Piano territoriale paesistico regionale (brevemente PTPR), come recepito dal PTCP, le relative perimetrazioni effettuate dal POC, quale completamento del quadro complessivo del PSC, faranno fede dell'esatta delimitazione dei sistemi e delle zone di tutela, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni."</i>; pertanto, vista la scelta effettuata dal Comune di inserire nelle cartografie di Piano, anche le tematiche relative alle attività che si intendono già espletate dal PTCP, si integrino di elaborati di Piano recependo i contenuti del Piano provinciale, secondo quanto indicato nella colonna A del Documento tecnico allegato all'Intesa, ed in riferimento alle specifiche riserve riportate in seguito.</p> <p>Inoltre, sempre rimandando alle specifiche riserve esposte in seguito, si richiama il contenuto di cui comma 3 del sopracitato art.5, che, ai fini dell'adeguamento al PTCP vigente, dispone che nel POC siano presenti i contenuti di cui alle attività obbligatorie indicate nel Documento tecnico (colonna B), secondo i livelli di approfondimento e di analisi indicati nel Piano provinciale e nei relativi atti di coordinamento tecnico, lasciando la facoltà al Comune di svolgere le attività facoltative indicate nel medesimo documento (colonna C).</p>	<p>contesto operativo sono stati recepiti i contenuti della colonna A e B del Documento tecnico allegato all'Intesa.</p> <p>Gli approfondimenti facoltativi (vedi Tabella allegata, colonna C) non sono stati svolti.</p>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>A tal fine si faccia riferimento, oltre ai contenuti del PTCP, anche ai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011 con cui sono state approvate le Linee guida per l'adeguamento degli strumenti comunali al vigente PTCP, in merito alle seguenti tematiche: morfologia del territorio, assetto agricolo forestale, ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti, indicazioni metodologiche finalizzate alla valutazione della domanda abitativa, linee guida per la definizione del rischio idraulico;</li> <li>• deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013 di approvazione delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale, in coerenza con lo Schema direttore definito dal PTCP 2007;</li> <li>• deliberazione C.P. n. 23 del 30.11.2016 relativa alla "Verifica di coerenza del PTCP con i Criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel ribadire quanto descritto precedentemente al comma 4° della controdeduzione alla riserva 1 nonché la controdeduzione alla riserva 8 riteniamo di poter integrare le tematiche secondo quanto controdedotto alle riserve specifiche.</li> <li>• Relativamente la Rete ecologica si integrano le NTA di PSC/POC2 agli artt. specifici e nelle tav. PSC 3.3 ALL (Aspetti condizionanti) vengono riportati (in box) con apposita grafica i nodi ecologici di cui al punto 2.1.1 e 2.1.2 della del. C.P. n. 10 del 25.03.2013.                      Punto 2.1.1: nodi a vasta scala (Rete Natura 2000 - Siti SIC e ZPS, nodi di categoria A, di livello prioritario valenza provinciale; Area denominazione Parco Provinciale Monte Moria, nodo di categoria F, di livello secondario);                      punto 2.1.2: corridoi, comprendono il Torrente Arda, il Chero (corridoi fluviali secondari lettera B) e i corsi torrentizi locali (corridoi fluviali di terzo livello lettera C).</li> <li>• Si accoglie, riportando la "Verifica di coerenza del PTCP con i Criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" in box specifico nelle tav. PSC 3.3 ALL (Aspetti condizionanti).</li> </ul>	
9	<p><b>Tavola dei vincoli e Scheda dei vincoli</b>                      Premesso che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il POC con valore ed effetti di PSC</p>		<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Viste le modifiche effettuate e preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato:</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>contiene, tra i propri elaborati, specifica cartografia rappresentante l'assetto vincolistico, caratterizzabile come "Tavola dei vincoli", corredata dalla "Scheda dei vincoli", si evidenzia quanto di seguito esposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>considerato che la Tavola QC 1.1 "Carta dei vincoli e delle tutele" rappresenta parzialmente il quadro delle tutele e dei vincoli presenti sul territorio comunale e che i contenuti della Tavola vengono trattati sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c, di maggior dettaglio e comprensive di ulteriori tutele e vincoli, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano, si valuti la possibilità di eliminarla dal QC, richiamando, nell'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, le tavole PSC 3.3.a/b/c e la Scheda dei vincoli. Nel caso la suddetta tavola venga mantenuta nel QC, si provveda comunque alla sua modifica/integrazione in riferimento alle riserve sulle medesime tematiche formulate relativamente alle Tavole PSC 3.3.a/b/c, aggiornando di conseguenza gli specifici contenuti dell'elaborato QC 1, i quali dovranno essere rivisti anche al fine di evidenziare più chiaramente il quadro dei vincoli presenti ai sensi del D.Lgs.42/2004 sul territorio comunale; anche i contenuti dell'elaborato PSC/POC 1 – Parte dedicata al PSC, Capitolo 6 Vincoli e rispetti, dovranno essere rivisti in riferimento alla "Tavola dei vincoli" e "Scheda dei vincoli" come modificate in riferimento alle specifiche riserve;</li> <li>la "Tavola dei vincoli" deve riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>si accoglie la riserva e si elimina dal Quadro Conoscitivo (QC) la Tavola QC 1.1 "Carta dei vincoli e delle tutele" che rappresenta parzialmente il quadro delle tutele e dei vincoli presenti sul territorio comunale e si richiama nell'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, le tavole PSC3.3 a/b/c, PSC 3.3 ALL (Aspetti condizionanti) e la Scheda dei vincoli aggiornati e modificati in riferimento alle specifiche riserve;</li> <li>si accoglie la riserva afferente la "Tavola dei vincoli" relativamente la corretta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>si provveda alla modifica dell'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, in quanto nonostante l'accoglimento della riserva, non è stato integrato secondo quanto richiesto; si provveda quindi ad integrare il capitolo 3.1 con una premessa dove venga evidenziato che il sistema dei vincoli e tutele, è rappresentato sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c e PSC 3.3 ALL, costituenti la Tavola dei vincoli e descritto nell'elaborato "Scheda dei vincoli". Inoltre si evidenzia che i contenuti relativi al sistema dei vincoli sia dell'elaborato QC 1 che dell'elaborato PSC/POC 1, devono essere modificati/aggiornati in riferimento alla "Tavola dei vincoli" e "Scheda dei vincoli" da modificare sulla base delle specifiche valutazioni conclusive di cui al presente allegato. Si elimini dal paragrafo 6.1 dell'elaborato PSC/POC 1, il riferimento alla Tav. QC1.1 in quanto eliminata e si riveda di conseguenza il testo;</li> <li>si modifichi l'elaborato PSC 3.3 ALL integrandolo con tutte le tematiche rappresentate sulle Tavole 3.3. a/b/c, rispetto alle quali deve essere conforme. La schede dei vincoli deve essere integrata in riferimento ad alcune tematiche rappresentate solo nel suddetto allegato (vd. ad esempio "aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti");</li> <li>come già specificato nelle successive valutazioni conclusive relative alle specifiche tematiche, si utilizzino nelle voci di legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c e PSC 3.3 ALL, nella Scheda dei Vincoli e nelle Norme di Attuazione, le medesime definizioni;</li> <li>i contenuti della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" di cui alle schede-norma di</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela; ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di Piano, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle Norme di PSC di riferimento. Si raccomanda inoltre di utilizzare nelle voci di legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c, nella Scheda dei Vincoli e nelle Norme di Attuazione, le medesime definizioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" di cui alle schede-norma di riferimento progettuale (PSC/POC 2) e alle Schede operative (POC 4) rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle riserve, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione;</li> <li>• per quanto riguarda i contenuti della "Tavola dei vincoli" si rimanda alle successive riserve relative ai singoli tematismi; si evidenzia inoltre che il perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile indicato sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c deve trovare corrispondenza in quello presente sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c come modificato in riferimento alle specifiche riserve;</li> </ul>	<p>denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle Norme di PSC di riferimento. Si è verificato altresì l'utilizzo delle medesime definizioni relativamente le voci di legenda delle Tavole PSC 3.3 a/b/c, PSC 3.3 ALL, nella Scheda dei Vincoli e nelle Norme di Attuazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si accoglie e sono stati verificati i contenuti della sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" di cui alle schede-norma di riferimento progettuale (PSC/POC 2) e alle Schede operative (POC 4) in coerenza rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle riserve;</li> <li>• si accoglie e si è verificato che il perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile indicato sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c sia corrispondente con quello presente nelle Tavole PSC 3.1.a/b/c come modificato in riferimento alle specifiche riserve;</li> </ul>	<p>riferimento progettuale (PSC/POC 2) e alle Schede operative (POC 4.1) devono essere eventualmente modificati rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle specifiche valutazioni conclusive;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto riguarda i contenuti della Tavola dei vincoli e della Scheda dei vincoli, si richiamano le successive valutazioni conclusive relative alle riserve formulate in merito a tematiche specifiche;</li> <li>• si provveda a modificare il perimetro del territorio urbanizzato e urbanizzabile indicato sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c in riferimento a quello presente sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c come modificato sulla base delle valutazioni conclusive riportate in seguito;</li> <li>• le numerazioni/codifiche presenti negli elenchi riportati nella scheda dei vincoli, devono fare riferimento a quelle contenute nelle fonti dei dati;</li> <li>• Norme Tecniche di Attuazione:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- ribadendo quanto richiesto con la riserva, si modifichi il contenuto dell'art.11 al fine di renderlo conforme alla normativa regionale (nella recente L.R.24/2017 la definizione della Tavola dei vincoli è riportata all'art.37 che nella sostanza riprende il contenuto dell'art.19 della L.R.20/2000), integrando il testo in riferimento alla "Scheda dei vincoli". Si richiamino tutti gli elaborati costituenti la Tavola dei vincoli (Tavole PSC 3.3.a/b/c, PSC 3.3. ALL, PSC 3.4a/b, PSC 3.4_ALL.A, PSC 3.4_ALL.B e 3.5a/b, e alle tavole pertinenti della MICROZONAZIONE SISMICA) e la Scheda dei vincoli). Si provveda ad aggiornare i riferimenti legislativi presenti nel testo;</li> <li>- al fine di rendere chiaro il testo normativo risulta</li> </ul> </li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• in merito all'elaborato Scheda dei Vincoli, si provveda alla sua revisione, sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavola dei vincoli, così come modificata ed integrata in riferimento alle specifiche riserve, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato alla DGR 994/2014 e i riferimenti alle NTA di PSC, tenendo conto che la Scheda dei vincoli deve essere un supporto efficace alla lettura dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC; nella "Scheda dei vincoli" deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva, non duplicando disposizioni legislative vigenti, ma richiamandole e spiegandone in sintesi i contenuti;</li> <li>• si inseriscano nella Scheda dei vincoli, gli elenchi e le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici (torrenti e corsi d'acqua pubblici) soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale e delle aree di interesse archeologico e di altri beni rispetto ai quali fosse necessario fornire un approfondimento utile alla lettura e comprensione dei contenuti di Piano; relativamente ai beni rappresentati in cartografia, per i quali è necessaria una</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si accoglie la riserva e si è provveduto alla revisione della Scheda dei vincoli, sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavola dei vincoli, così come modificata ed integrata in riferimento alle specifiche riserve;</li> <li>• accolta;</li> </ul>	<p>necessario riorganizzarlo modificandone la numerazione: art.11 modificato in art.10, l'art.10 modificato in art.11, l'art.15 modificato in art.12, dopo l'art.12 deve essere inserito il "Capo 1° - La morfologia del territorio" e a seguire l'art. 10bis che diventa art.12bis, l'art.12 modificato in art.13, l'art.13 modificato in art.14, l'art.14 modificato in art.15;</p> <p>- nelle norme relative a vincoli e tutele si richiamino sempre tutti gli elaborati di riferimento (Tavole PSC 3.3.a/b/c, PSC 3.3. ALL e Scheda dei vincoli).</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>numerazione, si inserisca una nota nelle voci di legenda al fine di richiamare gli specifici elenchi/schedature contenuti nella "Scheda dei vincoli". Le numerazioni/codifiche presenti dovranno fare riferimento a quelle contenute nelle fonti dei dati (ad esempio codifica provinciale);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.11 La Carta unica del territorio/Art.10 Limiti per l'uso e le trasformazioni del suolo/Art.15 Tutele/Art.16 Vincoli L'art.11 delle Norme di Attuazione di PSC deve essere modificato al fine di renderlo conforme all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, in particolare integrando il testo in riferimento alla "Scheda dei vincoli". Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati. Inoltre si provveda ad aggiornare i riferimenti legislativi presenti nel testo. Si coordinino i contenuti dell'art. 11 con quelli degli articoli 10, 15 e 16, spostando nell'articolo 11 la disciplina generale ed i riferimenti ai contenuti della Tavola dei vincoli e della Scheda dei vincoli come modificate sulla base delle specifiche riserve; si suggerisce quindi di eliminare gli articoli 10 e 15 e di ridenominare l'art.16 in funzione dello specifico contenuto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accolta nella seguente riorganizzazione:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- si conferma l'Art. 10 e si introduce l'Art. 10bis denominato "Limite storico dell'insediamento umano stabile";</li> <li>- l'Art.11 è stato integrato con la definizione Tavola dei Vincoli (Aspetti condizionanti PSC 3.3 ALL);</li> <li>- l'Art. 15 è stato rivisitato;</li> <li>- l'Art.16 è stato rinominato "Vincoli infrastrutturali" stralciando il comma 1 del "vincolo idrogeologico" riportato nel nuovo Art.15bis Vincolo idrogeologico.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>10</b>	<b>Restituzione grafica</b> Dal punto di vista grafico, lo spessore sottile della linea utilizzata nella restituzione di varie tematiche, associato alla vicinanza della scala	Si cercherà di rendere la restituzione grafica più leggibile.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	cromatica adottata, non consentono una facile e immediata lettura della tavola. Si ritiene opportuno, pertanto, procedere ad una sua revisione per migliorarne la resa grafica. Tutte le tavole che si compongono di stralci cartografici (box) oltre al titolo del tematismo rappresentato è necessario siano accompagnati da una legenda esplicativa per poterne favorire la comprensione e la lettura (es. PSC 3.3).	Accolta	
<b>POC CON VALORE ED EFFETTI DI PSC - Adeguamento al PTCP</b> (in riferimento al Documento Tecnico allegato alla D.G.P. n. 158/2001) e <b>Tavola dei vincoli/Scheda dei vincoli</b>			
<b>11</b>	<b>Limite storico all'insediamento umano stabile</b> Sulle Tavole PSC 3.3.b/c – Aspetti condizionanti, fra i Beni paesaggistici soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, è individuata la “Quota 1200 m slm”, il cui perimetro corrisponde alla tutela “Limite storico all'insediamento umano stabile” di cui all'art.7 del PTCP; utilizzando idonei graficismi, si individuino distintamente le due tutele e si modifichi la legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c al fine di individuare la nuova sezione “MORFOLOGIA DEL TERRITORIO” comprendente la voce “Limite storico all'insediamento umano stabile”. Inoltre si integri la “Scheda dei vincoli” rispetto alla tutela “Limite storico all'insediamento umano stabile” di cui all'art.7 del PTCP, recependone la disciplina nelle Norme Tecniche di Attuazione (PSC/POC 2), in uno specifico articolo che dovrà richiamare il comma 7 del PTCP e potrà eventualmente contenere una specifica disciplina di livello comunale.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta. Si suggerisce comunque di modificare il graficismo utilizzato, sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c, ai fini di individuare il “Limite storico all'insediamento umano stabile”, in quanto non permette di comprendere facilmente quale sia la porzione di territorio tutelata.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
12	<b>Assetto vegetazionale</b> Si modifichi la "Scheda dei vincoli", al punto 2.1.1 Assetto vegetazionale, inserendo nella sezione "Riferimento normativo", anche l'art.9 del PTCP e l'art.18 di PSC in merito alla tutela delle formazioni lineari e spostando, nella sezione "Disposizioni", il riferimento all'art.8 comma 4 del PTCP, dal primo al secondo periodo del testo. Inoltre si riveda il testo di cui alla sezione "Effetti del vincolo", articolandolo rispetto alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del PTCP richiamati dall'art.17 e 18 delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC; in merito al suddetto art.17, per maggior chiarezza della norma, si richiamino nel comma 2, oltre all'art.8 del PTCP, anche gli specifici commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14; si integri inoltre il medesimo comma 2 richiamando il successivo art.18 in merito alla tutela delle formazioni lineari.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
13	<b>Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari</b> Gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela, individuati sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c – Aspetti condizionanti, devono essere evidenziati più chiaramente, utilizzando una simbologia grafica più idonea. Si modifichi inoltre la voce di legenda delle suddette tavole, "Art.18 – Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela ed elementi lineari – Alberi monumentali in base al D.P.G.R. 418/88", eliminando "ed elementi lineari", in quanto già rappresentati in altra voce. La medesima modifica deve essere effettuata nella	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e le modifiche effettuate, si accorda l'intesa con le seguenti precisazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si suggerisce di integrare la simbologia di cui alla voce di legenda "Alberi monumentali ..." delle Tavole PSC 3.3.a/b/c con il riferimento alla numerazione riportata sulle tavole stesse;</li> <li>• al fine di uniformare i contenuti della Scheda dei vincoli e coordinarli con le disposizioni normative del Piano, si sostituisca il riferimento all'art.8 del PTCP presente nella sezione "effetti del vincolo" di cui al punto 2.1.2, con quello all'art. 9.</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>“Scheda dei vincoli”, punto 2.1.2; inoltre sempre al punto 2.1.2, si riveda il testo di cui alla sezione “Effetti del vincolo”, articolandolo rispetto alle disposizioni dell'art.8 del PTCP, richiamato dall'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC.</p> <p>In merito al suddetto art.18, per maggior chiarezza della norma, si richiamino, oltre all'art.9 del PTCP, anche gli specifici commi 1 e 2.</p> <p>L'individuazione degli “esemplari arborei singoli in gruppi o filari di notevole pregio scientifico o monumentale” tutelati con specifico Decreto emanato dal presidente della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R.2/1977 e smi, deve essere verificata rispetto ad eventuali modifiche del decreto di tutela intercorse (ad esempio il provvedimento di tutela relativo alla Quercus Pubescens a Costa Sperongia (25-08) è stato revocato); si modifichino di conseguenza gli elaborati di Piano.</p> <p>Premesso che sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c – Aspetti condizionanti, sono individuate le aree forestali, recependo le perimetrazioni delle Tavole A2 del PTCP (senza distinzioni fra le specie primarie), e che le suddette tavole A2 individuano “aree forestali” anche nei contesti urbani, si provveda a svolgere le opportune verifiche, negli elaborati di Piano, distinguendo tra parchi privati non sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 8 della NTA del PTCP e i giardini storici sottoposti a specifica tutela (art. 25 NTA del PTCP). Gli eventuali parchi e giardini di interesse storico-architettonico, come disposto dall'art.9 comma 3 del PTCP, dovranno</p>	<p>Si accoglie</p> <p>A seguito di verifica, si evidenzia che nei contesti urbani non sono presenti parchi privati ne giardini storici, ma si tratta esclusivamente di verde di pertinenza, pertanto non è necessario apportare modifiche.</p>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	essere sottoposti ad una disciplina specifica, inserendo nell'art.18, il richiamo alla medesima.		
<b>14</b>	<b>Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale</b> La perimetrazione delle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art.15 del PTCP, non deve interrompersi in corrispondenza del perimetro del territorio urbanizzato; pertanto si modifichi la Tav. PSC 3.3.a, in modo che il territorio urbanizzato di Favale sia interessato da tale tutela. Si modifichi la "Scheda dei vincoli", al punto 2.1.3 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, rivedendo il testo di cui alla sezione "Effetti del vincolo", e articolandolo rispetto alle disposizioni dell'art.15 del PTCP richiamato dall'art.22 delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa ad articolare, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.15 del PTCP, il primo periodo (" <i>Non incide sull'edificabilità all'interno del Territorio Urbanizzato.</i> ") della sezione "Effetti del vincolo" di cui al punto 2.1.3 della "Scheda dei vincoli".
<b>15</b>	<b>Biotopi umidi</b> Sulla Tav. PSC 3.3.c – Aspetti condizionanti, sono individuati i biotopi umidi, recependo le individuazioni puntiformi delle Tavole A1 del PTCP; considerato che il PTCP all'art.16 comma 2, indirizza i Comuni a verificare l'ubicazione dei biotopi umidi presenti sulle Tavole A1 del PTCP, elencati e descritti nell'Allegato al Quadro Conoscitivo del PTCP B3.1 (R) "Aree di valore naturale e ambientale – integrazione", integrando le individuazioni del Piano provinciale con le perimetrazioni (sulla base di analisi dello stato di fatto contenute nel QC), si provveda ad recepire tali disposizioni. E' opportuno elaborare, anche sulla base delle	Il Comune ha sottoscritto l'intesa di cui all'Art.28 comma 5, L.R. 20/2000 (come già detto in premessa) e pertanto ha espletato le attività come da "tabella di definizione dei contenuti tecnici" limitandosi alla parte obbligatoria. Non accolta.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nonostante il Comune non abbia provveduto ad effettuare gli approfondimenti richiesti, non si ritiene di introdurre condizioni all'intesa, essendo il rilievo formulato al fine di una maggiore completezza dei contenuti di Piano. Si ritiene comunque opportuno integrare l'elaborato QC 1, con un paragrafo relativo ai biotopi umidi che richiami i contenuti e gli elaborati di PTCP. Nell'art. 23 delle NTA si sostituisce all'errato richiamo all'art.17 delle Norme di PTCP, quello all'art.16.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	indicazioni contenute nelle Linee Guida per la rete ecologica locale, schede descrittive che, oltre a visualizzare la perimetrazione di dettaglio del biotopo, riportino anche analisi vegetazionali, floristiche e faunistiche, se disponibili o svolte. Si richiede inoltre, nell'ambito della definizione del quadro conoscitivo, di valutare lo stato evolutivo di tali biotopi umidi al fine di tutelarne l'assetto idraulico e di conseguenza garantire l'integrità della flora e della fauna che li caratterizzano. In riferimento a quanto sopra evidenziato si integri anche la "Scheda dei vincoli" e la disciplina di cui all'art. 23 di PSC.		
<b>16</b>	<p><b>Zone di valenza ambientale locale</b></p> <p>In riferimento alle zone di valenza ambientale locale di cui all'art.17 del PTCP, si rileva che sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c – Aspetti condizionanti, sono state riportate le medesime perimetrazioni presenti sulle tavole A1 del PTCP, con una modifica del perimetro a nord-ovest di Morfasso, non effettuando alcun tipo di approfondimento. A tal proposito si rammenta che il PTCP vigente (art.17) affida agli strumenti urbanistici comunali il compito di approfondire nel QC, senza che ciò costituisca variante al PTCP, lo studio delle Zone di valenza ambientale locale, perimetrare sulle Tavole A1, al fine di individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio;</li> <li>• le parti all'interno delle quali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per</li> </ul>	<p>La modifica del perimetro a nord-ovest di Morfasso, altro non è che la trasposizione del perimetro dell'autorizzazione mineraria già esistente in P.R.G. 2000 approvato, pertanto tale area, già d'allora, non poteva essere considerata come "zona di valenza ambientale locale". Non accolta.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, non essendo stati effettuati gli approfondimenti in merito alle zone di valenza ambientale locale secondo quanto dispone il PTCP, si provveda a modificare la Tav. PSC 3.3 b al fine di renderla conforme alla Tav. A1.9 di PTCP relativamente alle "Zone di valenza ambientale locale".</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale.</p> <p>Dovrà essere di conseguenza predisposta una specifica disciplina, in riferimento agli approfondimenti effettuati, al fine di normare le parti da assoggettare a tutela e le parti che possono essere oggetto di trasformazioni urbanistiche.</p> <p>Si richiamano infine le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.17 del PTCP, che impongono, in assenza degli approfondimenti previsti, l'applicazione della disciplina normativa contenuta nell'art.15 del Piano provinciale (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale).</p> <p>Considerato quanto sopra evidenziato, al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, si provveda ad integrare/modificare gli elaborati di Piano (cartografie, art.24 e scheda dei vincoli), in riferimento alle disposizioni di cui all'art.17 del PTCP e ai contenuti dell'Atto di coordinamento tecnico e linee guida, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e art. 10, comma 11 delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in merito all'attuazione del PTCP" (atto GP. n.292 del 29.12.2011).</p>		
17	<p><b>Zone di tutela naturalistica</b></p> <p>La perimetrazione delle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art.18 del PTCP, non deve interrompersi in corrispondenza del perimetro del territorio urbanizzato; pertanto si modifichi la Tav. PSC 3.3.c, in modo che il territorio urbanizzato di</p>	<p>Accolta per quanto riguarda il primo capoverso.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Si prende atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e si condiziona l'intesa alla modifica della Tav. PSC 3.3.c, secondo quanto evidenziato in riserva, in quanto nonostante l'accoglimento della medesima, la perimetrazione</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	Rocca (a nord-est di Case Nuove) sia interessato da tale tutela. Inoltre si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.18 comma 2 del PTCP, che indirizzano i PSC, ad individuare, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aree di maggior valenza naturalistica;</li> <li>• le aree in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.</li> </ul>	Per il secondo capoverso si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta.	delle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art.18 del PTCP, si interrompe ancora in corrispondenza del perimetro del territorio urbanizzato di Rocca.
<b>18</b>	<p><b>Zone calanchive di valenza naturalistico-paesaggistica</b></p> <p>Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.19 comma 2 del PTCP, che indirizza a verificare, in sede di PSC, sulla base di adeguate analisi da predisporre nel QC, i calanchi di valenza naturalistico-paesaggistica, individuati sulle Tavole A1 del PTCP, al fine di articularli, in funzione della loro diversa rilevanza paesaggistico ambientale, naturalistica e geomorfologica, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calanchi peculiari, segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca;</li> <li>• calanchi tipici, rappresentanti la generalità delle formazioni calanchive con un grado diffuso di valenza paesistica.</li> </ul> <p>In riferimento a quanto sopra evidenziato la disciplina di cui all'art.26 di PSC, dovrà essere riformulata secondo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativamente ai calanchi peculiari e tipici, costituendo gli stessi aree di dissesto attivo, con caratteri evolutivi che ne possono determinare l'estensione alle aree circostanti, si recepiscano le disposizioni di cui all'art.31 del PTCP;</li> <li>• relativamente ai calanchi peculiari si assumano le prescrizioni del Piano provinciale relativamente</li> </ul>	Si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta, anche in considerazione del fatto che i calanchi presenti in Comune di Morfasso non evidenziano peculiarità di valenza naturalistico-paesaggistica.	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e considerato che non sono stati effettuati gli approfondimenti al fine di distinguere i calanchi peculiari da quelli tipici, e di conseguenza non è stata articolata una specifica disciplina, si modifichi la Scheda dei vincoli, alla sezione "Effetti del vincolo" in riferimento all'ultimo periodo del comma 5 dell'art.19 del PTCP, secondo cui in attesa dell'articolazione dei calanchi, sugli stessi sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici e quelle volte alla conservazione di tali aspetti. Si modifichi inoltre il comma 2 dell'art.26 delle NTA di Piano, al fine di recepire la suddetta prescrizione di cui al comma 5 dell'art.19 del PTCP.</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	agli interventi ammessi e non (comma 3 art.19); • relativamente ai calanchi tipici, individuati come meritevoli di tutela, ed in corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, si potranno prevedere, sulla base comunque di apposite analisi documentali contenute nel QC, interventi edilizi di modesto ampliamento degli edifici esistenti in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature. La "Scheda dei vincoli" dovrà essere adeguata in riferimento agli approfondimenti effettuati.		
<b>19</b>	<b>Crinali spartiacque principali e crinali minori</b> Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.20 commi 2 e 4 del PTCP, che indirizza a specificare, in sede di PSC, l'individuazione dei crinali minori, verificando la più o meno marcata rilevanza paesaggistica, al fine dell'applicazione della disciplina di tutela. Rispetto a quanto sopra evidenziato si integrino gli elaborati di Piano. La "Scheda dei vincoli" e l'art.27 di PSC dovranno essere adeguati in riferimento agli approfondimenti effettuati.	Si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e considerato che non è stata verificata la rilevanza paesaggistica dei crinali minori, con conseguente recepimento della disciplina generale di cui all'art.20 del PTCP, si modifichi la Scheda dei vincoli alla sezione " <i>Disposizioni</i> ", rivedendone il contenuto. Si articoli più chiaramente il testo di cui alla sezione " <i>Effetti del vincolo</i> " in riferimento alle prescrizioni di cui all'art.20 del PTCP.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
20	<p><b>Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</b></p> <p>Al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, in merito alle zone archeologiche, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art.22 del Piano provinciale, al comma 2, dispone che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni delle zone di interesse archeologico presenti sulle tavole C1.f del medesimo Piano provinciale, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza competente; risulta pertanto necessario recepire tali disposizioni, provvedendo a perimetrare le zone di interesse archeologico, individuate sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c in modo puntiforme;</li> <li>• si sostituiscano le voci di legenda delle tavole sopra citate, relative alle zone archeologiche, con le seguenti: "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti – b2" e "Zone di interesse archeologico";</li> <li>• Scheda dei vincoli, punto 3.1.1:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- si modifichino le denominazioni presenti nella Scheda coordinandole con quelle della cartografia, come modificata sulla base della precedente riserva;</li> <li>- si rivedano i contenuti della scheda in riferimento alle tipologie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale ed individuati in cartografia;</li> <li>- si eliminino dalla sezione "Riferimento</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In accordo con la Soprintendenza competente si è proceduto alla conferma dell'individuazione puntuale dei ritrovamenti senza ulteriori indagini e quindi non è possibile definirne a priori le loro perimetrazioni. Non accolta.</li> <li>• Accolta</li> <li>- Accolta</li> <li>- Accolta</li> <li>- Accolta</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, preso atto delle modifiche apportate alle Tavole PSC 3.3.a/b/c, alla Scheda dei vincoli e all'art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione, richiamando i contenuti della riserva, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• considerato che la perimetrazione delle "Zone di interesse archeologico" non è stata effettuata, si provveda a definire sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c, attraverso uno specifico graficismo da riportare in legenda, un areale (con estensione da definire in accordo con la competente Soprintendenza) rispetto all'individuazione puntiforme, all'interno del quale applicare in via cautelativa la specifica disciplina; nell'art.28 della Norme Tecniche di Attuazione dovrà essere inserito il riferimento anche all'areale.</li> <li>• in sede di controdeduzione comunale sono state individuate, sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c, "Aree archeologiche con proposta di tutela da parte dell'Amministrazione comunale", non integrando il QC con alcuna documentazione di analisi a supporto di detta individuazione; si provveda pertanto ad integrare l'elaborato QC1 Relazione illustrativa, con le analisi che hanno portato all'individuazione delle aree, che dovranno essere inoltre schedate utilizzando il modello di Schedatura di PTCP relativo alle Zone di interesse archeologico; si modifichino le Tavole PSC 3.3.a/b/c al fine di comprendere dette aree fra le "Zone di interesse archeologico", eliminando pertanto la voce di legenda "Aree archeologiche</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>normativo”, gli articoli 54 del PTCP e 47 del PSC;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si articoli il contenuto della sezione “Finalità e disposizioni” in relazione alle due categorie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale;</li> <li>• si articoli la disciplina di cui all'art. 28 di PSC, al fine di normare le due tipologie di zone archeologiche presenti sul territorio comunale, in riferimento alle disposizioni del PTCP, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento definiti in accordo con la Soprintendenza competente; si chiarisca il contenuto del comma 3.</li> <li>• si riveda il contenuto relativo al tema aree archeologiche, delle Relazioni Illustrative di QC (QC 1) e di PSC (PSC/POC 1), in riferimento a quanto sopra evidenziato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accolta</li> <li>• Accolta</li> <li>• Accolta</li> </ul>	<p>con proposta di tutela da parte dell'Amministrazione comunale”. Si coordinino di conseguenza i contenuti della Scheda dei vincoli e dell'art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione. Si evidenzia che quanto sopra esposto dovrà essere effettuato in accordo con la Soprintendenza competente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si elimini al punto 3.1.1, Sezione “Finalità e disposizioni” della Scheda dei vincoli, il riferimento al D.Lgs. 42/2004 presente erroneamente nella voce “ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO”; si modifichi la denominazione della medesima voce in “ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO”. Si evidenzia comunque che nonostante il recepimento della riserva provinciale, il contenuto della Sezione non è stato articolato secondo quanto richiesto; si provveda pertanto ad effettuare tali modifiche, tenendo conto anche dell'individuazione di un'areale di tutela cautelativo da definire per le zone di interesse archeologico;</li> <li>• si elimini al comma 2 dell'art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione, il riferimento al D.Lgs. 42/2004 presente erroneamente nella voce “ELEMENTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO”; si modifichi la denominazione della medesima voce in “ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO”;</li> <li>• il tema delle aree archeologiche è stato trattato in diversi punti delle Relazioni Illustrative di QC (QC 1) e di PSC (PSC/POC 1), duplicandone in alcuni casi i contenuti con conseguente difficoltà di lettura del testo; risulta quindi necessario</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			integrare il testo a pag. 14 della Relazione Illustrativa di QC al fine di evidenziare la metodologia di lavoro e le fonti a supporto dell'individuazione delle aree archeologiche presenti sul territorio comunale, in considerazione anche di quanto evidenziato in precedenza in merito alle "Aree archeologiche con proposta di tutela da parte dell'Amministrazione comunale"; il testo dovrà essere corredato dalle schedature (spostandole dal paragrafo 3.2 ove sono riportate erroneamente) e dagli elenchi rivisti secondo quanto evidenziato con le valutazioni riportate nei punti precedenti; nel capitolo 3.1 si potrà richiamare il tema delle aree archeologiche trattato in precedenza. Considerato che le aree di interesse archeologico, ubicate nel territorio comunale di Morfasso, non sono soggette a decreto di vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004, si provveda a modificare la Relazione illustrativa di PSC (PSC/POC 1) al paragrafo 6.1.1, inserendo gli specifici riferimenti al PTCP e modificando schedature ed elenchi in riferimento alle valutazioni espresse nei punti precedenti.
<b>21</b>	<b>Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane</b> Si verifichi l'articolazione del sistema storico presente negli elaborati di Piano (Tavole PSC 3.1.a/b/c Il territorio e la sua struttura ed elaborato PSC 3.2 Il territorio urbano), in riferimento agli elaborati e alle disposizioni del PTCP vigente (art.24), al fine di una eventuale ridefinizione della perimetrazione degli insediamenti storici.	L'articolazione del sistema storico urbano e non, è stato correttamente già cartografato sulle tavole PSC 3.1.a/b/c e PSC 3.2 come da analisi comunale previgente revisionata in Relazione QC1. (vedi PRG) Non accolta.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le modifiche effettuate, preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e considerato che nonostante l'accoglimento di alcune richieste, gli elaborati non sono stati integrati/modificati come evidenziato con le riserve, si condiziona l'intesa a quanto esposto in seguito. Ribadendo il contenuto della riserva, si provveda a definire, in riferimento agli approfondimenti già effettuati, secondo le disposizioni di cui all'art.24 del

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>Si rammenta che secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, articolandole in "Centri storici - zone urbane storiche" che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e/o "strutture insediative storiche non urbane", costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica; tale articolazione deve essere effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulle Tavole A1 e nell'Allegato N2 del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di PSC, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici.</p> <p>Risulta pertanto necessario ricondurre le analisi svolte (di cui si dà atto nel QC – elaborato QC 1 Relazione illustrativa), i cui risultati sono rappresentati sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2, a quanto disposto dal PTCP vigente (art.24, Tavole A1.8, A1.9 e A1.11 e All.N2), rispetto a cui si sono comunque rilevate alcune difformità: non sono stati perimetrati gli "ambiti urbani di antica formazione" per i nuclei secondari di Terruzzi, Cornolo, Levei, I Labè, San Giorgio, Casale, Favale, Cà Chiavarini, Casa delle Donne, Cà Oddi, Guselli e Variano, nuclei che il</p>	<p>A seguito di rivisitazione e verifica della consistenza, allo stato attuale, delle zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, si aggiornano ed integrano gli elaborati di riferimento ove necessario. Si precisa che le località Levei, Labè, Cà Chiavarini, Variano sono stati nel tempo alterati.</p> <p>Accolta</p>	<p>PTCP vigente, la gerarchia degli insediamenti storici, articolata in tessuto agglomerato/nuclei secondari, sia inserendo una specifica simbologia grafica sulle Tavole 3.1.a/b/c e PSC 3.2, sia integrando le Relazioni illustrative (QC 1 e PSC/POC 1) con specifici elenchi; nella Relazione Illustrativa QC 1 si riportino metodologia, fonti e risultati dell'analisi, sulla base dei quali non sono stati perimetrati gli ambiti urbani di antica formazione per alcuni nuclei definiti dal PTCP come parte del sistema insediativo storico (Teruzzi, Levei, I Labè, Cà Chiavarini, Variano, Selva).</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>PTCP individua come parte del sistema insediativo storico.</p> <p>Inoltre si evidenzia che nell'elaborato PSC 3.2, non sono presenti gli estratti cartografici relativi a Selva e Gazzola, nuclei secondari individuati dal PTCP e che l'individuazione degli "ambiti urbani di antica formazione" sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, non risulta chiara a causa della modalità grafica utilizzata.</p> <p>Pertanto in riferimento agli approfondimenti già effettuati, si definisca, secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, la gerarchia degli insediamenti storici, verificando la sussistenza di quelli individuati dal PTCP e l'eventuale presenza (sulla base di un'analisi documentata della qualità storica ed architettonica) di ulteriori nuclei secondari, effettuandone la corretta perimetrazione oppure, sulla base di opportune motivazioni, provvedendo ad attuare una tutela limitata o mirata di singole unità edilizie di valore storico ed architettonico; si indichi inoltre lo stato di consistenza del tessuto edilizio di Casali (non alterato, parzialmente alterato, alterato) rispetto al quale il PTCP ha fornito solo una prima indicazione (Casali: tessuto agglomerato alterato), tenendo conto che il PSC può escludere dalla perimetrazione degli insediamenti storici le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, sulla base delle analisi contenute nel QC, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione delle parti alterate ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua.</p> <p>Sulla base di quanto sopra evidenziato si</p>	<p>Accolta, si integrano gli elaborati di riferimento.</p> <p>Accolta</p>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	integrino/modifichino gli elaborati di Piano, esplicitando nel QC, la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati. In merito alla disciplina, si provveda a coordinare i contenuti dell'art.29 con quelli dell'art.50, in riferimento all'art.24 del PTCP vigente e all'art. A-7 della L.R.20/2000, non riproducendone i contenuti, ma richiamandone le disposizioni ed in riferimento alle stesse, elaborando una specifica disciplina di livello comunale; risulta inoltre opportuno, al fine di coordinare i contenuti rappresentati in cartografia con le disposizioni normative, utilizzare nella disciplina le medesime definizioni presenti in cartografia. Nell'art.29 si sostituisca il riferimento alle Tavole 3.3 con quello alle Tavole 3.1 e si inserisca il riferimento all'elaborato PSC 3.2; nell'art.50 si inserisca sia il riferimento alle Tavole PSC 3.1.a/b/c che quello all'elaborato PSC 3.2.		
22	<b>Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale</b> Relativamente agli insediamenti non individuabili come "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane", in riferimento alla precedente riserva, al fine di una più chiara lettura e comprensione del Piano, premesso che negli elaborati (testi e cartografia) devono essere utilizzate sempre le stesse definizioni, si suggerisce di definire come "Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale" tutti i beni individuati, suddivisi a loro volta (vd. art. A-9 L.R.20/2000) fra "Edifici di interesse storico-architettonico" comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 ed	Premesso che negli elaborati (testi e cartografia) saranno utilizzate sempre le stesse definizioni e che a seguito di ulteriore verifica, allo stato attuale dei disposti vigenti, si accoglie la riserva.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le modifiche effettuate e preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto in seguito evidenziato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al fine di migliorare la lettura e facilitare la comprensione dei contenuti delle Tavole PSC 3.3 a/b/c, si modifichi il colore del graficismo utilizzato per individuare i Beni culturali di proprietà pubblica e/o privata da ridefinire come "Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda";</li> <li>• si provveda a rendere la Scheda dei vincoli, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4, conforme a quanto rappresentato sulla Tavola dei vincoli, ossia articolando i contenuti per ogni tipologia di bene</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>“Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale”; fra gli edifici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 devono essere ricompresi i “<i>Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda</i>” (tutelati con formale decreto), il cui elenco deve essere aggiornato sulla base dei decreti di vincolo (un riferimento per tale verifica, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo <a href="http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis">www.patrimonioculturale-er.it/webgis</a>) e gli immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela “ope legis”.</p> <p>Le “Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale” andranno opportunamente codificati (Codice Id. Provincia, Codice Id. Comune che dovranno trovare riscontro in cartografia).</p> <p>Si evidenzia inoltre che l'individuazione delle zone ed elementi d'interesse storicoarchitettonico e testimoniale non deve essere effettuata solo puntualmente ma attraverso una perimetrazione, supportata da una schedatura di analisi, e tenendo conto di quanto evidenziato nel QC (vd. QC1 Relazione illustrativa: insediamenti rurali di carattere storico, elementi di interesse culturale, mulini). La Relazione illustrativa di QC (QC 1) andrà opportunamente integrata in riferimento a quanto contenuto in cartografia ed evidenziando la metodologia di analisi.</p> <p>La disciplina normativa di cui agli artt. 30 (che tra l'altro non contiene disposizioni normative ma</p>	<p>Accolta</p> <p>La relazione illustrativa QC1 sarà opportunamente integrata.</p> <p>La perimetrazione è già stata fatta e riportata nelle schede norma All.6 di RUE, che comunque saranno anch'esse integrate secondo le risultanze del QC1.</p> <p>Si integreranno gli artt. 30 e 47 in base a quanto sopraddetto ed anche in conformità alle direttive</p>	<p>rappresentato (Edifici di interesse storico-architettonico, Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda, Beni ope legis - Edifici pubblici con più di 70 anni) ed i relativi elenchi. Inoltre, le “Zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale” devono essere opportunamente codificate (Codice Id. Provincia, Codice Id. Comune che dovranno trovare riscontro in cartografia);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si provveda ad aggiornare l'elenco dei Beni culturali di proprietà pubblica e/o privata sulla base di eventuali nuove dichiarazioni di tutela nel frattempo emesse, modificando di conseguenza gli elaborati di Piano;</li> <li>• nonostante l'accoglimento della riserva la disciplina di cui all'art.30 non è stata modificata come richiesto; si provveda pertanto ad integrare tale articolo. Si richiami inoltre nel suddetto articolo la Scheda dei vincoli. In merito all'art.47 si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.29.</li> </ul>



**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>mobilità storica individuati sulle Tavole 3.3.a/b/c in quanto difformi da quelli individuati dal PTCP; si modifichino di conseguenza la "Scheda dei vincoli" (punto 3.1.5) e la disciplina di cui all'art. 31.</p> <p>Inoltre si evidenzia che ai sensi del PTCP (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale.</p> <p>Si integri l'art.31 di PSC con una specifica disciplina finalizzata alla tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio, provvedendo ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi del PTCP e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità; si modifichi di conseguenza il contenuto della Scheda dei vincoli (3.1.5 <i>Effetti del vincolo</i>).</p>	<p>mobilità storica non risulteranno difformità da quelli individuati dal PTCP non verrà prodotta alcuna integrazione ne modifica alla "Scheda dei vincoli" (punto 3.1.5) ed alla disciplina.</p>	<p>ribadendone il contenuto, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si provveda a modificare le Tavole 3.3.a/b/c al fine di recepire gli elementi nodali di mobilità storica individuati sulle Tavole A1 del PTCP; si modifichino di conseguenza la Scheda dei vincoli e la disciplina di cui all'art.31 delle Norme Tecniche di Attuazione;</li> <li>• si integri l'art.31 al fine di assegnare al RUE il compito di individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale, ai sensi dell'art.27 del PTCP;</li> <li>• si integri l'art.31 di PSC con una specifica disciplina finalizzata alla tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio, provvedendo ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi del PTCP e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità; si modifichi di conseguenza il contenuto della Scheda dei vincoli (3.1.5 <i>Effetti del vincolo</i>).</li> </ul>
24	<p><b>Viabilità panoramica</b></p> <p>Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.28 comma 1 del PTCP, che indirizzano a verificare in modo documentato i tratti individuati nel Piano provinciale come viabilità panoramica, al fine di decidere, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quali articolare opportune discipline. Si modifichi il contenuto della sezione Effetti del vincolo della</p>	<p>Si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta.</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e considerato che non è stata effettuata la verifica dell'interesse paesaggistico dei tratti di viabilità panoramica, la disciplina deve recepire le disposizioni generali del PTCP. Pertanto si modifichi l'art.32, eliminando il comma 3; nel mesimo articolo si elimini dal comma 2 il termine prescrizioni in quanto nell'art.8 del PTCP sono presenti solo indirizzi e</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	"Disposizioni" (punto 3.1.6), in riferimento alla disciplina di cui all'art.32 di PSC.		direttive. Si modifichi inoltre la Scheda dei vincoli, alle sezioni "Disposizioni", di cui non è chiaro il contenuto ed "Effetti del vincolo", al fine di coordinarne il contenuto con quanto dispone l'art.32 delle NTA.
<b>25</b>	<b>Zone gravate da usi civici</b> Si verifichi, ai sensi dell'art.29 comma 1 del PTCP, la presenza sul territorio comunale di zone gravate da usi civici; se presenti, si provveda a delimitarle sulle tavole di Piano, approfondendo nel QC la conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie; inoltre, nel rispetto degli indirizzi del PTCP si provveda a formulare la specifica disciplina.	A seguito di verifica, non è stata riscontrata, la presenza sul territorio comunale di zone gravate da usi civici.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>26</b>	<b>Aree naturali protette</b> Risulta necessario distinguere chiaramente, negli elaborati di Piano, le aree naturali protette ("Parco provinciale di Monte Moria") di cui all'art.51 del PTCP, dagli "ambiti comunali di pregio"; si modifichi pertanto la voce di legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c, "Parco del Monte Moria" in "Aree naturali protette - Parco provinciale di Monte Moria", integrando le NTA di PSC con uno specifico articolo che richiami le disposizioni di cui all'art.51 del PTCP; si modifichi di conseguenza la "Scheda dei vincoli" (punto 2.1.9), esplicitando quanto evidenziato nella sezione <i>Effetti del vincolo</i> .  In merito agli "Ambiti comunali di pregio" individuati sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e PSC	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'accoglimento della riserva, le modifiche richieste sono state effettuate solo parzialmente, e pertanto si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si integri la denominazione della voce di legenda delle Tavole PSC 3.3.a/b/c come segue: "Aree naturali protette (Parco provinciale di Monte Moria)"; la medesima denominazione deve essere riportata al punto 2.1.9, Sezione "Individuazione grafica" della Scheda dei vincoli;</li> <li>• si modifichi l'art.43 delle Norme Tecniche di Attuazione, sostituendone sia la denominazione (da modificare in: "Aree naturali protette") che il contenuto, inserendo una disciplina che richiami le disposizioni di cui all'art.51 del PTCP;</li> <li>• in merito agli "Ambiti comunali di pregio"</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	3.3.a/b/c e disciplinati all'art.43, si evidenzia quanto segue. Considerato che nella disciplina non sono presenti disposizioni di tutela specifiche, ma si richiamano le prescrizioni di tutele già presenti all'interno di detti ambiti, e che tale tematismo non rientra fra le tutele individuate in attuazione del PTPR-PTCP o in riferimento a disposizioni legislative specifiche, si suggerisce di eliminare le perimetrazioni degli "Ambiti comunali di pregio" dalle Tavole PSC 3.3.a/b/c, in quanto "Tavola dei vincoli", mantenendole sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, caratterizzando pertanto tali ambiti come temi "progettuali", anche attraverso la riformulazione di una disciplina specifica all'interno del Titolo III delle NTA di PSC. La disciplina dovrà contenere obiettivi e specifiche azioni finalizzate non solo alla tutela ma soprattutto alla valorizzazione del territorio. Di conseguenza dovrà essere modificata anche la scheda dei vincoli, eliminando tale tematica.		individuati sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, si provveda ad integrare le NTA di PSC al Titolo III, con un nuovo articolo che recepisca la disciplina eliminata dall'art.43, opportunamente integrata con l'indicazione degli obiettivi e delle azioni di tutela e valorizzazione del territorio.
<b>27</b>	<b>Rete natura 2000</b> Si evidenzia che la delimitazione del SIC IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora" presente sulle Tavole PSC 3.3.b/c non è aggiornata rispetto alle ultime modifiche apportate con DGR 893/2012 "Revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di rete Natura 2000". Pertanto si provveda a modificare tali elaborati. Si modifichi inoltre la simbologia grafica presente nella voce di legenda "Art.44 – Rete Natura 2000..." delle citate tavole, in quanto difforme da quella utilizzata sulla cartografia.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	La "scheda dei vincoli", al punto 2.1.11, dovrà modificare il contenuto della sezione <i>Effetti del vincolo</i> , tenendo conto che gli interventi in SIC sono condizionati all'applicazione della DGR 1191/07 relativa alla disciplina della valutazione d'incidenza. Si inserisca nell'art.44 comma 2, il riferimento anche alla Tav. PSC 3.3 b.		
<b>28</b>	<p><b>Unità di paesaggio provinciali e sub unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela</b></p> <p>Ai fini dell'uniformità dei contenuti di Piano, considerata la scelta di individuare le tutele del PTCP negli elaborati, si valuti l'opportunità, anche per completezza della Tavola dei vincoli, di individuare le Unità di Paesaggio provinciali (13. Unità di paesaggio della Val Nure e 15. Unità di paesaggio dell'alta Val d'Arda) e le relative sub unità di paesaggio di rilevanza locale in uno specifico estratto cartografico, da riportare in allegato alla Scheda dei vincoli, che dovrà a sua volta essere integrata con i contenuti specifici.</p> <p>Per quanto riguarda la disciplina si riformuli l'art. 46 integrandolo con una disciplina specifica in riferimento all'art.54 del PTCP e considerando che la Tavola T1 del PTCP individua, per il territorio comunale di Morfasso, 2 Unità di Paesaggio provinciali con le relative Sub unità di livello locale.</p> <p>Infine risulta necessario stralciare il testo di cui al comma 1 dell'art.47 relativo alle Unità di Paesaggio, in quanto oltre a non essere inerente ai contenuti dell'articolo, sulle tavole PSC 3.1 non sono individuate le unità di paesaggio come si</p>	Accolta	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si modifichi l'elaborato PSC 3.3 ALL, integrando la legenda dell'estratto "MAPPA RIASSUNTIVA – AMBITI DI RIFERIMENTO DELLE UNITA' DI PAESAGGIO" al fine di individuare le specifiche voci relative alle sub unità di paesaggio di rilevanza locale;</li> <li>• nella Scheda dei vincoli alla Sezione "Effetti del vincolo", si richiamino le specifiche schede contenute nell'Allegato N6 al PTCP, contenenti indirizzi e raccomandazioni relativi alle Unità di paesaggio provinciali; si ritiene opportuno che le medesime schede (quelle relative alle unità di paesaggio provinciali interessanti il territorio comunale di Morfasso) vengano allegate alla Scheda dei vincoli;</li> <li>• si riformuli l'art.47 articolandone il contenuto in commi (l'attuale versione non ha le caratteristiche di testo normativo) ed assumendo le schede di cui all'Allegato N6 del PTCP, contenenti indirizzi e raccomandazioni specifiche, come disciplina di tutela e valorizzazione.</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	afferma nel testo. Ai sensi dell'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" del PTCP 2007, i Comuni in sede di PSC, devono definire azioni di pianificazione coerenti con gli indirizzi e le raccomandazioni specifiche definiti per le sub Unità di rilevanza locale che ne rafforzino i punti di forza e predisporre opportune soluzioni per eliminare gli elementi di criticità anche attraverso interventi di mitigazione. Si valutino pertanto le azioni di Piano sulla base di tale disposizione.		
29	<p><b>Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio</b></p> <p>In merito ai beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si provveda a modificare le Tavole PSC 3.3a/b/c, eliminando dalla legenda le voci "Area di interesse archeologico" e "Siti archeologici" in quanto tali aree non sono soggette a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 comma 1, lettera m), ma alle disposizioni di tutela del PTCP vigente;</li> <li>• relativamente al Lago di Mignano, unico lago soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 (vd. All. D.3.3 (R) del PTCP), si delimiti sulla Tav. PSC 3.3a, la fascia di tutela pari a 300 mt dalla linea di battigia;</li> <li>• in merito all'individuazione, dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti .....", si riporti sia in cartografia che in un elenco da inserire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accolta</li> <li>• Accolta</li> <li>• Accolta</li> </ul>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto in seguito evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si suggerisce di indicare nell'elenco dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti ....." presente nella Scheda dei vincoli al punto 3.1.7 anche il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente, e di verificare con la competente Soprintendenza, la presenza sul territorio comunale del "Rio Pigori – n.74", riportato da detto elenco come corso d'acqua tutelato nel Comune di Morfasso;</li> <li>• si valuti l'opportunità di allegare al Piano la documentazione di supporto all'individuazione delle "aree non soggette a vincolo" ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004;</li> <li>• Scheda dei vincoli – punto 3.1.7</li> </ul> <p>Si eliminino le lettere caratterizzanti le diverse</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>nella Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulta necessario individuare sulle Tavole PSC 3.3.a/b/c (integrando la Scheda dei vincoli e la disciplina normativa) le zone gravate da usi civici eventualmente presenti, soggetti alle disposizioni di cui all'art.142 comma 1 lett. h del D.Lgs.42/2004;</li> <li>• risulta necessario individuare sulle Tavole PSC 3.3a/b/c le "aree non soggette a vincolo" ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, verificando le condizioni di esclusione e documentando tale verifica;</li> <li>• si riveda il contenuto della "Scheda dei vincoli" (punto 3.1.7), e dell'art.47, in riferimento alle tipologie di beni presenti sul territorio comunale ed individuate sulle Tavole PSC 3.3 a/b/c e alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int.;</li> <li>• si modifichi il contenuto della Relazione illustrativa di QC (QC 1) e della Relazione Illustrativa di PSC (PSC/POC 1) in riferimento a quanto sopra esposto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si rimanda alla controdeduzione <b>25</b>. Non accolta.</li> <li>• Accolta</li> <li>• Accolta</li> <li>• Accolta</li> </ul>	<p>tipologie di beni tutelati sostituendole con i punti elenco. Le "Bellezze individue" devono essere distinte dai "Territori coperti da foreste ..." in quanto soggette a disciplina di tutela differente; nella denominazione delle medesime si elimini il testo "aree boschive soggette a vincolo" sostituendolo con "immobili di notevole interesse pubblico ...". Si riveda, articolandolo chiaramente, il contenuto della sezione "<i>Disposizioni</i>" in riferimento alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004 e s.m.i. relative ai beni paesaggistici, ossia alla Parte Terza, Titolo I, Capo IV del Codice, e si elimini il testo relativo alla tutela dei beni culturali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 47 Aree e Beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali re del Paesaggio                      Premesso che le disposizioni dell'articolo devono essere articolate per commi, si evidenzia quanto segue:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel comma 1 si sostituisca il riferimento al comma 2 dell'art.55 del PTCP, con quello al comma 3; si integri il suddetto comma 1 con il richiamo alla Scheda dei vincoli;</li> <li>- si eliminino dall'art.47 gli elenchi dei beni tutelati, già presenti nella Scheda dei vincoli, mantenendo, nel comma 1, solo le denominazioni delle tipologie dei beni, suddivisi fra Beni culturali e Beni paesaggistici;</li> <li>- in merito alle "bellezze individue", si elimini il testo "aree boschive soggette a vincolo" sostituendolo con "immobili di notevole interesse pubblico ...";</li> <li>- si riformuli la disciplina di tutela in riferimento</li> </ul> </li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 e s.m.i. articolandola in due commi, uno per i beni culturali e uno per i beni paesaggistici; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione illustrativa di QC (QC 1) Si riveda il testo della Relazione distinguendo chiaramente i beni paesaggistici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 dai beni di rilievo paesaggistico ma non tutelati ai sensi di tale disciplina. Fra i beni paesaggistici si trattino anche gli immobili di notevole interesse pubblico;</li> <li>• Relazione Illustrativa di PSC (PSC/POC 1) Si riveda il testo della Relazione riferito ai beni paesaggistici coordinandone il contenuto con quello presente negli altri elaborati di Piano come modificati in riferimento alle precedenti valutazioni e spostando le tipologie di beni paesaggistici non soggetti alla tutela del D.Lgs.42/2004 in specifici paragrafi. Si evidenzia comunque che la Tabella 11 non è l'elenco dei boschi tutelati come indicato nella didascalia ma è l'elenco degli immobili di notevole interesse pubblico presenti nel territorio comunale, rispetto ai quali è necessaria una descrizione. La voce "Territori coperti da foreste ..." deve essere integrata con una specifica descrizione. La descrizione della voce "Aree non soggette a vincolo ..." deve essere modificata in quanto non corretta. Gli alberi monumentale devo essere trattati distintamenti dai beni soggetti a vincolo di cui al D.Lgs.42/2004.</li> </ul>
30	<b>Territorio rurale</b> Relativamente al territorio rurale, il PTCP ha effettuato una prima individuazione degli ambiti, demandando l'individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle		<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le modifiche effettuate e viste le argomentazioni di controdeduzione, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• premesso che il comma 3 dell'art.5 dell'Intesa</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani". Il territorio comunale, come si evince dalla Tav. T2.2 del PTCP, è caratterizzato dalla presenza di Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico e da aree di valore naturale ambientale come individuate sulla Tav. B3.a del QC del Piano provinciale. Premesso che anche il Piano di Morfasso individua sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c i medesimi ambiti, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'elaborato QC 1 deve essere integrato esplicitando gli approfondimenti e le analisi delle specificità locali effettuate in riferimento al PTCP (vd. direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale") al fine di definire gli ambiti presenti sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c; nell'elaborato PSC/POC 1 si dovrà dare evidenza all'articolazione del territorio rurale effettuata, tenendo conto di tutti gli elementi cartografati (non solo gli ambiti ma anche tessuto consolidato a carattere rurale ed edifici extraurbani già destinati e/o destinabili ad usi residenziali o compatibili con la residenza), indicando chiaramente obiettivi e azioni;</li> <li>• si valuti la possibilità di individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta.</li> <li>• Si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta.</li> </ul>	<p>sottoscritta con la Provincia, ai fini dell'adeguamento al PTCP vigente, dispone che nel POC siano presenti i contenuti di cui alle attività obbligatorie indicate nel Documento tecnico (colonna B), secondo i livelli di approfondimento e di analisi indicati nel Piano provinciale e nei relativi atti di coordinamento tecnico, per quanto riguarda la definizione degli ambiti del territorio rurale, si ribadisce il contenuto delle riserve di cui ai punti 1 e 4;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nonostante l'accoglimento della riserva, l'elaborato PSC/POC 1 non è stato integrato al fine di esplicitare la metodologia utilizzata per l'individuazione, effettuata sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, del tessuto consolidato a carattere rurale e degli edifici extraurbani già destinati e/o destinabili ad usi residenziali o compatibili con la residenza; si provveda ad effettuare le necessarie modifiche;</li> <li>• Norme                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- come già evidenziato con la riserva di cui si ribadisce il contenuto, si rivedano le disposizioni relative al territorio rurale in riferimento agli artt. A-16, A-17, A-18 e A-21 della L.R.20/2000 e agli artt.56, 57, 60, 61 e 62 delle Norme del PTCP, elaborando una specifica disciplina;</li> <li>- si riformuli il comma 7 dell'art.60 in riferimento alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art.56 del PTCP, al fine di normare in modo corretto le attività di trasformazione del territorio rurale;</li> <li>- si modifichi l'art.61 al fine di renderlo conforme all'art.60 del PTCP, richiamandone le disposizioni;</li> <li>- richiamando il contenuto di cui all'art.92, si elimini il comma 4 dell'art.63;</li> </ul> </li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura e alla produzione rivolta alla filiera corta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si elimini dall'elaborato PSC/POC 01, al paragrafo 2.2, pag.28, il testo relativo agli ambiti agricoli a vocazione produttiva, in quanto i medesimi non sono presenti in cartografia;</li> <li>• relativamente alle aree di valore naturale ed ambientale, individuate sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, si provveda ad una loro verifica in riferimento alle zone di particolare pregio ed interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale, individuate sulla Tavola dei vincoli (come modificata sulla base delle specifiche riserve) e alle disposizioni dell'art.60 commi 2 e 3 del PTCP;</li> <li>• in merito al censimento degli edifici in territorio rurale, contenuto nell'elaborato redatto dal Politecnico di Milano sede di Piacenza (secondo quanto definito nella convenzione stipulata con la Provincia), citato nell'art.64 di PSC, e parte integrante di RUE, si rileva quanto segue:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- si suggerisce di ricomprendere l'elaborato fra gli elaborati di PSC (QC), costituendo il medesimo un supporto fondamentale per l'individuazione degli edifici nel territorio rurale, richiamandone in sintesi i contenuti nella Relazione illustrativa di QC;</li> <li>- per quanto riguarda l'individuazione effettuata, sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c (tessuto</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accolta</li> <li>• Si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta.</li> <li>• In merito al censimento degli edifici in territorio rurale, contenuto nell'elaborato redatto dal Politecnico di Milano sede di Piacenza, si fa presente quanto segue:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non si ritiene di ricomprendere detto elaborato fra quelli di PSC, in quanto trattasi di mera duplicazione. Naturalmente essendo tale documento (confrontato anche con l'analisi fornita dal Comune relativa al PRG vigente) premessa fondamentale per sia per l'individuazione degli edifici nel territorio rurale, sia per la loro funzione e ruolo, in</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- considerato che la disciplina generale relativa al territorio rurale non può essere demandata al RUE, si riarticolino le disposizioni di cui agli artt. 64, 65 e 69 in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000;</li> <li>- considerato che la disciplina di dettaglio è assegnata al RUE, si elimini il comma 4 dell'art.69.</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>consolidato a carattere rurale ed edifici extraurbani già destinati e/o destinabili ad usi residenziali o compatibili con la residenza), si espliciti la metodologia utilizzata in un paragrafo specifico dell'elaborato PSC/POC 1. Si suggerisce inoltre di inserire, sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c, relativamente agli edifici individuati in territorio rurale, una specifica codifica che richiami le schede di censimento.</p> <p>Norme                      Per quanto riguarda la disciplina normativa del territorio rurale (elaborato PSC/POC 2 – parte dedicata al PSC) si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la disciplina non deve riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti e, in riferimento alle stesse, si deve elaborare una specifica disciplina di livello comunale; si riveda il contenuto degli articoli, in riferimento agli artt. A-16, A-17, A-18 e A-21 della L.R.20/2000 e agli artt.56, 57, 60, 61 e 62 delle Norme del PTCP;</li> <li>• nell'art.60 al comma 3 risulta necessario richiamare le Tavole PSC 3.1.a/b/c che individuano gli ambiti del territorio rurale; si rileva che in norma sono presenti sigle caratterizzanti gli ambiti non riportate in cartografia. Si specifici al comma 4 l'elaborato che contiene l'"approfondimento" citato. Si riformuli il comma 6 inserendo il riferimento alle tavole che individuano nuclei ed edifici sparsi (Tavv. PSC 3.1.a/b/c) e richiamando la disciplina di intervento</li> </ul>	<p>sintesi i contenuti saranno richiamati nella Relazione illustrativa di QC;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accolta per quanto riguarda l'esplicitazione della metodologia utilizzata in un paragrafo specifico dell'elaborato PSC/POC 1. Per quanto riguarda l'inserimento della codifica si rimanda all'elaborato del RUE denominato "Allegato 7 - SCHEDE NORMA-FABBRICATI EXTRAURBANI"</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La disciplina sarà rivisitata.</li> <li>• Accolta e si integra l'Art. con riferimento all'Art. 56 del PTCP.</li> </ul>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>contenuta negli artt.64 e 65. Si verifi il contenuto del comma 7 rispetto alle disposizioni di cui all'art.56 comma 10;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'art.61, che deve essere reso conforme all'art.60 del PTCP, richiamandone le disposizioni, si integri il comma 1 con l'elenco delle zone ed elementi di particolare pregio che costituiscono le aree di valore naturale ed ambientale;</li> <li>• nell'art.62, si elimini dal comma 1 il richiamo alle tavole PSC 3.3.a/b/c in quanto le medesime non individuano gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;</li> <li>• nell'art.63, si elimini dal comma 2 il richiamo alle tavole PSC 3.3.a/b/c in quanto le medesime non individuano i tessuti consolidati a carattere rurale; si chiarisca il contenuto di cui al comma 4;</li> <li>• si riarticoli la disciplina di cui agli artt. 64, 65 e 69 in modo che risulti chiaramente quali interventi edilizi sono ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000 e del censimento degli edifici in territorio rurale, rispetto al quale si richiama la specifica precedente riserva;</li> <li>• si chiarisca il contenuto del comma 4 dell'art.69.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'art.61 sarà integrato e riorganizzato.</li> <li>• Accolta</li> <li>• Accolta; relativamente al contenuto del comma 4 si chiarisce che lo stesso si riferisce alla fase transitoria operativa in attesa della approvazione del RUE.</li> <li>• La disciplina di cui agli artt. 64, 65 e 69 rimandano le modalità di intervento al RUE.</li> <li>• il contenuto del comma 4 dell'art.69 sarà adeguato alla verifica/ridefinizione delle perimetrazioni del territorio consolidato.</li> </ul>	
<b>31</b>	<b>Rete ecologica</b> In merito alla rete ecologica, risulta necessario integrare gli elaborati di Piano, e riformulare la disciplina normativa (artt.76, 77, 79 e 80)	Si riporterà lo "Schema direttore della Rete Ecologica" del PTCP vigente in box specifico nella tavola PSC 3.3 ALL e si integrano gli Artt.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato:

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP e delle Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale approvate con deliberazione C.P. n. 10 del 25.03.2013. Occorre, inoltre, inserire nella norma comunale anche la disciplina delle forme di compensazione ambientale legata all'attuazione delle nuove previsioni di PSC, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 65 delle Norme del PTCP.	76,77,79 e 80 secondo le disposizioni di cui all'art. 67 delle Norme del PTCP.  Per quanto attiene la disciplina delle forme di compensazione ambientale legata all'attuazione delle nuove previsioni di PSC si precisa che la stessa è già contenuta nelle "Schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili".	<ul style="list-style-type: none"> <li>il recepimento dello Schema direttore della Rete ecologica del PTCP vigente in un elaborato tra l'altro a scala 1:50.000, non soddisfa quanto richiesto con la riserva provinciale. Si evidenzia che le "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale" (successivamente denominate "Linee Guida REL") definiscono e dettagliano le modalità di individuazione degli elementi della Rete Ecologica Locale (REL) che ciascun Comune deve applicare integralmente, in quanto, ai sensi dell'art. 67 del PTCP, la Rete Ecologica Provinciale si compone, per unione, di quelle locali comunali; le Linee guida REL approvate dal Consiglio provinciale superano lo "schema" della tavola A6 del PTCP definendo le tipologie di cui si compone la REL ed evidenziano che gli elementi dello schema direttore hanno solo una funzione di identificazione di areali o di fasce indicative per il disegno della REL (progetto). Gli Elementi funzionali dello Schema Direttore, vanno quindi considerati nelle fasi di analisi per la definizione della REL, e non devono essere riportati nel Piano comunale. E' pertanto necessario integrare gli elaborati di Piano secondo quanto sopra evidenziato. Sulla base della definizione della rete ecologica locale, si riveda la disciplina normativa e ai sensi dell'art.65 del PTCP, le forme di compensazione ambientale indicate nelle "Schede-norma di riferimento progettuale e funzioni insediabili".</li> </ul>
<b>32</b>	<b>Salvaguardia della qualità dell'aria</b> In merito alla disciplina di cui all'art.82 di PSC, si invita il Comune a considerare le direttive di cui all'art.68 del PTCP.	Si integrerà l'art. 82 di PSC con le direttive del PTCP.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
33	<b>Inquinamento luminoso</b> Per quanto riguarda l'inquinamento luminoso si integri la disciplina di Piano con un richiamo alle disposizioni di cui all'art.70 del PTCP.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
34	<b>Inquinamento elettromagnetico</b> Si provveda, ai sensi del comma 3 dell'art.71 del PTCP, <ul style="list-style-type: none"> <li>per quanto riguarda gli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, all'adeguamento degli elaborati di Piano al PLERT, secondo le disposizioni dell'art.30 delle NTA del Piano medesimo;</li> <li>alla localizzazione negli elaborati di Piano dei siti per impianti di telefonia cellulare esistenti (vd art.71 comma 3 lett. b).</li> </ul> Relativamente alla localizzazione di <b>impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</b> , si integri la Tavola dei vincoli al fine di definire le aree non idonee ed idonee in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.G.R. n.46 del 17/01/2011 (fotovoltaico), e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011 (eolico, biogas, biomasse e idroelettrico); si sviluppi la tematica anche nella scheda dei vincoli e si integrino le NTA con una disciplina specifica.	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Parzialmente accolta</u> relativamente al P.L.E.R.T. si fa presente che il sito dell'installazione in località Monte Zuccarello (livello di compatibilità sanitaria dei siti esistenti "campagna misura ARPA": compatibile) è già coerentemente individuato nella Tav. 3.1a, mentre la Relazione Illustrativa PSC/POC 1 sarà integrata al punto 6.1.2 <i>Tutele antropiche e infrastrutturali</i>, con la relativa tematica.</li> <li><u>Si accoglie la richiesta</u> di individuare in cartografia i siti degli impianti di telefonia cellulare esistenti in località Cimitero di Morfasso e Monte Pedina. Sarà integrata la Tav. PSC 3.1b e la Relazione Illustrativa PSC/POC 1 al punto 6.1.2 <i>Tutele antropiche e infrastrutturali</i>, con la relativa tematica.</li> </ul> Relativamente alla localizzazione di <b>impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili</b> , si fa presente che quelli esistenti sono già stati cartografati nella Tav. PSC 3.1b e saranno riportati anche sulla Tav. PSC 3.3b <i>"ASPETTI CONDIZIONANTI"</i> , e che non ne sono previsti altri.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.30 delle NTA del PLERT, prevede il recepimento all'interno del Piano dei divieti e delle limitazioni urbanistiche e territoriali di cui alla Tav.4 del PLERT e di cui all'art.16 "Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva" e all'art.17 "Limitazioni alla localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva" dello stesso Piano provinciale e quindi all'individuazione delle zone idonee e non ad ospitare nuove installazioni; il suddetto recepimento dei divieti/limitazioni deve essere effettuato nella Tavola dei vincoli e descritto nella Scheda dei vincoli. Ai sensi dell'art.30 del PLERT, si deve inoltre cartografare nella Tavola di PSC anche il sito individuato dal PLERT come "compatibili" (M. Zuccarello) tra le "Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti" di cui all'art. A-23 della L.R. n. 20/2000, individuando la relativa fascia di ambientazione che dovrà essere recepita quale dotazione ecologica ed ambientali. Di conseguenza risulta necessario integrare la disciplina normativa con un'articolo specifico in riferimento alle disposizioni del PLERT e alla tipologia di sito presente nel territorio comunale.</li> </ul>



**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>risulta "tratteggiata" e non a "linea continua" come invece è rappresentata in legenda. Per quanto concerne il "Reticolo stradale" esistente, è necessario procedere alla sua diversificazione secondo la classificazione prevista nel D.Lgs. 285/1992 art. 2 e DPR 495/1992 art.2, e indicato nella <b>Tav. 12 del PTCP</b>. In particolare, la rete viabilistica deve essere suddivisa in strade extraurbane secondarie e strade locali.</p> <p><b>PSC 3.3 Aspetti condizionanti</b> Per quanto concerne il "Reticolo stradale" esistente si riprende quanto esposto con la riserva precedente. All'interno del centro abitato è necessario procedere allo stralcio delle fasce di rispetto stradale in quanto di competenza dell'amministrazione comunale.</p> <p><b>Scheda dei Vincoli</b> Nel Capitolo "6 Vincoli e limiti di rispetto delle infrastrutture", allo scopo di agevolarne la lettura e l'applicazione delle norme, si ritiene necessario inserire, ove mancanti, le indicazioni delle diverse fasce di rispetto in base alle normative vigenti.</p> <p><b>PSC/POC 2 Norme Tecniche di Attuazione</b> Occorre evitare all'interno del testo la duplicazione delle norme o di parti di esse. In particolare si proceda alla semplificazione degli articoli relativi alla mobilità, come l'art.16, lett a) <i>Viabilità e fascia di rispetto stradale</i> e Art. 75 - <i>Infrastrutture ed aree per la mobilità</i> delle NTA, nel quale alcuni commi si ripetono in modo</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>In considerazione della nuova ed imminente Legge Urbanistica, si demanda a quella sede la semplificazione, ove necessario, del documento PSC/POC 2 Norme Tecniche di Attuazione.</p>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>identico.</p> <p>Allo scopo di favorirne la lettura e la comprensione, è necessario citare all'interno degli articoli delle NTA, le norme e le leggi di riferimento vigenti, sia a carattere regionale che nazionale.</p> <p>Nell'art.66 – <i>Itinerari turistici</i>, si osserva che all'interno della norma vengono riportate a carattere generale le azioni ammesse. Occorre tuttavia precisare che le ulteriori azioni di dettaglio saranno contenute ed esplicitate all'interno del successivo RUE (per esempio: è ammessa la produzione di energia derivante dall'utilizzo dei mulini, ferme restando le dovute autorizzazioni per ogni impianto).</p> <p>L'Art. 67 - <i>Infrastrutture a supporto dei nuovi itinerari</i>, è strutturato con un livello tale di dettaglio che risulta eccessivo per lo strumento a carattere generale del Comune. Si ritiene, pertanto, opportuno stralciarne le parti sopraccitate e riorganizzarle all'interno del RUE.</p> <p>All'interno del presente Art. 76 - <i>Rete ciclabile</i>, si ritiene opportuno precisare che i dettagli progettuali delle stesse saranno demandati alle norme del RUE.</p>		
<b>POC CON VALORE ED EFFETTI DI PSC - Quadro Conoscitivo, Progetto e Zonizzazione acustica</b>			
<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>			
<b>36</b>	<b>Sistema demografico, sociale ed economico</b> Relativamente al sistema economico e sociale, tematica trattato nell'elaborato "QC 1 Relazione illustrativa", si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• si ritiene necessario provvedere ad una</li> </ul>	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a recepire quanto evidenziato al punto 2 della riserva, in quanto nonostante l'accoglimento della medesima,

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	integrazione ed aggiornamento dei dati, con quelli più recenti disponibili, contenuti nel paragrafo 5.2.4. Demografia Comune di Morfasso (si vedano in particolare le elaborazioni per il Comune di Morfasso di cui al sito <a href="http://www.tuttitalia.it">www.tuttitalia.it</a> e i dati dell'Anagrafe comunale), riferiti a popolazione residente, struttura della popolazione residente per classe d'età e per grado di istruzione, movimento naturale della popolazione, popolazione straniera residente, flusso migratorio e indici demografici). Sulla base dell'aggiornamento dei suddetti dati dovrà essere rivista la trattazione di cui ai paragrafi 5.1 e 5.3 dell'elaborato PSC/POC 1, relativa alla dinamica demografica; <ul style="list-style-type: none"> <li>relativamente al paragrafo 5.3 Economia, si provveda ad integrare il testo con un'analisi dell'occupazione (popolazione occupata, tassi di occupazione, attivi e non, occupati e non, imprese e relativi addetti), ipotizzando scenari occupazionali futuri.</li> </ul>		l'elaborato non è stato modificato.
<b>37</b>	<b>Sistema dei territori urbanizzati - Caratteristiche urbanistiche e funzionali del tessuto urbano</b> Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, <ul style="list-style-type: none"> <li>con un approfondimento relativo alle caratteristiche urbanistiche e funzionali di tessuti urbani e nuclei e delle condizioni d'uso del patrimonio edilizio esistente e alle parti del territorio urbano caratterizzate da eventuali situazioni di degrado;</li> <li>relativamente al tema dell'edilizia residenziale sociale, effettuando una valutazione critica,</li> </ul>	Accolta  L'analisi e la elaborazione dei dati relativi al patrimonio edilizio incrociate con la struttura	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si evidenzia che nonostante l'accoglimento della riserva di cui al punto 1, l'elaborato non è stato modificato. In ogni caso non si ritiene di introdurre condizioni all'intesa, essendo il rilievo formulato al fine di una maggiore completezza dei contenuti di Piano. In merito all'edilizia residenziale sociale, preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si suggerisce di integrare la Relazione illustrativa di Piano rispetto a quanto si evidenzia in sede di controdeduzione comunale.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	per stabilire le diverse esigenze abitative locali, finalizzate alla definizione del fabbisogno complessivo ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e all'art.78 del PTCP.	demografica sociale, non ha rilevato alcuna criticità abitativa tale da prevedere il fabbisogno di edilizia sociale. Non accolta	
<b>38</b>	<b>Sistema dei territori urbanizzati - Parti del territorio caratterizzate da una concentrazione di attività produttive o da una elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di persone e merci</b> Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, effettuando un'analisi degli ambiti specializzati per attività produttive esistenti nel territorio comunale finalizzata all'individuazione delle aree da consolidare nella loro consistenza attuale o prevista dal PRG e di quelle che hanno maggiori potenzialità espansive per rispondere alla domanda insediativa futura.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si evidenzia che nonostante l'accoglimento della riserva, l'elaborato non è stato modificato. In ogni caso non si ritiene di introdurre condizioni all'intesa, essendo il rilievo formulato al fine di una maggiore completezza dei contenuti di Piano.
<b>39</b>	<b>Sistema delle dotazioni territoriali</b> Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa, con l'analisi delle dotazioni ecologiche-ambientali (insieme degli spazi, opere e interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano mitigandone gli impatti negativi) esistenti, ai sensi dell'art. A-25 della L.R.20/2000 e dell'art.72 del PTCP e valutando le necessità, le disponibilità e le criticità legate a tali dotazioni secondo gli obiettivi indicati dallo stesso Piano provinciale. La ricognizione delle dotazioni ecologicoambientali dovrà avvenire in riferimento al grado di salubrità dell'ambiente urbano, al grado di incidenza del sistema insediativo sull'ambiente naturale, alla quantificazione e qualificazione delle aree necessarie per ridurre la	Si rimanda alla controdeduzione 8. Non accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nonostante il Comune non abbia provveduto ad effettuare gli approfondimenti richiesti, non si ritiene di introdurre condizioni all'intesa, essendo il rilievo formulato al fine di una maggiore completezza dei contenuti di Piano.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	pressione del sistema insediativo, ai requisiti prestazionali dei nuovi ambiti di espansione per garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.		
<b>40</b>	<b>Sistema del territorio rurale</b> Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa con l'analisi delle caratteristiche delle aziende agricole, con particolare riferimento alla loro vocazione e specializzazione nella produzione di beni agro-alimentari.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>41</b>	<b>Stato della pianificazione comunale - sintesi strumenti vigenti e loro stato di attuazione</b> Si integri l'elaborato QC 1 Relazione illustrativa con l'analisi dello stato di attuazione dello strumento vigente, come prevede la D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, effettuando un bilancio non solo quantitativo ma anche qualitativo delle previsioni, ed evidenziando i punti di forza e di debolezza dello strumento vigente, al fine di verificare l'idoneità di ciascuna previsione in essere, e dunque riconfermare o meno le linee di indirizzo della disciplina vigente.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>PROGETTO</b>			
<b>42</b>	<b>Macro classificazione del territorio comunale</b> In merito al perimetro del territorio urbanizzato individuato sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2, si richiama quanto definito dalla L.R.20/2000: il territorio urbanizzato "comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi" e gli ambiti	A seguito di verifica dei perimetri del territorio urbanizzato (principale e secondario), territorio urbanizzabile e rurale nelle Tav. PSC3.1 a/b/c e PSC3.2 si riconferma quanto cartografato. Per quanto riguarda "La Rocca" trattasi di territorio urbanizzato (secondario) ora disabitato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 49, si condiziona l'intesa all'eliminazione delle seguenti incongruenze presenti sulla Tavole PSC 3.1a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2:

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>urbani consolidati sono "le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità ..."; si provveda pertanto a verificare le Tavole PSC 3.1.a/b/c e l'elaborato PSC 3.2, sulla base delle suddette definizioni, ridefinendo eventualmente il perimetro del territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale (si sono rilevate emergenze di interesse storico architettonico, come ad esempio La Rocca, inserite nell'urbanizzato o ambiti consolidati esterni al TU ma in adiacenza al TU). Si modificano di conseguenza tutte le tavole di Piano che riportano i suddetti perimetri.</p> <p>Inoltre si integrino le NTA (PSC/POC 2) con un articolo che richiami l'art. A-5 comma 6 della L.R.20/2000 che contiene la specifica definizione di territorio urbanizzato, in riferimento comunque all'articolazione del territorio urbanizzato effettuata in cartografia (Territorio urbanizzato principale e secondario).</p> <p>Infine si evidenzia che nell'elaborato PSC 3.2, non sono presenti gli estratti cartografici relativi a Selva e Gazzola, perimetrati sulla Tav. PSC 3.1.a.</p>	<p>Non accolta.</p> <p>Accolta, si inserisce il nuovo Art.47bis Articolazione del territorio urbanizzato comunale.</p> <p>Infine si accoglie e si provvede a riportare gli estratti cartografici di Gazzola e Selva presenti nelle Tav. PSC3.1.a, nell'elaborato PSC3.2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ambito a verde sportivo privato ad uso pubblico ubicato in località Casale ubicato in parte all'interno del territorio urbanizzato ed in parte all'esterno;</li> <li>• a nord di S. Michele, territorio rurale ricompreso nel territorio urbanizzato;</li> <li>• a sud di Sartori, territorio rurale ricompreso nel territorio urbanizzato;</li> <li>• ambiti ad attrezzature e spazi collettivi (verde attrezzato ) a nord di Morfasso, ubicati in parte all'interno ed in parte all'esterno del territorio urbanizzato.</li> </ul> <p>Si evidenzia che in alcuni punti della cartografia non è presente il colore della retinatura (vd. Rusteghini e Teruzzi).</p>
43	<p>Si provveda a riarticolare la classificazione degli ambiti all'interno del territorio urbanizzato e urbanizzabile secondo i contenuti dell'allegato alla L.R.20/2000; in particolare si evidenzia che gli ambiti a carattere produttivo/artigianale, devono essere ridefiniti come ambiti specializzati per attività produttive esistenti (art. A-13) e gli ambiti per attrezzature e spazi collettivi esistenti devono essere definiti ai sensi dell'art. A-24. Si modificano pertanto gli elaborati di Piano, ed in particolare le NTA di PSC (Titolo III – II</p>	<p>L'articolazione della classificazione degli ambiti all'interno del territorio urbanizzato e urbanizzabile sono già correttamente cartografati.</p> <p>Per quanto riguarda l'NTA non si accoglie la riserva di eliminare dall'elenco dell'art. 48 alla lettera c) gli "itinerari Turistici", le "infrastrutture</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b></p> <p>Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e considerate le modifiche effettuate in riferimento alle controdeduzioni alle riserve n.44 e n.73, si condiziona l'intesa a quanto evidenziato in seguito.</p> <p>Nonostante si sia scelto di definire gli ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile, con denominazioni differenti da quelle indicate dalla L.R.20/2000, la disciplina dei medesimi deve essere conforme alla legge regionale; si provveda pertanto a rivedere la disciplina normativa di cui al Titolo III in</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	Progetto: ...); si modifichi l'art. 48 alla lettera c), eliminando dall'elenco gli "itinerari Turistici", le "infrastrutture a supporto dei nuovi itinerari" e le "attività ricettive ..." in quanto non definibili come ambiti.	<i>a supporto dei nuovi itinerari" e le "attività ricettive ..." in quanto gli stessi sono parte integrante delle funzioni e vocazioni rurali del territorio.</i>	riferimento alle disposizioni della L.R.20/2000.
<b>44</b>	<b>Sistema degli insediamenti urbani e territorio urbanizzabile - ambiti urbani consolidati</b> Relativamente agli ambiti urbani consolidati, risulta necessario coordinare le definizioni utilizzate nei diversi elaborati, tavole PSC 3.1.a/b/c, elaborato PSC 3.2, elaborato PSC/POC 1 e NTA (PSC/POC 2) – art.52, tenendo conto che la disciplina normativa deve essere formulata in riferimento all'articolazione degli ambiti urbani consolidati presente sulla cartografia.	Si accoglie e si coordinano le diverse definizioni utilizzate nelle Tav. PSC3.1 a/b/c, PSC 3.2, PSC/POC1 e NTA del PSC/POC2.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa, con la seguente precisazione: negli articoli 52, 53 e 55 si richiamino gli elaborati che rappresentano il tessuto consolidato (Tavole PSC 3.1.a/b/c ed elaborato PSC 3.2).
<b>Sistema degli insediamenti urbani e territorio urbanizzabile - ambito da riqualificare e ambiti per i nuovi insediamenti</b>			
<b>45</b>	Come dispone il comma 8 dell'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" del PTCP, risulta necessario che gli ambiti per nuovi insediamenti o da riqualificare, individuati sulla Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2, siano compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti. Si verifichi pertanto la presenza di tali condizioni, evidenziandole sia nelle Schede-norma allegate alle NTA di PSC sia all'interno della VALSAT- Rapporto ambientale. Nel caso di esito negativo delle verifiche, saranno individuati gli interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione sarà	Le verifiche relative la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti, oggetto preliminare all'individuazione dei nuovi ambiti, è stata svolta e riportata nella relazione di QC, fermo restando che gli interventi saranno realizzabili con il soddisfacimento delle reti di servizi e della loro portata necessari alla qualità ambientale.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, ribadendo il contenuto della riserva, si condiziona l'intesa alla modifica delle schede norma, in riferimento al QC e ai pareri degli Enti competenti in materia ambientale, al fine di integrarle sulla base delle verifiche compiute relativamente alla compatibilità delle nuove previsioni con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti", indicando gli eventuali interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione deve essere espressamente subordinata l'attuazione delle

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni; questa subordinazione dovrà essere recepita nelle sopraccitate Schede-norma.		previsioni.
<b>46</b>	Ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e dell'art. 78 delle Norme del PTCP 2007, il PSC, in riferimento alle analisi effettuate, deve stabilire il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse e nell'osservanza della quota individuata dalla legge regionale. E' possibile derogare a tale disposizione soltanto qualora ciò sia adeguatamente e specificatamente giustificato dai risultati del QC.	Non si accoglie e si deroga a tale disposizione secondo quanto specificatamente giustificato dai risultati del QC aggiornato e integrato in merito al fabbisogno complessivo abitativo e nello specifico di alloggi di edilizia residenziale sociale.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 37, si accorda l'intesa.
<b>47</b>	L'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP vigente, al comma 2, dispone che l'individuazione nei PSC di nuovo territorio urbanizzabile va considerata solo quando dal QC risulti che non sia possibile soddisfare completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento indicativamente non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni, mediante l'utilizzo delle aree residue già previste dallo strumento vigente nonché mediante interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente il cui contributo al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere, di regola non inferiore al 30%, salvo che dal QC risulti l'impossibilità di conseguire tale obiettivo. Il PSC deve quindi verificare il conseguimento di tale obiettivo indicando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso	Premesso che in occasione di accoglimento delle osservazioni dei "privati", della mancanza di approfondimento di alcuni ambiti ricadenti in frana quiescente (perché venuto meno il reale interesse) dell'entrata in vigore di nuovi disposti normativi, nonché l'aggiornamento dei dati demografici ed economici comunali si rende necessaria l'accoglimento della riserva nel suo complesso.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale, considerata la riduzione delle previsioni presenti nel Piano adottato effettuata e le ulteriori modifiche agli ambiti da effettuarsi in riferimento alle valutazioni conclusive del presente allegato, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulta necessario modificare la Relazione illustrativa PSC/POC 2, al fine di evidenziare il calcolo del dimensionamento di Piano, residenziale, secondo quanto dispone il PTCP agli artt.64 e 73; si indichino la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente), tenendo conto che al fine della quantificazione del dimensionamento residenziale e turistico, la volumetria equivalente ad una stanza convenzionale viene definita in base alle risultanze</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>del patrimonio edilizio esistente). Considerato quanto sopra evidenziato, risulta necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrare l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa, rivedendo il calcolo del <b>dimensionamento residenziale</b>, secondo quanto dispone il PTCP agli artt.64 e 73, sulla base dell'aggiornamento dei dati relativi all'ipotesi di evoluzione demografica (in riferimento a specifica riserva precedentemente formulata relativamente al Sistema economico -sociale del QC) e della conseguente stima per il fabbisogno di edilizia residenziale ed evidenziando la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per ambiti urbani consolidati, ambiti urbani da riqualificare, ambiti per i nuovi insediamenti e territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente);</li> <li>• correggere gli errori di calcolo presenti nella Tabella a pag. 64 dell'elaborato PSC/POC 1 (vd. dati relativi agli abitanti teorici insediabili e dotazioni territoriali). Relativamente alle dotazioni territoriali, i dati riportati nella suddetta tabella, in alcuni casi sono errati a causa di difformità rilevate fra gli elaborati di Piano (fra Relazione Illustrativa - PSC/POC 1 e schede d'ambito di PSC e POC - PSC/POC 2 e POC 4.1 per gli ambiti ANR09 e ANR 21);</li> <li>• evidenziare la superficie territoriale relativa agli insediamenti residenziali esistenti;</li> <li>• verificare le definizioni e i parametri utilizzati nel calcolo del dimensionamento e presenti nelle Schede-norma, rispetto a quelle contenute nell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e</li> </ul>	<p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accolta</li>   <li>• Accolta</li>   <li>• Accolta</li>   <li>• Accolta</li> </ul>	<p>del QC e non può comunque superare la dimensione massima di 120 mc. Nella verifica delle dotazioni territoriali devono essere considerati gli abitanti effettivi e quelli potenziali, secondo le definizioni di cui al comma 8 dell'art.A-24 della L.R.20/2000, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 73 del PTCP; in riferimento a quanto sopra evidenziato si verifichino inoltre rispetto alle disposizioni citate, le dotazioni previste nelle schede d'ambito. Si evidenzi la superficie territoriale relativa agli insediamenti residenziali esistenti. Risulta inoltre necessario effettuare la verifica delle definizioni e parametri utilizzati nel calcolo del dimensionamento rispetto a quelli contenuti nell'Allegato II "Definizioni tecniche uniformi (DTU)" all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	l'edilizia" approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010 e successivamente modificato con DGR 994/2014.		
<b>48</b>	<b>L'ambito da riqualificare</b> (turistico-residenziale) in loc. La Rocca, individuato sulla Tav. PSC 3.1.c, nell'elaborato PSC 3.2, nella specifica scheda-norma di cui all'Allegato alle NTA (PSC/POC 2), e disciplinato all'art.51 di PSC, non sembra avere le caratteristiche di cui all'art.A-11 della L.R.20/2000 Ambiti da riqualificare; l'ambito non risulta infatti interno al territorio urbanizzato e le aree libere appartenenti all'ambito sono interessate da tutele (aree forestali e zone di tutela naturalistica) rispetto alle quali non sono ammessi nuovi interventi di trasformazione ma solo interventi sugli edifici esistenti. Si verifichino pertanto tali incongruenze.	La località "LA ROCCA" è un nucleo rurale di antica formazione, che dagli anni '50 ha vissuto un progressivo abbandono. Pertanto, come già previsto dal P.R.G., dopo attenta analisi, si è provveduto a confermarne la validità di recupero. Infatti il nucleo ha le caratteristiche di cui all'art.A-11 della L.R.20/2000 - Ambiti da riqualificare - e non è in conflitto con tutele naturalistiche in quanto ne è parte integrante.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, premesso che il nucleo La Rocca, considerate le sue caratteristiche, non può essere classificato come Ambito da riqualificare, si suggerisce di estendere il perimetro dell'ambito di antica formazione, facendolo coincidere con quello dell'ambito da riqualificare, comprendendo quindi le aree libere come definite nel RUE. La disciplina attuativa potrà fare riferimento al POC, attraverso il Piano di recupero, mantenendo la scheda operativa, oppure al RUE (interventi sugli edifici esistenti/Permesso di costruire convenzionato). Si provveda a modificare gli elaborati di Piano in riferimento a quanto sopra evidenziato.
<b>49</b>	Il Piano individua, nel territorio urbanizzabile, ambiti per nuovi insediamenti, attribuendo agli stessi, nelle schede-norma, una diversa modalità attuativa, POC con successivo PUA oppure RUE con intervento edilizio diretto (Permesso di costruire); si evidenzia che assegnazione al RUE di previsioni che, seppur di modesta estensione, risultano individuate come territorio urbanizzabile, pone problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.29 della L.R.20/2000 ed i contenuti della Circolare RER prot. PG/2010/23900 del 01/02/2010, punto 3.4.5 dell'Allegato. Tale possibilità non è prevista a livello normativo. Si provveda pertanto a	A seguito di ulteriore verifica sono state modificate le perimetrazioni del territorio urbanizzato. Gli ambiti per nuovi insediamenti di modesta estensione, sono stati ricompresi nel tessuto consolidato e quindi compatibili con le disposizioni di cui all'art.29 della L.R.20/2000. I restanti ambiti saranno attuati, come già previsto, mediante POC con successivo PUA. Pertanto gli Ambiti che saranno ricompresi nelle perimetrazioni del territorio urbanizzato sono i seguenti: ANR 01 Morfasso ANR 03 San Michele	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e le modifiche effettuate, si condiziona l'intesa a quanto evidenziato in seguito. La scelta di ricomprendere gli ambiti per nuovi insediamenti all'interno del tessuto consolidato comporta la riclassificazione degli stessi e quindi la modifica delle Tavole PSC 3.1.a/b/c, PSC 3.3.a/b/c e dell'elaborato PSC 3.2; gli ambiti ANR 01 Morfasso, ANR 03 San Michele, ANR 05 I Rabbini, ANR 07 Rusteghini, ANR 12 I Guselli, ANR 13 I Guselli, ANR 15 Cà Chiavarini, ANR 17 Levei, ANR 18 La Costa, ANR 19 La Costa, ANR 20 Rocchetta, ANR 22 Rocchetta, ANR 24 Villa d'Arda, ANR 25 Villa d'Arda,

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	verificare tali incongruenze.	ANR 05 I Rabbini ANR 07 Rusteghini ANR 12 I Guselli ANR 13 I Guselli ANR 15 Cà Chiavarini ANR 17 Levei ANR 18 La Costa ANR 19 La Costa ANR 20 Rocchetta ANR 22 Rocchetta ANR 24 Villa d'Arda ANR 25 Villa d'Arda ANR 28 Teruzzi località Oratorio ANR 29 I Budelli ACc 05 I Malvisi	ANR 28 Teruzzi località Oratorio e ANR 29 I Budelli, devono essere riclassificati come "Tessuto consolidato – ambito residenziale", mentre l'ambito ACc 05 I Malvisi deve essere riclassificato come "Tessuto consolidato – ambito per attrezzature e spazi collettivi (parcheggio). I suddetti ambiti potranno essere attuati attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza le relative schede norma contenute nell'elaborato PSC/POC 2 devono essere stralciate; le stesse potranno essere riportate all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire. Infine si rileva che l'ambito ANR 03 San Michele, nonostante quanto evidenziato in sede di controdeduzione, per errore materiale non è stato ricompreso all'interno del perimetro del TU definito in cartografia.
50	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale)– <b>ANR 05 I Rabbini</b> , si evidenzia che essendo ubicato in una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e con quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.). Verificato lo stato attuale relativo all'Ambito (tipo residenziale) - ANR 05 in località I Rabbini, si conferma la previsione in quanto l'area, già nel 2003, non presenta alcuna caratteristica di "area forestale". Si integra la relazione QC e la scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANR – 05.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa a quanto segue. Premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'"ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP" (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, l'ammissibilità dell'area ai fini edificatori e la modifica della Tavola dei vincoli

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			(perimetrazione area forestale) sono subordinate alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.9 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 05 ricade interamente (anche la scheda norma rileva la presenza di un'area forestale). In caso di verifica positiva, si provveda a riclassificare (sulla Tavola PSC 3.1.a e nell'elaborato PSC 3.2) l'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR 05 I Rabbini, come “Tessuto consolidato – ambito residenziale” da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto, stralciando di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 (tale scheda potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire).
<b>51</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 06 I Rabbini</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato in una “area forestale”, come individuata sulla “Tavola dei vincoli”, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e con quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC; - essendo ubicato all'interno della “fascia di rispetto cimiteriale”, come individuata sulla “Tavola dei vincoli”, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.16 delle NTA di PSC.	Verificato lo stato attuale relativo all'Ambito (tipo residenziale) - ANR 06 in località I Rabbini, si conferma la previsione in quanto l'area, già nel 2003, non presentava alcuna caratteristica di “area forestale”, sull'area insiste già un piccolo fabbricato e il vincolo cimiteriale segue il limite della strada. Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre e la Scheda ANR - 06.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto segue. Premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'“ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP” (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, l'ammissibilità dell'area ai fini edificatori e la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) sono subordinate alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			individuata sulla Tav.A2.9 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 06 sembra ricadere almeno parzialmente (anche la scheda norma rileva la presenza di un'area forestale). Nel caso l'ambito fosse caratterizzato solo parzialmente dall'area forestale, si integri la Scheda norma, alla sezione " <i>Caratteri fisici e condizionamenti</i> " richiamando il rispetto di cui all'art.17 delle NTA di PSC. Per quanto riguarda la fascia di rispetto cimiteriale, si correggano la Tavola dei vincoli e la Scheda norma in riferimento a quanto evidenziato in sede di controdeduzione comunale.
<b>52</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 07 Rustighini</b> , risulta necessario verificarne l'accessibilità;	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.). Verificato lo stato attuale relativo all'Ambito (tipo residenziale) – ANR 07 in località Rusteghini, si conferma la previsione in quanto l'area è già servita da accesso sin dal 2003. Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANR – 07.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e degli approfondimenti effettuati, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR 07 Rustighini, come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire.
<b>53</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 09 Malvisi</b> , si evidenzia che essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli".		
<b>54</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 11 Malvisi</b> , si evidenzia quanto segue: - l'ambito presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo; - essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli"; - essendo interessato per la maggior parte della sua estensione da un'"area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e con quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>55</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 12 I Guselli</b> , si evidenzia quanto segue: - la perimetrazione dell'ambito indicata nella scheda-norma e sulla Tav. PSC 3.1.b si differenzia da quella presente nell'elaborato PSC 3.2; - risulta necessario verificare l'accessibilità	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) - La perimetrazione dell'ambito non presenta alcuna differenza sugli elaborati; - l'area è già servita da accesso;	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulla Tav. PSC 3.1.b e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	all'ambito; - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	- verificato lo stato attuale relativo all'Ambito (tipo residenziale) - ANR 12 in località I Guselli, si conferma la previsione in quanto l'area, già nel 2003, non presentava alcuna caratteristica di "area forestale". Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre e la Scheda ANR - 12.	12 I Guselli, come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire. Inoltre, premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'"ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP" (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) è subordinata alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.8 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 12 sembra ricadere almeno parzialmente. Nel caso l'ambito fosse caratterizzato anche solo parzialmente dall'area forestale, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art.17 delle NTA di PSC (da richiamarsi nella Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" nel caso venga riportata nel RUE).
56	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 13 I Guselli</b> , si evidenzia quanto segue: - la perimetrazione dell'ambito indicata nella scheda-norma e sulla Tav. PSC 3.1.b si differenzia	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) - La perimetrazione dell'ambito non presenta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulla

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	da quella presente nell'elaborato PSC 3.2; - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito; - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	alcuna differenza sugli elaborati; - l'area è già servita da accesso; - verificato lo stato attuale relativo all'Ambito (tipo residenziale) - ANR 13 in località I Guselli, si conferma la previsione in quanto l'area, , non presentava alcuna caratteristica di "area forestale". Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre e la Scheda ANR - 13.	Tav. PSC 3.1.b e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR 12 I Guselli, come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire. Inoltre, premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'"ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP" (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) è subordinata alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.8 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 13 sembra ricadere almeno parzialmente. Nel caso l'ambito fosse caratterizzato anche solo parzialmente dall'area forestale, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art.17 delle NTA di PSC (da richiamarsi nella Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" nel caso venga riportata nel RUE).
57	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 14 Carignone</b> , si evidenzia quanto segue:	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	- risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito; - essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli".		
58	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 15 Cà Chiavarini</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli"; - essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", lungo il confine sud, come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) - Il tessuto consolidato di Cà Chiavarini è ai margini dell'ambito "Parco del Monte Moria" e ne costituisce un punto d'accesso ai percorsi interni al Parco; l'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario; - la formazione lineare non è interessata dall'intervento. Renderemo graficamente più leggibile la Tav.3.3 Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e degli approfondimenti effettuati, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR 15 Cà Chiavarini, come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire.
59	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale e turisticoricettivo) – <b>ANR 16 a/b Selva</b> , si evidenzia quanto segue: sub a: - essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22	Verificato lo stato attuale relativo all'Ambito (tipo residenziale) – ANR 16 a/b in prossimità della località Selva sul vecchio tracciato stradale, si conferma la previsione in quanto l'area che si configura come insediamento agricolo si sta evolvendo ed integrando con la funzione di percorsi e di itinerari turistici. Sub a: - La porzione dell'ambito ANR 16 a, di modesta	<b>INTESA NEGATA</b> per l'ambito <b>ANR 16 sub a Selva</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando i contenuti della riserva, considerato che <ul style="list-style-type: none"> <li>l'art.15 comma 12 del PTCP dispone che gli strumenti di pianificazione comunale possono individuare aree a destinazione d'uso extragricola ossia nuovo territorio urbanizzabile solamente ove si dimostri:</li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti;</p> <p>- essendo ubicato all'interno dell'ambito "Parco del Monte Moria", come individuato sulla "Tavola dei vincoli", la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al "Parco" citate nella "Scheda dei vincoli";</p> <p>sub b:</p> <p>- essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.</p>	<p>entità, è ai margini dell'ambito "Parco del Monte Moria" e ne costituisce un punto d'accesso ai percorsi interni al Parco.</p> <p>Sub b:</p> <p>- L'area già nel 2003, non presentava alcuna caratteristica di "area forestale". Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANR – 16 a/b.</p>	<p>- l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili;</p> <p>- la compatibilità delle nuove individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;</p> <p>tenendo conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 nonché delle disposizioni del PTCP relative ai criteri insediativi (art.66) e garantendo la coerenza con gli indirizzi e le raccomandazioni formulate per le Unità di paesaggio di appartenenza,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in sede di controdeduzione non è stata prodotta alcuna analisi a supporto dell'inserimento dell'ambito,</li> </ul> <p>si provveda a stralciare l'ambito ANR 16 sub b Selva modificando gli elaborati di Piano interessati dallo stesso.</p> <p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> per l'ambito <b>ANR 16 sub b Selva</b></p> <p>Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto di seguito evidenziato.</p> <p>Premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'"ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP" (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			C.P. n. 292 del 29.12.2011, la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) è subordinata alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.8 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 16 sub b Selva sembra ricadere almeno parzialmente. Nel caso l'ambito fosse caratterizzato anche solo parzialmente dall'area forestale, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art.17 delle NTA di PSC, da richiamarsi nella Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti".
<b>60</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 17 Levei</b> , si evidenzia che, essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", lungo il confine sud, come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) La formazione lineare non è interessata dall'intervento. Renderemo graficamente più leggibile la Tav.3.3 Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e degli approfondimenti effettuati, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR 17 Levei, come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire.
<b>61</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 21 Rocchetta</b> , si evidenzia che, essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua	L'area già nel 2003, non presentava alcuna caratteristica di "area forestale". Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANR – 21	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto segue. Premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	Rocchetta.	vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'“ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP” (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, l'ammissibilità dell'area ai fini edificatori e la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) sono subordinate alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.8 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 21 sembra ricadere almeno parzialmente. Nel caso l'ambito fosse caratterizzato anche solo parzialmente dall'area forestale, si integri la Scheda norma, alla sezione “Caratteri fisici e condizionamenti” richiamando il rispetto di cui all'art.17 delle NTA di PSC.
<b>62</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 22 Rocchetta</b> , si evidenzia quanto segue: - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito; - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una “area forestale”, come individuata sulla “Tavola dei vincoli”, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) - L'ambito è già servito da accesso; - l'area già nel 2003, non presentava alcuna caratteristica di “area forestale”. Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANR – 22 Rocchetta.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulla Tav. PSC 3.1.b e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR 22 Rocchetta, come “Tessuto consolidato – ambito residenziale” da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			Inoltre, premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'"ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP" (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) è subordinata alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.8 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 22 sembra ricadere almeno parzialmente. Nel caso l'ambito fosse caratterizzato anche solo parzialmente dall'area forestale, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art.17 delle NTA di PSC (da richiamarsi nella Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" nel caso venga riportata nel RUE).
<b>63</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 24 Villa d'Arda</b> , fermo restando che la controdeduzione comunale non potrà prescindere da quanto rilevato con la specifica riserva contenuta nella sezione Aspetti geologicoambientali e sismici, si evidenzia quanto segue: - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito; - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) - L'ambito è già servito da accesso; - l'area già nel 2003, non presentava alcuna caratteristica di "area forestale". Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANR – 24 Villa d'Arda.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve n.49 e n.157, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulla Tav. PSC 3.1.b e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR 24 Villa d'Arda, come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa schede norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.		del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire. Inoltre, premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'"ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP" (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) è subordinata alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopracitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.9 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 24 sembra ricadere almeno parzialmente (anche la scheda norma rileva la presenza di un'area forestale). Nel caso l'ambito fosse caratterizzato anche solo parzialmente dall'area forestale, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art.17 delle NTA di PSC (da richiamarsi nella Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" nel caso venga riportata nel RUE).
<b>64</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 25 Villa d'Arda</b> , fermo restando che la controdeduzione comunale non potrà prescindere da quanto rilevato con la specifica riserva contenuta nella sezione Aspetti geologicoambientali e sismici, si provveda a verificare l'accessibilità all'ambito.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) L'ambito è già servito da accesso.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e degli approfondimenti effettuati, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve n.49 e n.157, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – ANR

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			25 Villa d'Arda, come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire.
<b>65</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 26 Case Nuove</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti; - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>66</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 27 Teruzzi</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti; - essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.		
<b>67</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 28 Teruzzi</b> , si evidenzia che, essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.)	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, nonostante non siano stati effettuati gli approfondimenti necessari previsti dal comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P. al fine della compatibilità dell'ambito ANR 28 Teruzzi rispetto alle caratteristiche paesaggistiche presenti, considerato che lo stesso è di esigue dimensioni ed è stato inserito all'interno del territorio urbanizzato, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, lo si ritiene assentibile e si condiziona l'intesa alla sua riclassificazione (sulle Tavole PSC 3.1.c e nell'elaborato PSC 3.2) come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire. Considerato che l'ambito è ubicato nelle zone di interesse paesaggistico ambientale di cui all'art.15 del PTCP, come definite sulla Tavola dei vincoli, al fine della tutela delle caratteristiche paesaggistiche, si raccomanda il rispetto, in sede attuativa, delle

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			disposizioni di cui all'art.22 di PSC (da richiamarsi nella Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" nel caso venga riportata nel RUE).
<b>68</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) – <b>ANR 29 I Budelli</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti; - essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P. e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC; - risulta necessario verificare l'accessibilità all'ambito.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) - La formazione lineare non interferisce con l'ambito. Renderemo graficamente più leggibile la Tav.3.3; - l'ambito è già servito da accesso. Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANR – 29 I Budelli.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, nonostante non siano stati effettuati gli approfondimenti necessari previsti dal comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P. al fine della compatibilità dell'ambito ANR 29 I Budelli rispetto alle caratteristiche paesaggistiche presenti, considerato che lo stesso è di esigue dimensioni ed è stato inserito all'interno del territorio urbanizzato, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, lo si ritiene assentibile e si condiziona l'intesa alla sua riclassificazione (sulle Tavole PSC 3.1.c e nell'elaborato PSC 3.2) come "Tessuto consolidato – ambito residenziale" da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa scheda norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire. Considerato che l'ambito è ubicato nelle zone di interesse paesaggistico ambientale di cui all'art.15 del PTCP, come definite sulla Tavola dei vincoli, al fine della tutela delle caratteristiche paesaggistiche, si raccomanda il rispetto, in sede attuativa, delle disposizioni di cui all'art.22 di PSC (da richiamarsi nella Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" nel caso venga riportata nel RUE).
<b>69</b>	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	ANR (tipo turistico-ricettivo) – <b>ANR 08 Malvisi</b> , si evidenzia che, essendo parzialmente interessato dalla presenza di una “area forestale”, come individuata sulla “Tavola dei vincoli”, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.		
70	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – <b>ANR 10 Malvisi</b> , si evidenzia che, essendo ubicato all'interno dell'ambito “Parco del Monte Moria”, come individuato sulla “Tavola dei vincoli”, la sua ammissibilità deve essere verificata in riferimento alle disposizioni di tutela relative al “Parco” citate nella “Scheda dei vincoli”.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>
71	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – <b>ANR 23 Santa Franca</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti; - essendo ubicato in una zona individuata dal PTCP come “limite storico all'insediamento umano stabile”, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.7 del Piano provinciale. Con l'inserimento dell'ambito	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 1 dell'art.7 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti.		
<b>Sistema degli insediamenti urbani e territorio urbanizzabile- ambiti specializzati per attività produttive</b>			
<b>72</b>	L'art.64 "Disposizioni generali per il sistema insediativo" delle Norme del PTCP 2007, al comma 10, dispone che al fine di monitorare lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici generali e provvedere alla redazione di bilanci della pianificazione territoriale ed urbanistica, nel PSC deve essere indicato il <b>dimensionamento complessivo</b> , non solo residenziale ma anche <b>produttivo</b> del Piano; si integri pertanto l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa sulla base delle disposizioni di cui all'art.74 del PTCP vigente e dei dati più recenti contenuti nel QC; si evidenzi inoltre la superficie territoriale relativa agli insediamenti produttivi esistenti.	Si integra l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa a seguito dell'aggiornamento a dati recenti nel Q.C.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Considerate le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa al recepimento di quanto evidenziato con la riserva, anche in considerazione delle modifiche agli ambiti da effettuarsi in riferimento alle valutazioni conclusive di cui al presente allegato.
<b>73</b>	Si provveda a riformulare la disciplina relativa agli ambiti specializzati per attività produttive di PSC (art.53, 54 e 57), in riferimento agli artt. A-13 e A-14 della L.R. n. 20/2000 e in attuazione delle direttive degli artt. 84, 87, 88 e 89 del PTCP.	Erroneamente sono stati definiti "specializzati" sia nelle Norme che in legenda (v. Tavv. Poccone) gli ambiti per attività produttive, ma non esistono ambiti specializzati, come meglio descritto nell'aggiornamento del Q.C., pertanto nell'Art.54 come nelle Legende degli elaborati cartografici viene eliminata la parola "specializzate".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Viste le argomentazioni di controdeduzione comunale e considerate le modifiche effettuate, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.43, si condiziona l'intesa alla riformulazione della disciplina relativa agli ambiti specializzati per attività produttive, definiti dal PSC "Ambiti per attività produttive" (nonostante l'eliminazione in sede di controdeduzione del termine "specializzati", gli insediamenti produttivi presenti nel territorio comunale devono fare comunque riferimento alle disposizioni di cui all'art. A-13 della LR20), in riferimento all'A-14 della L.R. n. 20/2000 e in attuazione delle direttive dell'art.88 del PTCP;

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			secondo le disposizioni di cui all'art.A-14, il Comune può realizzare i nuovi ambiti per attività produttive di rilievo comunale come aree ecologicamente attrezzate o può trasformare quelli esistenti in apea.
<b>74</b>	Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – <b>ANP 01 Morfasso</b> , si evidenzia che, essendo interessato dalla presenza di una "formazione lineare", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P. e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	La formazione lineare non interferisce con l'ambito. Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ANP – 01 Morfasso.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le controdeduzioni comunali, si accorda l'intesa con le seguenti precisazioni: si integri la scheda norma individuando nell'estratto cartografico la formazione lineare come riportata sulla Tavola dei vincoli ed evidenziando nella sezione Caratteri fisici e condizionamenti la presenza del suddetto elemento per il quale l'art.17 delle NTA prescrive la tutela.
<b>75</b>	Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – <b>ANP 02 Labè</b> , si evidenzia quanto segue: - l'ambito presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.66 "Criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti" del PTCP; secondo le disposizioni del suddetto articolo, gli ambiti per i nuovi insediamenti devono essere collocati in aree limitrofe al territorio urbanizzato, tenendo conto della accessibilità ai servizi primari e secondari e ai servizi di trasporto collettivo; - il Piano individua l'ambito nel territorio urbanizzabile, assegnando al RUE la sua attuazione tramite intervento edilizio diretto con Permesso di costruire; si evidenzia che l'assegnazione al RUE di previsioni che, seppur di modesta estensione, risultano individuate come territorio urbanizzabile, pone problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.29 della L.R.20/2000 ed i contenuti della Circolare	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	RER prot. PG/2010/23900 del 01/02/2010, punto 3.4.5 dell'Allegato. Tale possibilità inoltre non è prevista a livello normativo (art.57 di PSC). Si provveda pertanto a verificare tali incongruenze.		
<b>76</b>	Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – <b>ANP 03 Caselle</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato in adiacenza di un tratto individuato come viabilità panoramica sulla "Tavola dei vincoli", in recepimento del PTCP, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.32 delle NTA di PSC; - essendo ubicato lungo un crinale individuato sulla "Tavola dei vincoli", in recepimento del PTCP, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.27 delle NTA di PSC.	Trattasi di conferma di area già introdotta nel P.R.G. Non accolta.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Premesso che in sede di controdeduzione comunale non è stata effettuato alcun approfondimento rispetto alla presenza delle tutele del PTCP presenti relativamente all'ambito (viabilità panoramica e crinale), si evidenzia quanto segue. Pur prendendo atto che tale previsione era già presente nel PRG vigente, vista la relativa collocazione in territorio rurale e la mancanza o carenza di dotazioni territoriali ad essa connesse (reti/impianti tecnologici e servizi pubblici, etc.), necessarie ai sensi dell'art.66 del PTCP, anche alla luce della nuova legge urbanistica regionale LR24/2017, il cui obiettivo è il consumo di suolo a saldo zero, si rivaluti tale scelta, anche rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 28 del PTCP.
<b>Aspetti commerciali</b>			
<b>77</b>	<b>Elaborato: QC1 – Relazione illustrativa</b> Negli elaborati del Quadro Conoscitivo è mancante la caratterizzazione della rete commerciale comunale, probabilmente costituita da esercizi di vicinato quasi esclusivamente localizzati nel capoluogo. Occorre, quindi, procedere all'illustrazione dell'assetto della rete distributiva esistente sul territorio comunale, generalmente effettuata in termini di: numero di esercizi presenti e di dotazione di superficie di vendita ogni mille abitanti, ed in funzione della tipologia	Si riconferma che la rete commerciale comunale, è costituita da esercizi di vicinato quasi esclusivamente localizzati nel capoluogo. L'argomento sarà illustrato nel Q.C. Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'elaborato QC1 – Relazione illustrativa è stata integrato con l'analisi SWOT riferita al settore del commercio al dettaglio. In accordo con le integrazioni effettuate, occorre completare anche il testo con un paragrafo che descriva l'assetto della rete distributiva esistente sul territorio comunale, corredandola da una tavoletta grafica nella quale siano individuati gli esercizi commerciali esistenti nel comune. Inoltre, dovrà essere precisato il numero di esercizi presenti e la relativa dotazione (superficie di vendita ogni mille abitanti) in funzione del settore merceologico

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	dimensionale (esercizi di vicinato, medio-piccole strutture di vendita, mediograndi strutture di vendita) e del settore merceologico (alimentare e non alimentare). Infine, risulta necessario chiarire quali siano gli elementi di criticità e di potenzialità relativi al settore del commercio, al fine di definire le più idonee azioni di Piano.		(alimentare e non alimentare).  Infine, occorre precisare meglio il fenomeno dell'evasione di spesa evidenziato nell'ambito dell'analisi SWOT.
<b>78</b>	<b>Elaborati di Progetto di Piano</b> La disciplina sul commercio al dettaglio in sede fissa è inserita nell'Allegato alle NTA del PSC "Schede norma di riferimento". Dalla lettura dello stesso si desume che: - negli ambiti per nuovi insediamenti – ANR possono essere insediati esercizi di vicinato; - negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale – ANP risultano insediabili "attività commerciali al dettaglio, limitatamente agli esercizi di interesse occasionale, genericamente indicati in due settori merceologici (vendita prodotti alimentari e vendita di prodotti non alimentari), con superficie massima di vendita di mq. 150"; - nel Piano di recupero turistico-residenziale PR/TR sono ammissibili esercizi di vicinato. Occorre completare gli elaborati di progetto del PSC/POC mediante: - l'individuazione delle aree idonee per l'insediamento di esercizi commerciali (a livello descrittivo, normativo e/o cartografico), - la formulazione di norme relative al possibile insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento all'insediabilità di esercizi di vicinato, medio-piccole e medio-grandi	Esistono e sono previste solo esercizi di vicinato negli ambiti residenziali ed "attività commerciali al dettaglio, limitatamente agli esercizi di interesse occasionale, genericamente indicati in due settori merceologici (vendita prodotti alimentari e vendita di prodotti non alimentari), con superficie massima di vendita di mq. 150" negli Ambiti per attività produttive.  Non esistono e non sono previste medie e/o grandi strutture di vendita, pertanto non occorre completare gli elaborati di progetto del PSC/POC. Non accolta.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Si prende atto delle controdeduzioni comunali, evidenziando che l'obiettivo della riserva era quello di migliorare la stesura ed agevolare la lettura degli elaborati di PSC, in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore vigente.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>strutture, articolate per settore merceologico (alimentare e non alimentare), tenendo conto della recente normativa di settore sulla liberalizzazione del settore commerciale, in base alla quale costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."</p> <p>Le scelte progettuali comunali inerenti alla pianificazione commerciale devono, pertanto, essere tradotte negli elaborati di PSC/POC in oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., che rendano potenzialmente inidonee alcune porzioni del territorio comunale all'insediamento di determinate tipologie di strutture di vendita.</p> <p>Si rammenta, infine, la facoltà da parte del Comune di inserire, all'interno dell'articolato normativo del PSC, una specifica disciplina definita ai sensi dell'art. 97 delle Norme del PTCP e dell'art. 10 della L.R. 14/1999, finalizzata alla salvaguardia, alla tutela ed alla valorizzazione degli esercizi commerciali esistenti e/o di quelli con particolare valenza storica, artistica, ecc., e di una normativa indirizzata alla promozione delle attività commerciali nelle aree rurali o nei centri minori (ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 14/1999).</p>		
<b>Dotazioni territoriali</b>			

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
79	Relativamente alle <b>attrezzature e spazi collettivi</b> , si evidenzia quanto segue: - nella verifica delle dotazioni territoriali devono essere considerati gli abitanti effettivi e quelli potenziali, secondo le definizioni di cui al comma 8 dell'art.A-24 della L.R.20/2000, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 73 del PTCP; relativamente agli abitanti effettivi si considerino i dati più recenti disponibili, aggiornando il Quadro Conoscitivo sezione Sistema Economico e Sociale; in riferimento a quanto sopra evidenziato si integri l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa con il dimensionamento dei servizi e si verichino inoltre rispetto alle disposizioni citate, le dotazioni previste nelle schede-norma; - risulta necessario integrare l'art.58 di PSC al fine di renderlo pienamente conforme all'art. A-24 della L.R.20/2000 e di formulare una specifica disciplina per le attrezzature e spazi collettivi di iniziativa privata che non concorrono alla definizione degli standard ai sensi di cui all'art.A-22 della L.R.20/2000.	A seguito di aggiornamento di Q.C. e delle controdeduzioni, sarà integrato l'elaborato PSC/POC 1 Relazione illustrativa e PSC/POC 02 Norme. Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.47, si condiziona l'intesa al recepimento di quanto richiesto con la riserva al punto 1.
80	Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – <b>ACc 01 a/b/c/d Morfasso</b> , si evidenzia che, essendo interessato dalla presenza di "aree forestali" e "formazioni lineari", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	A seguito di verifica si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ACc 01 a/b/c/d - Morfasso.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le controdeduzioni comunali, si accorda l'intesa con la seguente precisazione: si integri la scheda norma relativa all'ambito ACc 01 a/b/c/d Morfasso, individuando nell'estratto cartografico le aree forestali e le formazioni lineari, come riportate sulla Tavola dei vincoli.
81	Relativamente all'Ambito <b>per attrezzature e</b>		<b>INTESA CONDIZIONATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p><b>spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – ACc 02 Morfasso</b>, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella scheda-norma l'ambito risulta articolato in sub-ambiti, mentre sulla Tav. PSC 3.1.b e nell'elaborato PSC 3.2, tale articolazione non è presente; si elimini pertanto tale difformità;</li> <li>- essendo ubicato in una "zona di valenza ambientale locale", individuata dal PTCP (ma non dal PSC, vd. precedente specifica riserva relativa alla Tavola dei vincoli), è soggetto alle disposizioni dettate dagli artt.15 e 17; infatti in assenza di approfondimenti da parte del Comune di tali zone, previsti per le zone di valenza locali, nelle stesse si applica la disciplina relativa alle zone di interesse paesaggisticoambientale.</li> </ul> <p>Si verifichi l'ammissibilità degli interventi previsti per l'ambito rispetto alle citate disposizioni del Piano provinciale, e in caso di incompatibilità, si analizzi in modo approfondito il territorio interessato dall'ambito al fine di richiamare il comma 12 dell'art.15 del PTCP, motivando i requisiti specificatamente previsti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essendo parzialmente interessato dalla presenza di una "area forestale", come individuata sulla "Tavola dei vincoli", la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art.8 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La difformità negli elaborati cartografici sarà eliminata.</li> <li>- L'ammissibilità dell'intervento è stato verificato in quanto trattasi di recepimento di Piano di coltivazione, di ripristino ambientale e di funzioni collettive già previsto in PRG vigente e peraltro già convenzionato con l'Ente avente la concessione mineraria. Non accolta.</li> <li>- A seguito di verifica l'"area forestale" non è presente si integra la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiorna e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e 3.3 oltre la Scheda ACc 02 - Morfasso.</li> </ul>	<p>Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si condiziona l'intesa a quanto segue.</p> <p>Premesso che il Comune non ha effettuato la revisione della perimetrazione relativa all'assetto vegetazionale di cui alle tavole A2 del PTCP (possibile ai sensi dell'art.8 comma 12 del medesimo Piano provinciale), al fine di proporre con riferimento al contesto locale, motivate modifiche, secondo la metodologia indicata nell'"ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO IN ATTUAZIONE DEL PTCP" (Schede Assetto agricolo forestale) allegato alla deliberazione C.P. n. 292 del 29.12.2011, l'ammissibilità dell'area ai fini edificatori e la modifica della Tavola dei vincoli (perimetrazione area forestale) sono subordinate alla verifica, da effettuarsi secondo i contenuti dell'atto sopraccitato, dell'assenza dell'area forestale individuata sulla Tav.A2.8 del PTCP, all'interno della quale l'ambito ANR 21 sembra ricadere almeno parzialmente. Nel caso l'ambito fosse caratterizzato anche solo parzialmente dall'area forestale, si integri la Scheda norma, alla sezione "Caratteri fisici e condizionamenti" richiamando il rispetto di cui all'art.17 delle NTA di PSC.</p>
82	<p>Relativamente agli Ambiti per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – <b>ACc 03 I Rabbini</b> e <b>ACc 04 I Rabbini</b>, si evidenzia che, essendo interessati dalla presenza di "aree forestali", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", la loro attuazione è subordinata al</p>	<p>A seguito di verifica le "aree forestali" sono presenti in una piccola porzione a Nord dell'Ambito ACc 03, mentre per quanto riguarda l'Ambito ACc 04 trattasi di verde rado, si integra la Scheda in oggetto con foto satellitare, si aggiornano e si modificano, le Tavv. 3.1 - 3.2 e</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Considerate le controdeduzioni comunali, si accorda l'intesa con la seguente precisazione: si integrino le schede norma relative agli ambiti ACc 03 I Rabbini e ACc 04 I Rabbini individuando nell'estratto cartografico le aree forestali come riportate sulla</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	3.3 oltre lle Schede ACc 03 e 04 – I Rabbini.	Tavola dei vincoli ed evidenziando nella sezione Caratteri fisici e condizionamenti la presenza delle suddette aree per le quali l'art.17 delle NTA prescrive la tutela.
83	Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – <b>ACc 05 Malvisi</b> , si evidenzia che essendo interessato dalla presenza di “formazioni lineari”, come individuate sulla “Tavola dei vincoli”, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	L'ambito di modesta entità per la sua ubicazione, sarà ricompreso nella perimetrazione del territorio urbanizzato secondario (v. controdeduzione 49.) La formazione lineare non interferisce con l'ambito. Si integra la relazione QC e la Scheda in oggetto con foto satellitare.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale e degli approfondimenti effettuati, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.49, si condiziona l'intesa alla riclassificazione (sulle Tavole PSC 3.1.a/b/c e nell'elaborato PSC 3.2) dell'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa comunale) ACc – ACc 05 Malvisi, come “Tessuto consolidato – ambito per attrezzature e spazi collettivi” da attuarsi attraverso il RUE con intervento edilizio diretto. Di conseguenza la relativa schede norma contenuta nell'elaborato PSC/POC 2 deve essere stralciata; la stessa potrà essere riportata all'interno del RUE in riferimento ad una specifica articolazione dei tessuti consolidati che il medesimo strumento potrà definire. Nella Scheda dovrà essere inserito nella sezione “Caratteri fisici e condizionamenti”, il rispetto delle disposizioni relative alla tutela delle formazioni lineari presenti sull'ambito.
84	Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – <b>ACp 01 Morfasso</b> , si evidenzia che essendo interessato dalla presenza di “formazioni lineari”, come individuate sulla “Tavola dei vincoli”, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del P.T.C.P, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
85	Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – <b>ACp 03 Cà Ciancia</b> , si evidenzia che essendo parzialmente interessato dalla presenza di “aree forestali”, come individuate sulla “Tavola dei vincoli”, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>
86	Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – <b>ACp 04 Cà Ciancia</b> , si evidenzia che essendo interessato dalla presenza di “aree forestali”, come individuate sulla “Tavola dei vincoli”, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b>
87	Relativamente all'Ambito per attrezzature e spazi collettivi (ad iniziativa privata) ACp – <b>ACp 05 Madonna del Monte</b> , si evidenzia quanto segue: - essendo ubicato in una zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale, come individuata sulla Tavola dei vincoli, presenta problemi di compatibilità con le disposizioni di cui all'art.15 del P.T.C.P. e con quelle di cui all'art.22 di PSC. Con l'inserimento dell'ambito sarebbe stato necessario analizzare in modo approfondito il territorio interessato, ai fini di poter richiamare il comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P., motivando i requisiti specificatamente previsti; - essendo interessato dalla presenza di “aree forestali”, come individuate sulla “Tavola dei vincoli”, la sua attuazione è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP,	L'area è individuata all'inizio del Parco provinciale, in prossimità della chiesa presente a poca distanza dal rifugio di Monte Moria, lungo la strada provinciale, i tracciati di trekking consolidati ed i nuovi tracciati in progetto dell'ippovia e della Strada dei Mulini. A seguito di verifica di compatibilità, si ribadisce che le strutture presenti sono consolidate ed a supporto delle manifestazioni ludiche che vengono svolte nell'ambito del Parco. La necessità oggi è quella di normare le stesse per decoro e sicurezza, pertanto l'ambito, di modesta entità, rientra a tutti gli effetti nella gestione del Parco e sarà prevista all'interno del Regolamento Urbanistico Edilizio. L'area interessata è uno spiazzo circondato da area forestale. Si integra la Scheda in oggetto	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, nonostante non siano stati effettuati gli approfondimenti necessari previsti dal comma 12 dell'art.15 del P.T.C.P. al fine della verifica di compatibilità dell'ambito Acp 05 Madonna del Monte rispetto alle caratteristiche paesaggistiche presenti, considerate le esigue dimensioni e le funzioni insediabili, lo si ritiene comunque assentibile.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.	con foto satellitare.	
<b>PIANO OPERATIVO COMUNALE</b>			
<b>Elaborati costitutivi del POC</b>			
88	Nel POC è necessario predisporre un'agenda, come dispone l'art.30 comma 2, lett. f-bis della L.R.20/2000, attinente all'attuazione del Piano, che indichi tempi, risorse e soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali e alle infrastrutture per la mobilità, coordinandosi con il Programma triennale delle opere pubbliche; si integrino gli elaborati di Piano in riferimento a quanto evidenziato.	Considerata la caratteristica demografica del territorio (residenti e/o residenti all'estero) ed il naturale sviluppo dei centri urbani, nonché le dotazioni territoriali già in essere (che sono solo da potenziare) e ricomprese nelle previsioni di Piano, non è possibile dare una cronologia attuativa. Pertanto si sottolinea che l'apparato normativo di POC è coerente con quanto dispone l'art.30 della L.R. 20/2000	<b>INTESA ACCORDATA</b>
89	Relativamente alle Norme di POC contenute nell'elaborato "PSC/POC 2 – Norme Tecniche di Attuazione", oltre a quanto espresso in merito alla conformità delle stesse con il PSC e con le normative regionali vigenti ed il PTCP in merito a specifiche tematiche, si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le norme di POC devono essere conformi alle disposizioni di PSC e di RUE, con i quali devono coordinarsi e devono essere coerenti con i compiti assegnati allo strumento dal PSC, disciplinando non solo le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione ma anche quelle di conservazione e di valorizzazione del territorio;</li> <li>• si integri l'articolato normativo in riferimento a quanto disposto dall'art.31 della L.R.20/2000;</li> <li>• si integri l'articolato normativo al fine di disciplinare interventi/previsioni di POC che non rientrano nella disciplina degli ambiti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le norme di POC sono conformi alle disposizioni di PSC e di RUE anche in considerazione della struttura particolare dello strumento tecnico di pianificazione, in ogni caso verrà fatto un adeguamento in funzione dell'aggiornamento richiesto dalle riserve di cui sopra;</li> <li>• accolta;</li> <li>• nell'apparato normativo generale sono già definiti: modalità, criteri, obiettivi e funzioni. Nei successivi POC sarà definita relativa</li> </ul>	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	oggetto di Scheda.	disciplina per gli ambiti non oggetto di Scheda.	
<b>Dimensionamento delle previsioni insediative</b>			
90	Il <b>dimensionamento del POC</b> , riportato nel capitolo 2 della Parte dedicata al POC dell'elaborato PSC/POC 1 – Relazione Illustrativa, deve essere rivisto sulla base delle direttive di cui agli artt. 64, 73 e 74 del PTCP ed in riferimento alle disposizioni di cui all'art.8 delle NTA dedicate al POC e ai contenuti del PSC come modificati in riferimento alle specifiche riserve. Il dimensionamento, espresso in stanze ed abitazioni, deve essere finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e di quello aggiuntivo per il quinquennio di validità del POC, come definiti dal PSC e dall'art.73 del Piano provinciale, in considerazione delle effettive condizioni di realizzabilità definite ai sensi dell'art.30 comma 2 della L.R.20/2000, tenendo conto, applicando un criterio di gradualità, del recupero del patrimonio esistente dismesso o degradato secondo quanto definito dal PSC ai sensi dell'art. 64, comma 2 del PTCP. Ai sensi dell'art.64 (comma 10) del PTCP, si evidenzino nell'elaborato PSC/POC 1, sia le quantità insediative poste in attuazione che quelle ancora disponibili.	Il <b>dimensionamento del POC</b> verrà rivisitato anche in funzione dell'aggiornamento richiesto dalle riserve di cui sopra. Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve 47, 72 e 79, si condiziona l'intesa al recepimento di quanto richiesto con la riserva.
<b>Edilizia residenziale sociale</b>			
91	Ai sensi dell'art. A-6-bis comma 4 della L.R.20/2000, il POC nel disciplinare gli interventi di trasformazione, deve, in conformità a quanto disposto dall'art.A-6-ter dell'Allegato alla	Non si accoglie e si deroga a tale disposizione secondo quanto specificatamente giustificato dai risultati del QC aggiornato e integrato in merito al fabbisogno complessivo abitativo e nello	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle riserve n.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	L.R.20/2000, specificare il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da realizzare, e disciplinarne l'attuazione, assicurando la sostenibilità complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione degli stessi; risulta pertanto necessario recepire le disposizioni di cui al citato Art. A-6-bis della L.R.20/2000, integrando gli elaborati di POC.	specifico di alloggi di edilizia residenziale sociale.	37 e n.46, si accorda l'intesa.
<b>Previsioni di POC</b>			
<b>92</b>	Relativamente all'ambito da riqualificare <b>LA ROCCA – PR/TR01</b> , e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, richiamando la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC, si evidenzia quanto segue: - la tabella relativa ai dati dimensionali contenuta nella scheda, non è pertinente all'ambito in oggetto; - gli interventi edilizi previsti devono fare riferimento alla normativa vigente; risulta opportuno inserire un richiamo alla normativa di RUE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La tabella indica l'area complessiva della zona già recepita dal PRG sulla quale era già previsto un Piano di recupero;</li> <li>- Accolta.</li> </ul> Si integra la scheda in oggetto anche con foto satellitare.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.48.
<b>93</b>	Relativamente agli Ambiti per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) <b>ANR 09 Malvisi, ANR 11 Malvisi, ANR 21 Rocchetta, ANR 27 Teruzzi</b> e alle relative schede contenute nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiamano le precedenti riserve formulate in merito ai contenuti di PSC.	Gli Ambiti per nuovi insediamenti ANR (tipo residenziale) <b>ANR 09 Malvisi, ANR 11 Malvisi, ANR 27 Teruzzi</b> saranno stralciati. Per l'Ambito <b>ANR 21 Rocchetta</b> , si rimanda alla controdeduzione <b>61</b> .	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Relativamente all'Ambito ANR 21 Rocchetta, si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.61; eventuali integrazioni effettuate alla Scheda norma relativa all'ambito dovranno essere apportate anche alla Scheda Operativa. In merito agli Ambiti ANR 09 Malvisi, ANR 11 Malvisi, ANR 27 Teruzzi, prendendo atto delle controdeduzioni comunali e richiamando le valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			alle riserve n.53, 54 e 66, si accorda l'intesa.
94	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – <b>ANR 08 Malvisi</b> , e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, richiamando la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC, si evidenzia che i contenuti della scheda non sono pertinenti all'ambito oggetto della medesima.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le controdeduzioni comunali, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.69, si accorda l'intesa.
95	Relativamente all'Ambito per nuovi insediamenti ANR (tipo turistico-ricettivo) – <b>ANR 10 Malvisi</b> , e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiama la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC.	Area stralciata	<b>INTESA ACCORDATA</b> Considerate le controdeduzioni comunali, richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.70, si accorda l'intesa.
96	Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – <b>ANP 01 Morfasso</b> , e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, richiamando la precedente riserva formulata in merito ai contenuti di PSC, si evidenzia che i contenuti della sezione Principi progettuali della scheda non sono pertinenti all'ambito oggetto della medesima.	Si rimanda alla controdeduzione <b>74</b> . I principi progettuali della scheda a nostro avviso sono pertinenti, saranno specificati più dettagliatamente.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Ribadendo il contenuto della riserva, si condiziona l'intesa alla modifica del contenuto della sezione "Principi progettuali" della scheda operativa relativa Ambito ANP 01 Morfasso, in quanto non pertinenti (si tratta di ambito residenziale). La scheda operativa deve inoltre essere integrata in riferimento alla scheda norma dell'ambito (come modificata secondo le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.74), evidenziando nella sezione Caratteri fisici e condizionamenti la presenza di formazioni lineari per le quali l'art.17 delle NTA prescrive la tutela.
97	Relativamente all'Ambito specializzato per attività produttive di rilievo comunale – <b>ANP 03 Caselle</b> , e alla relativa scheda contenuta nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiama la precedente riserva formulata in merito ai	Si rimanda alla controdeduzione <b>76</b> .	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 76.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	contenuti di PSC.		
98	Relativamente agli Ambiti per attrezzature e spazi collettivi, ad iniziativa comunale ACc – <b>ACc 02 Morfasso</b> , ed ad iniziativa privata ACp – <b>ACp 01 Morfasso</b> e alle relative schede contenute nell'elaborato POC 4.1 – Schede Operative, si richiamano le precedenti riserve formulate in merito ai contenuti di PSC.	Relativamente agli Ambiti per attrezzature e spazi collettivi, ad iniziativa comunale ACc – <b>ACc 02 Morfasso</b> , si rimanda alla controdeduzione <b>81</b> . Mentre l'Ambito per attrezzature e spazi collettivi, ad iniziativa comunale ACp – <b>ACp 01 Morfasso</b> è stato stralciato.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Relativamente all'Ambito ACc 02 Morfasso, si richiamano le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 81; eventuali integrazioni effettuate alla Scheda norma relativa all'ambito dovranno essere apportate anche alla Scheda Operativa. In merito all'Ambito Acp 01 Morfasso, prendendo atto delle controdeduzioni comunali e richiamando le valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.84, si accorda l'intesa.
99	Considerata la previsione di POC di nuovi itinerari turistici, con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, si osservino le direttive di cui all'art.104 commi 5 e 6 del PTCP.	Non pertinente, i nuovi itinerari turistici sono finalizzati al recupero della sentieristica storico-consolidata e non rientrano nella direttiva di cui all'art.104 commi 5 e 6 del PTCP.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>Dotazioni territoriali</b>			
100	Risulta necessario che nel POC sia presente un elaborato che costituisca un quadro di riferimento relativo all'intero territorio comunale, con l'individuazione delle dotazioni territoriali che verranno realizzate nel periodo di validità dello strumento e la programmazione e definizione delle priorità, attraverso una specifica Agenda di Attuazione, articolando le dotazioni territoriali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R.20/2000, e recepito nel PSC, in Attrezzature e spazi collettivi, Infrastrutture per l'urbanizzazione e dotazioni ecologico-ambientali, evidenziando il contributo perequativo definito. Premesso ciò si provveda ad integrare gli elaborati di Piano (parte POC), modificando "Documento programmatico per la		<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante in sede di controdeduzione sia stata accolta la riserva di cui al punto 1 e all'ultimo periodo, gli elaborati non sono stati modificati; pertanto si condiziona l'intesa al recepimento di quanto richiesto.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>qualità urbana" (D.P.Q.U.) al fine di implementarne i contenuti, sulla base di quanto in seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto ad attrezzature e spazi collettivi, la L.R.20/2000 art.A-24 comma 7 e il PTCP art.75 comma 2, e l'art. 58 del PSC, assegnano al POC i seguenti compiti: articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC avendo riguardo alle diverse tipologie di servizi, programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi ed individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate nel corso dell'arco di tempo della propria validità. In sede di programmazione delle attrezzature e spazi collettivi, si deve comunque tenere conto degli obiettivi di PSC;</li> <li>• ai sensi dell'Art.A-23 comma 6 della L.R.20/2000 e dell'art.73 del PSC, la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti è subordinata all'esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (impianti e reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti); ad esempio per quanto riguarda le linee elettriche, nel POC devono essere localizzate le linee e gli impianti che si intende realizzare nell'arco temporale di 5 anni, non solo in quanto costituiscono opere di interesse pubblico da attuare nel territorio,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accolta</li> <li>• Le previsioni all'interno del Piano Operativo Comunale (POC) sono da attuare tramite uno o più Piani Urbanistici Attuativi (PUA), all'interno di quest'ultimi saranno previste la contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture. Non accolta.</li> </ul>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>ma anche in quanto rappresentano parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti connesse agli interventi di trasformazione edilizia disciplinati dal medesimo POC;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il PTCP all'art.65 comma 1, dispone che nelle Tavole di POC devono essere individuati interventi di compensazione ecologica (commisurati all'entità degli impatti determinati dalla ValSAT), quali interventi di compensazione legati all'attuazione di nuovi insediamenti e alla riqualificazione di insediamenti esistenti, caratterizzabili come dotazioni ecologiche ed ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. n. 20/2000; come indicato anche nell'art.52 di PSC, tali interventi possono interessare anche spazi di proprietà privata da realizzare e gestire come fasce di mitigazione ambientale di verde di rispetto ambientale.</li> </ul> <p>Inoltre si provveda a verificare, in seguito alle modifiche effettuate, sulla base della specifica riserva al PSC, dei parametri urbanistici, il calcolo delle dotazioni per abitante effettivo e potenziale, integrando l'elaborato PSC/POC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di fatto nelle "Schede" sono previste per ciascun ambito, spazi, opere ed interventi che concorreranno, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente umano, mitigandone gli impatti negativi. Dette dotazioni saranno volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. Non accolta.</li> </ul> <p>Verranno verificati, in seguito alle modifiche effettuate, il calcolo delle dotazioni per abitante effettivo e potenziale, integrando l'elaborato PSC/POC. Accolta.</p>	
101	<p>Il POC, ai sensi dell'art.30 comma 7 della L.R.20/2000 e dell'art.5 di POC, si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.</p>	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>Il POC contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico (di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati – L.R.20/2000, art.39 comma 1). In particolare il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera e disciplina altresì le modalità attuative della stessa e le dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC.</p> <p>Compete inoltre al POC la programmazione delle opere pubbliche comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validità, in coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici (L.R.20/2000 art.39 comma 2). Si integrino pertanto gli elaborati di POC alla luce di tali disposizioni, considerando i diversi interventi indicati nell'elaborato D.P.Q.U. e nelle Schede operative relative agli ambiti proposti.</p>		
<b>Sistema insediativo storico urbano e rurale – centri storici</b>			
<b>102</b>	<p>Relativamente al sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici (CS), si evidenzia quanto segue.</p> <p>Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-7 comma 5, il POC coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al miglioramento della qualità ambientale del CS;</li> <li>- alla riqualificazione del CS e allo sviluppo delle attività economiche e sociali;</li> <li>- alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio.</li> </ul>	<p>Accolta per quanto riguarda il riferimento all'art. A-7 comma 5 e 6.</p>	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>Inoltre relativamente agli insediamenti storici individuati nei PSC, il POC, ai sensi dell'art.A-7 comma 6 della L.R.20/2000, dell'art.24 comma 5 del PTC, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva. Risulta pertanto necessario recepire nelle NTA di POC tali disposizioni, coordinandone i contenuti con quelli del RUE, e valutare le problematiche inerenti il sistema insediativo storico urbano e rurale – Centri storici, nell'elaborato "D.P.Q.U.". Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-9 comma 3, il POC può inoltre, relativamente agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, individuati nel PSC, determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi; anche in questo caso si coordinino i contenuti di POC con quelli di RUE.</p> <p>Infine si evidenzia che la L.R.20/2000 indirizza il POC a prevedere interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani (L.R.20/2000, art. A-8 comma 4).</p>	<p>Ai sensi della L.R.20/2000, art. A-9 comma 3 non si ravvisa di integrare la NTA di POC in quanto ad eccezione dell'Ambito da riqualificare di località La Rocca (che peraltro prevede nella Scheda norma la realizzazione dell'intervento unitario attraverso un Piano di recupero) gli altri edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale hanno caratteristiche riconducibili ad interventi.</p> <p>Gli interventi di valorizzazione e conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani sono già previsti all'interno del RUE.</p>	
<b>Territorio rurale</b>			
103	Ai sensi dell'art. A-17 comma 9 lett.b) della L.R.20/2000, il POC al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche nelle aree di valore naturale ed ambientale, coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e	Le "Schede Norma" previste per ciascun ambito contengono già gli elementi necessari per assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche nelle aree di valore naturale ed ambientale coordinandone tutti gli interventi.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali; si integrino gli elaborati di Piano in riferimento a dette disposizioni.	Non accolta.	
<b>Perequazione urbanistica</b>			
104	I POC sono tenuti ad osservare le disposizioni dell'art.7 comma 3 della L.R.20/2000 e dell'art.77 commi 2 e 3 del PTCP in merito alle politiche di Piano perequative; si integrino gli elaborati di Piano rispetto alle disposizioni citate.	Le previsioni all'interno del Piano Operativo Comunale (POC) sono da attuare tramite uno o più Piani Urbanistici Attuativi (PUA), all'interno di quest'ultimi saranno assicurate la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri. Non accolta.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>Attività edilizia in aree parzialmente edificate</b>			
105	Si integrino le Norme di POC con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.8 della L.R.15/2013, e comunque in riferimento alle disposizioni di RUE.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>Norme tecniche di attuazione – parte dedicata al POC</b>			
106	Si modifichi il comma 3 dell'art.1 Oggetto del Piano Operativo Comunale, eliminando la precisazione "in particolare: Piano Territoriale ...", in quanto un elenco parziale comprometterebbe l'applicazione corretta della norma.	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
107	Risulta necessario modificare il contenuto di cui all'art.2 Entrata in vigore del POC – Norme abrogate -Misure di salvaguardia, richiamando le specifiche disposizioni regionali vigenti (art.12 e art.30 L.R.20/2000), evitando di duplicarne i contenuti.	Si accoglie in riferimento alle normative vigenti	<b>INTESA ACCORDATA</b>
108	Si riformulino gli articoli 13 "Ulteriori prescrizioni per la predisposizione degli strumenti attuativi" e	Si accoglie in riferimento alle normative vigenti	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	14 "Modifiche al POC", richiamando le normative vigenti e rimandando le disposizioni di dettaglio al RUE; si elimini il riferimento allo specifico Comune presente nel comma 2 dell'art.13.		
<b>109</b>	Ai sensi dell'art. 80 - Interferenze con la rete ecologica di PSC, compete al POC verificare e individuare le interferenze con la rete ecologica da eliminare o mitigare; risulta pertanto necessario integrare gli elaborati di POC in riferimento alle suddette disposizioni.	Si accoglie e si integrano le "Schede norma" anche funzione delle riserve precedenti.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ribadisce il contenuto della riserva, richiamando le valutazioni conclusive alle controdeduzioni comunali alla riserva n.31.
<b>110</b>	Risulta necessario integrare gli elaborati di POC in riferimento alle disposizioni di cui all'art.83 - Promozione del risparmio energetico e della qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi di PSC.	Si accoglie e si integrano le "Schede norma".	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>ASPETTI GEOLOGICO-AMBIENTALI E SISMICI</b>			
<b>111</b>	Tra gli <b>elaborati</b> trasmessi sono presenti due documenti normativi denominati "DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO DI DISSESTO" e "DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO SISMICO", annessi alla "PARTE GEOLOGICO-SISMICA" degli elaborati e non risultanti dalle Norme Tecniche di Attuazione, né dall'art. 3 " <i>Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale</i> " né dall'art. 14 " <i>Fattibilità geologica per le azioni di piano</i> ". Occorre pertanto valutare se eliminare tali elaborati, inserendo i relativi contenuti nel corpus normativo delle Norme Tecniche di Attuazione, come richiesto nella specifica riserva a cui si rinvia, oppure mantenerli come appendici autonome provvedendo però in questo caso alle opportune integrazioni degli elenchi citati.	I documenti normativi denominati "DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO DI DISSESTO" e "DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO SISMICO", annessi alla "PARTE GEOLOGICO-SISMICA" saranno inglobati nel corpus normativo delle Norme Tecniche di Attuazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
112	Gli elaborati relativi alla "MICROZONAZIONE SISMICA" risultano indicati solo all'art. 14 "Fattibilità geologica per le azioni di piano" delle Norme Tecniche di Attuazione, ma non nell'art. 3 "Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale" delle medesime. Risultano inoltre indicati nell'elaborato "Disciplina specifica rischio sismico". Si chiede al Comune di integrare l'art. 3 comprendendo l'insieme di tutti gli elaborati di Piano, evitando ripetizioni in altre parti del documento.	Gli elaborati relativi alla MICROZONAZIONE SISMICA saranno inglobati nell'art. 3 "Elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Dal momento che l'elenco-elaborati è stato ricondotto all'art. 3, si chiede, ribadendo quanto richiesto in riserva circa la non ripetizione delle indicazioni normative, di eliminare gli elenchi contenuti negli articoli 14, 34 e 37. Si suggerisce inoltre di specificare in norma (preferibilmente in nota di fondo) l'avvenuta validazione degli elaborati sismici da parte degli enti preposti nell'ambito delle procedure di finanziamento di cui alla L. 77/2009.
113	Non risultano trasmessi in formato digitale gli elaborati relativi alla microzonazione sismica, da produrre quindi in fase controdeduttiva.	Gli elaborati relativi alla MICROZONAZIONE SISMICA in formato digitale saranno inviati.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
114	Tra la documentazione digitale trasmessa risultano presenti dati in formato vettoriale apparentemente riferibili all'analisi della CLE – Condizione Limite per l'Emergenza, che tuttavia non risulta inserita nel Piano comunale. Si chiede di dar conto di tale approfondimento, se effettuato (come possibile nell'ambito degli studi finanziati dalla L. 77/2009), tenendo presente che tale documentazione risulta funzionale alle competenze (e ai piani) di protezione civile.	La cartella relativa alla CLE è vuota, non è stata realizzata in quanto prevista insieme all'approfondimento di Terzo Livello per la Microzonazione Sismica, che il comune dovrà eseguire prossimamente.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
115	Si ricorda, in vista della fase controdeduttiva, che le <b>osservazioni</b> pervenute all'Amministrazione comunale che la stessa intenda accogliere potranno essere ammesse solo se supportate da idonea analisi geologico-sismica ed eventuale analisi del rischio di frana. Si ricorda inoltre, relativamente all'osservazione del Responsabile UT in cui si chiede di individuare una fascia di rispetto di almeno 25 m a partire dalle sponde del	La fascia di rispetto sarà stata inserita come fascia L, definita dall'Art.14 delle Norme del PTCP.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	Rio delle Lische, che per l'eventuale accoglimento occorrerà provvedere all'individuazione cartografica e normativa della fascia, tenendola ben distinta dalle restanti tutele. A tal fine potrebbe essere apposta una Fascia L di cui all'art. 14 delle Norme del PTCP oppure integrata la cartografia delle "aste a pericolosità fluviotorrentizia" di derivazione PAI, in tal caso assumendo un graficismo che garantisca il riconoscimento delle diverse origini del dato rispetto ai tematismi della pianificazione di bacino.		
<b>116</b>	Al punto 4.1.2 <i>Fascia di tutela fluviale</i> della <b>SCHEDA DEI VINCOLI</b> non è stato citato l'art. 10 delle Norme PTCP, che deve invece necessariamente accompagnare l'art. 11 citato nella scheda, mentre è stato citato l'art. 29 delle Norme PAI, che tuttavia al momento non opera in questo territorio comunale. Alla voce "Effetti del vincolo" dovrebbe peraltro essere indicata un'edificabilità relativa (o comunque non, come indicato nella scheda adottata, un'inedificabilità assoluta fuori dal TU e un'inedificabilità relativa nel TU).	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'art. 10 delle Norme PTCP deve essere citato, oltre che nella SCHEDA DEI VINCOLI, anche nell'art. 20 delle Norme del PSC/POC richiamato dalla SCHEDA stessa.
<b>117</b>	Con riferimento al punto 4.1.3 <i>Fascia d'integrazione degli ambiti fluviali – Fascia fluviale di rilevanza locale</i> della SCHEDA DEI VINCOLI si evidenzia che al momento la "fascia fluviale di rilevanza locale" non risulta presente nelle tavole citate a riferimento (salvo eventuali integrazioni effettuate in sede controdeduttiva). Alla voce "Effetti del vincolo" si indica peraltro, non correttamente, inedificabilità assoluta fuori	A seguito di ulteriore verifica verrà aggiornato il punto 4.1.3 <i>Fascia d'integrazione degli ambiti fluviali – Fascia fluviale di rilevanza locale</i> della SCHEDA DEI VINCOLI. Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nella SCHEDA DEI VINCOLI, così come nell'art. 21 delle Norme del PSC/POC richiamato dalla SCHEDA stessa, per l'individuazione della "fascia L" deve essere utilizzata la denominazione presente negli elaborati adottati (ovvero " <i>fascia fluviale di rilevanza locale</i> ", e non " <i>fascia aggiuntiva di rilevanza locale</i> "), conformemente all'art. 14 delle Norme PTCP.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	dal TU e inedificabilità relativa nel TU.		
<b>118</b>	Nella SCHEDA DEI VINCOLI occorre prevedere una tematica aggiuntiva avente i contenuti del PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino, approvato con DPCM 27/10/2016, in attuazione della Direttiva europea 2007/60/CE, recependo nel piano comunale le relative individuazioni. A tal fine si propone il titolo "gestione del rischio alluvionale", si ricorda che nel territorio comunale sono presenti le mappature relative al reticolo secondario collinare e montano (RSCM) e si rinvia al sito <a href="http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia">http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/cartografia</a> per la consultazione e il reperimento delle relative cartografie. Si ricorda inoltre che in fase di prima applicazione del PGRA occorre fare riferimento, oltre alla normativa del Piano stesso, alla D.G.R. n. 1300/2016 e ai contenuti della Variante normativa al PAI di coordinamento con il PGRA, non ancora approvata (adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 5/2016) ma in parte già operativa tramite le connesse misure di salvaguardia.	Si accoglie e si integra con quanto richiesto in riserva, facendo presente che il PGRA – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino, approvato con DPCM 27/10/2016 è stato approvato successivamente all'adozione del Poccone (2014).	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>119</b>	Al punto 4.2.1 <i>Sorgenti, risorgive e fontanili</i> della SCHEDA DEI VINCOLI, nella descrizione delle relative disposizioni si fa riferimento a due distinte individuazioni, "aree di ricarica" e "terrazzi alluvionali idrogeologicamente connessi e non connessi", che tuttavia non risultano cartografate nelle tavole citate a riferimento.	A seguito di ulteriore verifica verrà aggiornato il punto 4.2.1 <i>Sorgenti, risorgive e fontanili</i> della SCHEDA DEI VINCOLI	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre una correzione e razionalizzazione coordinata di tutte le parti che disciplinano la tutela delle acque, sia nella SCHEDA che nelle Norme del PSC/POC.
<b>120</b>	Al punto 4.2.2 <i>Acque destinate al consumo</i>	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<i>umano</i> della SCHEDA DEI VINCOLI dovrebbe essere citato come riferimento normativo, oltre all'art. 16 delle Norme PSC, l'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006. Non dovrebbe invece essere citato il riferimento all'art. 38 delle Norme PSC (vedi oltre).		Occorre una correzione e razionalizzazione coordinata di tutte le parti che disciplinano la tutela delle acque, sia nella SCHEDA che nelle Norme del PSC/POC.
<b>121</b>	Il titolo e parte del contenuto descrittivo del punto 4.2.3 <i>Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei</i> della SCHEDA DEI VINCOLI fanno riferimento alle tutele di cui all'art. 36bis delle Norme PTCP, non presenti nel territorio comunale. Probabilmente il tema è stato confuso con le zone di protezione di cui all'art. 35 delle Norme PTCP, presenti nel territorio comunale come "Zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili", a loro volta suddivise in "bacino di alimentazione" e "area a ridosso della presa", disciplinate dal comma 4 dell'articolo citato. Nell'intervenire con le correzioni del caso, occorre conseguentemente perfezionare il corrispondente art. 38 delle Norme PSC, citato nella scheda, a partire dal titolo, che ora recita "Acque destinate al consumo umano" (si propone di modificarlo in "Zone di protezione delle acque"). Si ricorda, a tal fine, che l'art. 35 "Acque destinate al consumo umano" del PTCP disciplina tutte le tematiche derivanti dal Piano regionale di Tutela delle Acque.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre una correzione e razionalizzazione coordinata di tutte le parti che disciplinano la tutela delle acque, sia nella SCHEDA che nelle Norme del PSC/POC
<b>122</b>	Nella SCHEDA DEI VINCOLI occorre prevedere una tematica aggiuntiva avente i contenuti del PdG - Piano di Gestione (delle Acque) dell'Autorità di Bacino, approvato con DPCM 8/02/2013 e già oggetto di revisione, come da DPCM 27/10/2016,	Si accoglie e si integra con quanto richiesto in riserva, facendo presente che il PdG - Piano di Gestione (delle Acque) dell'Autorità di Bacino, oggetto di revisione, come da DPCM 27/10/2016 è stato approvato successivamente all'adozione	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre una correzione e razionalizzazione coordinata di tutte le parti che disciplinano la tutela delle acque, sia nella SCHEDA che nelle Norme del PSC/POC. Con particolare riferimento al PdG, il PSC/POC dovrebbe

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	in attuazione della Direttiva europea 2000/60/CE, valutando come recepire nel piano comunale le relative individuazioni. A tal fine si propone il titolo "gestione delle acque per gli obiettivi di qualità della pianificazione di bacino" o "gestione dei corpi idrici per gli obiettivi di qualità della pianificazione di bacino" e si ricorda che nel territorio comunale sono presenti diversi corpi idrici, catalogati e codificati nel Piano citato, che monitora i relativi stati di qualità (chimica ed ecologica per quanto riguarda i corpi idrici superficiali e chimica e quantitativa per i corpi idrici sotterranei) e gli obiettivi da raggiungere (sempre in relazione a quei parametri) alle scadenze temporali fissate dalla Norma.	del Poccone (2014).	riportare gli stati di classificazione e di obiettivo dei corpi idrici presenti nel territorio, come richiesto in riserva.
<b>123</b>	Al punto <i>4.2.4 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)</i> della SCHEDA DEI VINCOLI come riferimento normativo occorre includere anche il RD n. 368/1904 e l'art. 14, comma 7, delle Norme del PAI, relativi al reticolo di bonifica.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'art. 71 delle Norme del PSC/POC citato nella SCHEDA riguarda il "deflusso minimo vitale", non coerente con il punto 4.2.4 citato in riserva. Occorre pertanto provvedere alle necessarie correzioni, operando una sistemazione coordinata di tutte le parti che disciplinano la tutela delle acque.
<b>124</b>	Nei punti <i>5.1 Rischio di dissesto individuato a livello sovra-provinciale (Aree a rischio idrogeologico molto elevato)</i> e <i>5.2 Abitati da consolidare o da trasferire</i> della SCHEDA DEI VINCOLI si confonde la disciplina del vincolo idrogeologico (RD n. 3267/1923, L.R. n. 3/1999, L.R. n. 13/2015 e DGR 1117/2000) con quella relativa alle aree a rischio idrogeologico molto elevato ("PS267" dell'Autorità di Bacino) e agli abitati da consolidare e trasferire (L. n. 445/1908 e art. 29 delle Norme PTCP). Occorre pertanto	A seguito di ulteriore verifica verrà aggiornato il punto <i>5.1 Rischio di dissesto individuato a livello sovra-provinciale (Aree a rischio idrogeologico molto elevato)</i> ed integrato il punto <i>5.2 Abitati da consolidare o da trasferire</i> della SCHEDA DEI VINCOLI	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si chiede di correggere e allineare i contenuti della SCHEDA con l'art. 15bis delle Norme PSC/POC citato nella SCHEDA stessa, con attenzione sia alle leggi di riferimento sia alle caratteristiche del vincolo in relazione alle casistiche di autorizzazione, comunicazione o esenzione.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	distinguere nettamente le suddette tematiche, sia a livello cartografico che normativo, tenendo presente che per ciascuna di esse l'edificabilità deve ritenersi relativa, pur con diverse specificazioni del caso (si ricorda che, a differenza di quanto indicato nella scheda, nelle aree a vincolo idrogeologico alcuni interventi sono soggetti ad autorizzazione, altri a comunicazione e i restanti esentati).		
<b>125</b>	Al punto <i>5.3 Vincolo che disciplina gli scarichi delle acque meteoriche e l'applicazione dell'invarianza idraulica</i> della SCHEDA DEI VINCOLI il riferimento normativo corretto è l'art. 12 delle Norme PAI (il comma 7 citato nella scheda non è presente). Alla voce "Effetti del vincolo" dovrebbe essere precisato che gli usi irrigui ed antincendio delle acque raccolte nelle vasche di laminazione sono eventuali.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si chiede di correggere la parte modificata, la cui sintassi non consente la corretta interpretazione dei contenuti del vincolo.
<b>126</b>	Al punto <i>5.4 Rischio di dissesto</i> della SCHEDA DEI VINCOLI non è stato citato l'art. 30 delle Norme PTCP, che deve invece necessariamente accompagnare l'art. 31 citato nella scheda. Inoltre, quanto indicato alla voce "Disposizioni" non pare corretto, poiché la cartografia provinciale del dissesto non è modificabile se non tramite specifica Variante e costituisce cartografia unica di riferimento anche per i Comuni. Infine, alla voce "Effetti del vincolo" si ritiene più appropriato indicare un'edificabilità relativa, valevole per tutti i tipi di dissesto.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si chiede di correggere la parte modificata, sezione "Disposizioni", in quanto difficilmente comprensibile. Si chiede inoltre di completare la compilazione della sezione "Individuazione grafica", che al momento non presenta alcun contenuto (dovrebbero essere indicate sia le tavole PSC 3.3 a/b/c che le tavole PSC 3.4 a/b/c in scala 1:10.000, oltre alle sintesi in scala 1:50.000 contenute nella tavola PSC 3.3 ALL). Si chiede infine, con riferimento all'art. 30 delle Norme PTCP indicato in riserva, di citare detto articolo anche nell'ambito dell'art. 34 delle Norme PSC/POC richiamato dalla SCHEDA.
<b>127</b>	Al punto <i>5.5 Tutela dal rischio sismico</i> della	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	SCHEDE DEI VINCOLI il riferimento normativo corretto dovrebbe essere, oltre l'art. 33 delle Norme PTCP, la L.R. n. 19/2008 e la D.A.L. n. 112/2007 (la DGR n. 2193/2015 citata nella scheda costituisce aggiornamento della DAL n. 112/2007). Quanto indicato alla voce "Disposizioni" deve essere corretto in considerazione dei contenuti delle normative sopra richiamate.		Quanto indicato nella sezione "Individuazione grafica" non trova riscontro negli elaborati citati. Si chiede pertanto di provvedere alle necessarie correzioni della SCHEDE e/o degli elaborati cartografici. A tal fine si tenga presente che la tematica sismica è ampiamente sviluppata negli elaborati facenti capo alla "MICROZONAZIONE SISMICA". Si chiede inoltre di perfezionare il contenuto della sezione "Disposizioni" coerentemente con i contenuti del citato art. 37 delle Norme del PSC/POC.
<b>128</b>	Il punto 6.3.3 Aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti idropotabili della SCHEDE DEI VINCOLI dovrà essere corretto in coerenza con quanto indicato relativamente ai precedenti punti 4.2.2 e 4.2.3.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre una correzione e razionalizzazione coordinata di tutte le parti che disciplinano la tutela delle acque, sia nella SCHEDE che nelle Norme del PSC/POC.
<b>129</b>	Occorre precisare le indicazioni contenute nell'art. 6 – Ricadute sulla pianificazione attuativa e di settore delle <b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b> , tenendo presente che la pianificazione di settore e attuativa non comporta solamente un'integrazione del quadro conoscitivo del PSC.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre specificare che la pianificazione attuativa e di settore integra il PSC/POC anche con riferimento alle componenti cartografiche, non solo normative.
<b>130</b>	Con riferimento all'art. 12 – Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI) delle NORME si fa presente che la citata tutela del PAI non risulta presente nel territorio comunale, dove invece la tutela fluviale è definita dal PTCP che ha assunto valore ed effetti di PAI a seguito dell'Intesa sottoscritta il 12/04/2012.	Sarà rivisto l'art.12 anche in funzione della variante PTCP	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> L'articolo presenta ancora alcune inesattezze da correggere, intervenendo sia sul titolo che sul testo. A tal fine si propone per il titolo la sostituzione con "Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'AdbPo" e per il testo la sostituzione con "Le tutele del PAI operano ad integrazione ed in sovrapposizione a quelle derivanti dai piani territoriali che trattano analoghe tematiche (pericolosità idraulica, tutela fluviale, dissesti), salvo quanto definito nelle intese

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			<i>sottoscritte tra gli enti titolari dei piani, laddove si stabilisca che un piano assume il valore e gli effetti dell'altro."</i>
<b>131</b>	I riferimenti al PIAE contenuti nell' <b>art. 13 – Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza</b> delle NORME devono essere aggiornati considerando il PIAE 2011, approvato con delib. C.P. n. 124 del 21/12/2012, che ha interamente sostituito la pianificazione provinciale previgente in materia. Si ritiene inoltre che l'articolo vada integrato con le informazioni relative alla pianificazione comunale di settore, relative sia alle aree estrattive sia alle zone per impianti fissi di trattamento degli inerti (compreso il relativo PSQA, predisposto ai sensi dell'art. 55 Norme PIAE), modificando conseguentemente il titolo dell'articolo.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ribadisce quanto richiesto in riserva, a cui non risulta essere stato dato adeguato riscontro.
<b>132</b>	Gli <b>artt. 14, 33, 34, 35, 36 e 37</b> della parte dedicata al PSC e l' <b>art. 11</b> della parte dedicata al POC delle NORME, riguardanti la regolamentazione delle aree interessate dal rischio di dissesto e dal rischio sismico, dovrebbero essere modificati integrando i contenuti degli elaborati " <i>Disciplina specifica rischio di dissesto</i> " e " <i>Disciplina specifica rischio sismico</i> " (conseguentemente da eliminare), previa opportuna correzione e razionalizzazione dei testi, secondo quanto indicato nelle specifiche riserve a cui si rinvia.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Relativamente agli articoli 14, 34 e 37 si rinvia a quanto indicato con riferimento alla riserva n. 112 circa l'elencazione degli elaborati e alla riserva n. 126 circa la correzione delle citazioni. Riguardo alla disciplina del dissesto, occorre che la regolamentazione delle aree interessate da frana quiescente oggetto di verifica, contenuta nell'art. 34, comma 5, preveda un fedele recepimento della disposizione di cui all'art. 31, comma 7, lettera e, delle Norme PTCP. L'art. 34 deve inoltre comprendere tutte le prescrizioni contenute nel comma 12 dell'art. 31 delle Norme PTCP che, si evidenzia, riguardano sia i margini di terrazzo fluviale sia gli orli di scarpata rocciosa. L'art. 35 deve richiamare anche le tavole PSC 3.4 che rappresentano il tema in scala di

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			dettaglio. Occorre portare a coerenza le indicazioni contenute nell'art. 36 e nelle tavole PSC 3.4-All.A riguardanti gli atti deliberativi degli abitati da consolidare/trasferire, al momento disallineate. L'art. 37 deve essere corretto e perfezionato evitando i contenuti descrittivi e tenendo presente le disposizioni effettivamente vigenti in materia antisismica. A tal fine si evidenzia che l'indicazione contenuta nel comma 8 dell'articolo in questione non è più operativa a seguito dell'emanazione della DGR n. 2193/2015. Si chiede infine di aggiornare, in ogni parte del PSC/POC, la citazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, in considerazione dei cicli di aggiornamento cui sono soggette (al momento operano le NTC 2018). A tal fine si suggerisce di utilizzare la seguente formula: <i>".. vigenti Norme Tecniche per le costruzioni e relative direttive attuative"</i> .
<b>133</b>	Con riferimento all' <b>art. 16</b> – <i>Vincoli</i> delle NORME in particolare alla voce "vincolo idrogeologico" e alla lettera c della voce "Infrastrutture, suolo e servitù", si chiede di provvedere alle correzioni e ai perfezionamenti conseguenti a quanto indicato nelle riserve relative alle corrispondenti parti della Scheda dei vincoli.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ribadisce quanto richiesto in riserva relativamente alla lettera c della voce <i>"Infrastrutture, suolo e servitù"</i> .
<b>134</b>	Relativamente agli <b>artt. 19, 20 e 21</b> delle NORME, rivolti alla disciplina dei corsi d'acqua superficiali, si chiede di considerare, ad integrazione della normativa, sia l'eventuale "Fascia L" di cui all'art. 14 delle Norme PTCP, qualora individuata sulla base delle riserve relative alle osservazioni sul Piano comunale adottato, sia i contenuti del PGRA – Piano di	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia a quanto indicato con riferimento alle riserve n. 116 e n. 117.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino, approvato con DPCM 27/10/2016, le cui mappature sono consultabili e scaricabili all'indirizzo <a href="http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischioalluvioni/cartografia">http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischioalluvioni/cartografia</a> e attualmente normate dalla direttiva regionale approvata con Delib. G.R. n. 1300/2016. Si ritiene opportuno citare, al proposito, anche la Variante al PAI di adeguamento al PGRA, adottata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 7/12/2016 e già operativa nei termini di salvaguardia stabiliti dalla delibera stessa. L'integrazione normativa dovrà essere accompagnata da un adeguamento cartografico, anche in forma semplificata, connesso alle tavole PSC 3.3.		
<b>135</b>	Relativamente agli <b>artt. 38 e 39</b> delle NORME, relativi alla tutela delle risorse idriche, occorrerà provvedere alle correzioni e ai perfezionamenti conseguenti alle riserve relative alle corrispondenti parti della Scheda dei vincoli. Occorrerà inoltre integrare la normativa con i contenuti del Piano di Gestione (delle acque) dell'Autorità di bacino, come da revisione approvata con DPCM del 27/10/2016. L'integrazione normativa dovrà essere accompagnata da un adeguamento cartografico, anche in forma semplificata, connesso alle tavole PSC 3.3.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia a quanto indicato con riferimento alla riserve n. 119, 120, 121, 122 e 128.
<b>136</b>	Con riferimento all' <b>art. 40</b> – <i>Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti</i> delle NORME si chiede di completare il	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia a quanto indicato con riferimento alla riserva n. 142.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	rinvio normativo a tutti gli articoli del PTCP relativi alla gestione dei rifiuti e di aggiungere un riferimento cartografico per l'individuazione di dette aree.		
<b>137</b>	Con riferimento all' <b>art. 45</b> – <i>Geositi</i> delle NORME, si chiede di perfezionare l'articolo tenendo presente che i geositi sono riconosciuti beni di interesse pubblico e censiti nel catasto regionale (ultimo aggiornamento disposto con D.G.R. n. 8/2016) e che per la loro caratterizzazione sono richiesti specifici approfondimenti ai sensi dell'art. 21 delle Norme PTCP, come specificati nelle corrispondenti linee-guida, da svilupparsi a partire	Verrà integrata la norma anche in funzione dell'ultimo aggiornamento disposto con D.G.R. n. 8/2016. Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>138</b>	Relativamente all' <b>art. 54</b> – <i>Ambito specializzato per attività produttive di tipo estrattivo</i> delle NORME si ritiene opportuno inserire un riferimento ai contenuti del PIAE e della pianificazione comunale di settore, sia con riferimento alla miniera "Castellaccio" di marne da cemento, per la quale risulta scaduta la concessione (rif. Tav. P7 del PIAE), sia con riferimento all'impianto fisso di trattamento degli inerti di Case Bonini, n. 19 del censimento PIAE (rif. Tav. P10 e paragrafo 2.4 della Relazione tecnica del PIAE 2011), anch'esso da classificare come area produttiva, pur di carattere speciale.	Accolta Si precisa che per quanto riguarda la miniera "Castellaccio" di marne da cemento, l'art.54 al comma 2 ne prevede già la pianificazione.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ritiene necessaria una correzione e razionalizzazione del testo dell'articolo.
<b>139</b>	Si ritiene che le disposizioni normative contenute nell'elaborato " <b>DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO SISMICO</b> " debbano essere perfezionate (specialmente in relazione ai contenuti dell'art. 3), razionalizzate e inserite nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE,	Le disposizioni normative relative al <b>rischio sismico</b> saranno perfezionate ed inserite nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia a quanto indicato con riferimento alla riserva n. 132.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	provvedendo al contestuale adattamento degli <b>artt. 14 e 37</b> della parte dedicata al PSC e dell' <b>art. 11</b> della parte dedicata al POC.		
<b>140</b>	Si ritiene che le disposizioni normative contenute nell'elaborato <b>"DISCIPLINA SPECIFICA RISCHIO DI DISSESTO"</b> debbano essere perfezionate, razionalizzate e inserite nelle <b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b> , provvedendo al contestuale adattamento degli <b>artt. 14, 33, 34, 35, 36</b> della parte dedicata al PSC e dell' <b>art. 11</b> della parte dedicata al POC. A tal fine occorrerà tenere conto delle seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre che il testo normativo indichi chiaramente quali sono le cartografie di riferimento per la consultazione di ciascuno dei tematismi citati.</li> <li>• Si ritiene opportuno citare l'Intesa interistituzionale siglata il 12/04/2012 che ha sancito la valenza del PTCP come strumento unico di riferimento per l'applicazione della normativa del dissesto, con le specificazioni contenute nella documentazione a supporto dell'Intesa stessa.</li> <li>• In ragione di quanto sopra indicato e in considerazioni dei principi di semplificazione sanciti dalla L.R. n. 20/2000, si ritiene che il testo normativo non debba replicare i contenuti degli articoli del PTCP vigenti, ma solo rinviare agli stessi, con la possibilità di riprodurre eventualmente i testi in nota, a titolo puramente indicativo. In tal modo è anche possibile evitare futuri obblighi di adeguamento in caso di varianti al Piano</li> </ul>	Le disposizioni normative relative al <b>rischio di dissesto</b> saranno perfezionate ed inserite nelle <b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b> .	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia a quanto indicato con riferimento alle riserve n. 126 e n. 132.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>provinciale (che, tra l'altro, contiene riferimenti normativi in parte già obsoleti). Ci si riferisce in particolar modo agli articoli 1 e 2 della "DISCIPLINA...".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La disciplina relativa alle frane quiescenti oggetto di valutazione del rischio contenuta negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della "DISCIPLINA..." deve essere razionalizzata, in primo luogo accorpando le descrizioni e le regolamentazioni delle classi di rischio, per l'evidente stretta connessione dei due aspetti e considerando che le descrizioni fungono da criterio-guida per eventuali future integrazioni o revisioni di studio. Si ritiene inoltre opportuno che il testo rinvii ai criteri di analisi dettati dai commi 4 e 5 dell'art. 31 del PTCP, dove peraltro si specifica che le analisi del corpo di frana devono comprendere anche le aree di possibile influenza del dissesto. A tale proposito si evidenzia che non appare comunque corretto indicare nelle norme comunali che lo studio del rischio può essere effettuato su una porzione significativa del corpo di frana, indicazione alquanto arbitraria e generalmente scorretta, posto che in linea di massima il corpo franoso va considerato nella sua interezza e solo eccezionalmente e motivatamente (ma implicitamente, considerando quanto già indicato nei criteri del Piano provinciale) possono essere operate eventuali compartimentazioni dello stesso.</li> <li>Per quanto riguarda l'art. 8 della "DISCIPLINA...", relativo alla regolamentazione di una certa parte dei</li> </ul>		

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>dissesti potenziali (detriti di versante, ecc.), si ritiene preferibile rinviare tout court alla disciplina di cui alla classe di rischio R1, se è ciò che si è inteso stabilire, mettendo in evidenza eventuali disposizioni aggiuntive o più restrittive (al momento le differenze risultano minime e peraltro apparentemente non motivabili). Si ritiene peraltro che la disposizione indicata all'ultimo punto dell'elenco delle prescrizioni, relativo agli orli di scarpata, non vada relegato alla categoria dei dissesti potenziali, ricordando che il PTCP, all'art. 31, comma 12, delle Norme, dispone specifiche disposizioni per tale tematica, valevoli come misura generale di prevenzione dal rischio di dissesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relativamente all'art. 9 della "DISCIPLINA...", riguardante la regolamentazione della restante parte dei dissesti potenziali (detriti di falda e calanchi), non è chiara l'assimilazione alla classe R4 degli studi di frana quiescente, considerate le specificazioni rese a corredo. Si ritiene di poter interpretare l'intenzione del Comune di voler trattare tali depositi alla stregua dei dissesti quiescenti (dunque con le medesime limitazioni ed eccezioni di cui all'art. 31, comma 7, delle Norme PTCP), in pratica consolidando, per questa tipologia di dissesti, le misure transitorie dettate dal Piano provinciale per tutti i dissesti potenziali in attesa degli adeguamenti comunali (cfr art. 31, comma 8, lettera b).</li> <li>• Si ritiene utile specificare, con riferimento agli articoli 12 e 14 della "DISCIPLINA...",</li> </ul>		

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>possibilmente da porre in sequenza, la relativa prevalenza delle norme associate alle perimetrazioni degli abitati da consolidare e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sulla normativa che regola in generale le aree in dissesto, come chiarito nella citata Intesa del 12/04/2012 (e confermato in una nota regionale del 2013 in risposta a un quesito formulato proprio dal Comune di Morfasso). Per il tematismo relativo alle aree a rischio idrogeologico molto elevato occorre inoltre citare gli strumenti territoriali da cui deriva (PS267 e PAI dell'Autorità di bacino del Po) rinviando alle correlate normative, che prevalgono, in caso di incertezza, sulla formulazione di dettaglio contenuta nell'art. 32 delle Norme del Piano provinciale, entrambe da non riprodurre, con la possibilità di inserire in nota i testi oggi vigenti, a titolo puramente indicativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relativamente all'art. 14 della "DISCIPLINA...", riguardante gli abitati da consolidare, si chiede di non citare le località interessate, a garanzia della maggior durevolezza del testo normativo, a fronte di possibili nuove perimetrazioni e comunque dell'inserimento dell'opportuno riferimento cartografico. Si ritiene invece opportuno citare, a titolo generale, anche i provvedimenti di trasferimento, eventualmente dettando indirizzi di cautela, mirati a evitare un ritorno di dette aree all'uso insediativo, se non subordinatamente a interventi di consolidamento risolutivi e al nulla-osta</li> </ul>		

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>dell'Autorità competente alla difesa del suolo. In merito agli abitati da consolidare, si propone inoltre di mettere in evidenza la disciplina originaria contenuta nel provvedimento di perimetrazione (eventualmente anche in nota), in modo che siano evidenti gli eventuali aggiornamenti apportati dal Comune, ad es. per adeguamento a nuove normative di riferimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Occorre riunire/uniformare i contenuti dell'art. 16 della "DISCIPLINA..." e dell'art. 11 della parte dedicata al POC delle Norme Tecniche di Attuazione, garantendo un opportuno rinvio alla direttiva regionale approvata con Delib. A.L. n. 112/2007 (come aggiornata dalla DGR n. 2193/2015, operativa dal 8/01/2016) per quanto riguarda la pianificazione attuativa (PUA) e un rinvio alla L.R. n. 19/2008 e alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, con relative direttive attuative, per quanto riguarda le fasi di progettazione esecutiva.</li> </ul>		
<b>141</b>	<p>Con riferimento al <b>Quadro conoscitivo</b>, si ritiene che le tavole QC 1.1. e QC 1.1.a alla scala 1:25.000, rappresentative dei vincoli, delle tutele e delle varie limitazioni d'uso ricadenti nel territorio comunale possano essere omesse nell'ambito del quadro conoscitivo, sia in virtù dei principi di semplificazione sanciti dalla L.R. n. 20/2000 sia data la particolare configurazione del presente strumento urbanistico. Si evidenzia, a tale proposito, che le tematiche rappresentate in</p>	<p>Le tavole QC 1.1. e QC 1.1.a alla scala 1:25.000 saranno omesse in quanto i loro contenuti sono già presenti nelle tavole PSC 3.3 a/b/c - Aspetti condizionanti, nonché in box specifico della tav. PSC 3.3 ALL (anche detta TAVOLA DEI VINCOLI). Accolta</p>	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si rinvia a quanto indicato con riferimento alla riserva n. 126, facendo presente che il tema del dissesto è sviluppato principalmente nelle tavole PSC 3.4 a/b/c in scala 1:10.000 e solo in minima parte (relativamente agli abitati da consolidare/trasferire) nelle tavole PSC 3.3 a/b/c indicate in controdeduzione.</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	dette carte sono o comunque devono essere rappresentate efficacemente in altri elaborati del PSC, in particolare nelle tavole PSC 3.3, o anche nel PTCP. Le rappresentazioni del QC devono essere limitate, tanto più in questa particolare impostazione pianificatoria, ad eventuali analisi condotte a livello comunale o a specifici dettagli di scala, non rappresentati altrove e per lo più connessi alla definizione o articolazione di tematismi individuati tra gli elementi condizionanti del Piano. Qualora rappresentate, le individuazioni devono essere complete (ad es. comprendendo anche gli abitati da trasferire, ancorché già trasferiti, per evidenti ragioni di cautela, ed evitando sovrapposizioni di graficismi coprenti, anche nel caso in cui normativamente prevalenti).		
<b>142</b>	Con riferimento alle Tavole <b>PSC 3</b> , che costituiscono la parte progettuale del Piano, comprensiva dei limiti e condizionamenti per l'attuazione delle previsioni, si chiede che: - i tematismi siano perfezionati in coerenza con quanto richiesto nelle riserve relative alla Scheda dei vincoli e alle Norme del Piano; - le individuazioni che fanno riferimento alle attività estrattive, compresi gli impianti di trattamento inerti (impianto n. 19 "Case Bonini" in sponda sinistra del T. Arda), siano adeguati al PIAE 2011 e coerenti con il PAE vigente, valutando se indicare anche le concessioni minerarie (Miniera "Castellaccio" in prossimità di Morfasso); - le cartografie comprendano le individuazioni relative ai criteri di idoneità per la localizzazione	E' stata introdotta la Tav. PSC 3.3 ALL, dove è presente un box specifico per la tematica relativa ai limiti e condizionamenti per l'attuazione delle previsioni. Inoltre gli "ELABORATI - PARTE GEOLOGICOSISMICA" PSC 3.4 e 3.5, che costituiscono la parte progettuale del Piano saranno aggiornate ed integrate. Accolta.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ribadisce quanto richiesto in riserva relativamente alle attività estrattive e ai tematismi di dettaglio del dissesto denominati "fronti con inclinazione critica", che negli elaborati controdedotti paiono presenti solo nella rappresentazione di sintesi in scala 1:50.000 della tavola PSC 3.3 ALL, non risultando quindi sufficientemente leggibili. Tali tematiche devono peraltro trovare adeguata trattazione nelle Norme di PSC/POC e nella SCHEDA DEI VINCOLI. Occorre inoltre correggere la rappresentazione tematica dei rifiuti conformemente ai contenuti di PTCP, a cui occorre rinviare per le consultazioni di maggiore dettaglio (rispetto alla tavola PSC 3.3 ALL). Tale tematica deve peraltro trovare adeguata trattazione anche nella SCHEDA DEI VINCOLI, richiamando, oltre alle cartografie PSC e PTCP, gli articoli 40 e segg.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	degli impianti di gestione dei rifiuti; - le cartografie comprendano le individuazioni relative al rischio di dissesto e al rischio sismico, secondo quanto richiesto dalle normative vigenti, tenendo presente che nel Piano comunale devono comunque essere cartografati e disciplinati i tematismi di dettaglio definiti dalle analisi di livello comunale (ad es. il tematismo "fronti con inclinazione critica", al momento rappresentato nella sola tavola QC 1.1a); - trovino adeguata rappresentazione e distinzione tutte le individuazioni riepilogate nell'Allegato N10 delle Norme del PTCP, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato e alle perimetrazioni di abitato da consolidare/trasferire (gli abitati da trasferire, ancorché già interamente trasferiti, come Oneto, assumono notevole importanza in vista delle future pianificazioni urbanistiche).		delle Norme PSC/POC.
<b>143</b>	Gli elaborati <b>POC 4</b> , che definiscono, per ciascun ambito, le caratteristiche essenziali della previsione e le indicazioni da osservare per la sua attuazione, dovrebbero comprendere la sintesi delle limitazioni e dei condizionamenti scaturiti dalle caratteristiche e dalle verifiche geologico-sismiche, nonché dalle tutele idrauliche e idrogeologiche, ora assenti.	Parzialmente accolta, per ciascun ambito sono stati riportati sinteticamente i limiti ed i condizionamenti per l'attuazione dell'intervento. Per quanto riguarda il dettaglio si deve fare riferimento agli "ELABORATI - PARTE GEOLOGICO-SISMICA" PSC 3.4 e 3.5, che costituiscono la parte progettuale del Piano.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ribadisce quanto richiesto in riserva, suggerendo di integrare le schedature degli ambiti di POC e/o il testo normativo con un rinvio alle determinazioni conclusive delle analisi geologiche e sismiche, in particolare alle prescrizioni e indicazioni progettuali contenute nell'elaborato "Relazione geologico-sismica ambiti previsti" (dove peraltro sono talvolta indicate anche specifiche distanze di rispetto, non contenute in altri elaborati) e nel repertorio "MICROZONAZIONE SISMICA", oltre che ai limiti dettati dagli studi del rischio di frana quiescente, dove presenti.
<b>144</b>	Con riferimento alle <b>Tavole 1a/b "CARTA DEL DISSESTO"</b> in scala 1:10.000 si chiede che: - sia specificato in legenda che i tematismi	Sarà inserito nella Carta del Dissesto un simbolo atto ad identificare la località Oneto (definita come centro soggetto a trasferimento) e saranno	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	individuati in cartografia costituiscono una rappresentazione di maggior dettaglio dei contenuti della Tav. A3 del PTCP (scala 1:25.000), come peraltro dichiarato nella <i>“Relazione geologica generale e principali centri abitati”</i> ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia inserito un graficismo che identifichi la località Oneto, che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato N10 alle Norme del PTCP, risulta soggetto a trasferimento in loc. Arda, poi detta Villa d'Arda, migliorando al contempo il graficismo utilizzato per le perimetrazioni, ora poco leggibile;</li> <li>- sia integrata la legenda con un rinvio alla cartografia geologica regionale on-line, quale fonte di possibile futuro aggiornamento degli strumenti di pianificazione, da considerare cautelativamente in fase attuativa, qualora un intervento edilizio ricada in una situazione di aggravio dello stato del dissesto;</li> <li>- si specifichi in legenda la generale prevalenza delle norme associate alle perimetrazioni degli abitati da consolidare e delle aree a rischio idrogeologico molto elevato sulla normativa che regola in generale le aree in dissesto, come chiarito nell'Intesa interistituzionale sottoscritta il 12/04/2012 (e confermato in una nota regionale del 2013 in risposta a un quesito formulato proprio dal Comune di Morfasso).</li> </ul>	accolte le altre osservazioni.	
<b>145</b>	Con riferimento all' <b>Allegato A “ZONIZZAZIONE CENTRI DA CONSOLIDARE”</b> in scala 1:5.000: <ul style="list-style-type: none"> <li>- si ritiene opportuno inserire un graficismo che identifichi la località Oneto, che, sulla base di quanto indicato nell'Allegato N10 alle Norme del PTCP, risulta soggetto a trasferimento in loc. Arda, poi detta Villa d'Arda;</li> </ul>	Sarà inserito nella Carta del Dissesto un simbolo atto ad identificare la località Oneto (definita come centro soggetto a trasferimento). In legenda saranno inseriti gli estremi dei provvedimenti che hanno interessato i singoli abitati. Si creerà un Allegato B “Zonizzazioni aree a rischio idrogeologico molto elevato”.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	- si ritiene opportuno inserire in legenda gli estremi dei provvedimenti di consolidamento/trasferimento che hanno interessato i singoli abitati, verificando la correttezza e lo stato di aggiornamento di quelli indicati nell'Allegato N10 alle Norme del PTCP; - si ritiene utile integrare la cartografia con le zonizzazioni relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, per utile confronto.		
<b>146</b>	Si ritiene opportuno specificare nella legenda delle <b>Tavole 2a/b "CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA TUTELA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI"</b> in scala 1:10.000 che i tematismi individuati in cartografia costituiscono una rappresentazione in scala di maggior dettaglio dei contenuti della Tav. A5 del PTCP.	Sara specificato in legenda che i tematismi individuati in cartografia costituiscono una rappresentazione in scala di maggior dettaglio dei contenuti della Tav. A5 del PTCP.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>147</b>	Nella <b>"RELAZIONE GEOLOGICO-SISMICA AMBITI PREVISTI"</b> , contenente la caratterizzazione delle singole aree di trasformazione pianificate, è stato rappresentato un estratto della cartografia geologica regionale on-line ma non della cartografia del dissesto ufficiale associata ai vincoli, da ritenersi invece indispensabile per un esame di dettaglio della compatibilità della trasformazione proposta, anche in relazione agli effetti sulle/dalle aree circostanti. Si ricorda, al proposito, che in funzione della valutazione delle aree di possibile influenza dei dissesti e degli effetti indotti dalle previste trasformazioni urbanistiche, il geologo può stabilire di estendere il vincolo gravante sul dissesto cartografato alle zone circostanti (cfr art. 31, commi 4, 5, 6, 7 e 8, delle Norme PTCP). Si	Saranno inserite le cartografie del dissesto ufficiale nella "Relazione Geologica – Sismica Ambiti previsti".	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si ribadisce quanto richiesto in riserva, in quanto la controdeduzione non risulta verificata per la totalità delle aree pianificate.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	chiede pertanto di inserire i suddetti estratti, eventualmente in allegato all'elaborato, verificando eventuali discrepanze con la citata cartografia online e provvedendo alle integrazioni analitiche che si rendessero necessarie.		
<b>148</b>	Con riferimento all'elaborato <b>"SCHEDE EDIFICABILITÀ FRANE QUIESCENTI"</b> , si chiede che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le Tavole denominate <i>"Zonizzazione frana quiescente"</i> siano incluse nelle cartografie costitutive di Piano, preferibilmente quale estensione delle cartografie del dissesto da includere nella serie delle Tavole PSC 3 come indicato nella specifica riserva;</li> <li>• la disciplina delle classi di rischio, contenuta nei documenti denominati <i>"Relazione geologico-sismica - Adeguamento al PAI - Studio geologico e analisi di versante in frana quiescente – Zonizzazione del rischio di dissesto"</i>, sia inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione;</li> <li>• le distanze minime dai corsi d'acqua <i>"drenanti il corpo di frana"</i>, suggerite dal geologo nei documenti denominati <i>"Relazione geologico-sismica - Adeguamento al PAI - Studio geologico e analisi di versante in frana quiescente – Zonizzazione del rischio di dissesto"</i>, devono trovare debita indicazione nelle componenti prescrittive del Piano (normative e/o cartografiche);</li> <li>• dato che i valori di vS che caratterizzano la frana dovrebbero essere calcolati come vSH e non come vS30, almeno quando la "copertura"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tavole relative alla zonizzazione delle frane quiescenti saranno incluse nelle cartografie costitutive di Piano.</li> <li>-La disciplina delle classi di rischio sarà inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione.</li> <li>- Le distanze minime dai corsi d'acqua drenanti i corpi di frana studiati sono già inserite nelle relazioni relative alla zonizzazione, saranno inserite, per facilitarne la lettura, nelle tavole relative. Non dovrebbero tuttavia essere incluse nelle norme in quanto ogni studio futuro di frana quiescente è caratterizzato da proprie peculiarità e le distanze minime potrebbero variare a discrezione del tecnico incaricato e della situazione specifica.</li> <li>- La valutazione del rischio sulle frane quiescenti studiate è confermata in quanto per l'analisi è stato applicato il terzo livello di approfondimento; non si è dunque proceduto tramite l'utilizzo del valore di Vs30 ma tramite il modello sismostratigrafico scaturito dalle indagini sismiche Masw+HVSR; il modello è stato poi inserito nel software EERA in modo da definire i corretti fattori di amplificazione.</li> </ul>	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	supera certi spessori, si valuti se e come aggiornare la stima del rischio; • i corpi di frana quiescente siano rappresentati nella loro interezza, dunque non omettendone certe parti, ancorché non studiate, e possibilmente siano rappresentati anche i corpi di frana attiva, significativi per i potenziali effetti sulle aree prossime.		
<b>149</b>	Con riferimento alla <b>valutazione di compatibilità geologico-sismica delle previsioni urbanistiche</b> , si rileva che gli Ambiti destinati ad "Attrezzature e spazi collettivi", ad iniziativa comunale o privata, individuati presso Morfasso capoluogo, per lo più soggetti a pianificazione attuativa ( <b>ACc01a/b/c/d, ACp01 e ACp02</b> ), non risultano indagati dal punto di vista geologico-sismico. Poiché ricadono in aree in dissesto (frane attive, frane quiescenti e dissesti fluvio-torrentizi), in perimetrazioni di "abitato da consolidare" e in fasce di tutela fluviale, si chiede una verifica di compatibilità delle destinazioni previste con le condizioni attuali dei luoghi, morfologiche e idrauliche (T. Lubiana e reticolo minore), fermo restando il rispetto dei vincoli sopra indicati, da riportare con precisione nelle Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione. Tale verifica deve considerarsi imprescindibile ai fini della formulazione del parere sismico provinciale in sede di Intesa.	- Gli ambiti ACC01a/b/c/d saranno valutati dal punto di vista geologico. - Gli ambiti ACp01 e ACp02 sono stati esclusi dalle previsioni di POC.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>150</b>	Per gli Ambiti individuati presso Morfasso capoluogo, connessi ad aree interessate da attività estrattiva, compresi quelli attualmente individuati come <i>"tessuto consolidato di cava"</i>	Gli ambiti <b>ACp01, ACp02</b> sono stati stralciati. Per quanto riguarda l'ambito <b>ANP01</b> è esterno e non ricompreso nelle aree interessate da attività estrattiva.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<i>mineraria e di area di raccolta di materiali inerti estratti", per lo più soggetti a pianificazione attuativa (es. <b>ACc02, ANP01, ACp01, ACp02</b>), occorre effettuare una verifica di coerenza delle previsioni pianificate dal PSC-POC con la pianificazione di settore e i relativi strumenti attuativi, in particolare rispetto alle opere di sistemazione finale concordate nell'ambito delle concessioni/autorizzazioni delle attività di coltivazione.</i>	Per quanto riguarda l'ambito <b>ACc02</b> , la coerenza delle previsioni pianificate dal PSCPOC con la pianificazione di settore e i relativi strumenti attuativi, in particolare rispetto alle opere di sistemazione finale concordate nell'ambito delle concessioni/autorizzazioni delle attività di coltivazione è già stata verificata vedi controdeduzione 81.	
<b>151</b>	L'Ambito <b>ANP03</b> in loc. Caselle, soggetto a pianificazione attuativa, risulta circondato da frane attive individuate nelle cartografie degli strumenti di pianificazione e, dalle indagini condotte, oggi come in passato, risulta che il suo stesso substrato è costituito da un deposito franoso di spessore non trascurabile e di caratteristiche tecniche relativamente scadenti. A supporto della proposta urbanistica non risulta peraltro effettuata la verifica di stabilità (3° livello di approfondimento di cui alla D.A.L. n. 112/2007), necessaria data la natura del substrato rilevata, né una valutazione circostanziata delle zone di influenza dei dissesti limitrofi e dei potenziali effetti dell'intervento urbanistico proposto. Si ritiene pertanto che l'area non presenti le caratteristiche geologico-sismiche idonee ad ospitare insediamenti permanenti, fatta salva la possibilità di presentare in sede controdeduttiva analisi più approfondite in grado di confortare un giudizio differente, che siano comunque rispondenti ai criteri minimi di sicurezza richiesti dalla normativa per le condizioni del sito. Con	A supporto della proposta urbanistica verrà eseguita la verifica di stabilità secondo il terzo livello di approfondimento di cui alla D.A.L. n.112/2007 e alla DGR n.2193/2015.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	riferimento alla caratterizzazione contenuta nelle Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione, da cui risulterebbe che l'area è già classificata produttiva, si precisa che la Provincia in sede di Variante al PRG si è sempre espressa in termini per lo più negativi su detta proposta di trasformazione, anche tramite parere sismico sfavorevole.		
<b>152</b>	Per gli Ambiti soggetti a pianificazione attuativa identificati come <b>ANR08</b> , <b>ANR09</b> , <b>ANR10</b> e <b>ANR11</b> in loc. Case Malvisi, <b>ANR14</b> in loc. Carignone e <b>ANR27</b> in loc. Teruzzi, ricadenti in frana quiescente, la "Relazione geologico-sismica ambiti previsti" rinvia a uno studio del rischio che tuttavia non risulta presente nel repertorio delle "Schede edificabilità frane quiescenti" trasmesso o, se presente, non risulta ricoprire l'areale interessato dall'ambito. In assenza di tale documentazione le trasformazioni urbanistiche relative agli ambiti sopra indicati dovranno ritenersi inammissibili.	Gli ambiti ANR08-ANR09-ANR10-ANR11-ANR14-ANR27 sono stati esclusi dalle previsioni di POC.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>153</b>	Per alcuni ambiti soggetti a pianificazione attuativa interessati da deposito di versante (si citano a titolo di esempio gli ambiti <b>ANR04</b> , <b>ANR21</b> e <b>ANR27</b> ), la relazione geologica non dà conto o riferisce solo parzialmente di quanto disposto dalla disciplina di dettaglio prevista per tali categorie di dissesto, ovvero del grado di rischio predefinito in classe R1 e della necessità di fare specifiche valutazioni del caso. Occorre pertanto provvedere alle debite integrazioni, attuando quanto previsto dalla "Disciplina specifica rischio di dissesto" adottata	Per gli ambiti ANR04-ANR21 caratterizzati dalla presenza di porzioni interessate da depositi di versante si conferma la valutazione di compatibilità. Per tutti e tre i casi, dopo rilievo geologico in sito, si tratta di depositi caratterizzanti pendii a bassa acclività e in vicinanza di affioramenti rocciosi. L'ambito ANR 27 è stato escluso dalle previsioni di POC.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	dal Comune.		
154	Gli Ambiti <b>ACc03</b> e <b>ACc04</b> in loc. I Rabbini, soggetti a pianificazione attuativa e destinati a verde sportivo e a verde attrezzato, non risultano indagati nell'ambito della "Relazione geologico-sismica ambiti previsti", sebbene l'Ambito ACc03 risulti compreso nelle "Schede edificabilità frane quiescenti", dove risulta in parte in classe di rischio R2 e in parte R3. In assenza di specifiche valutazioni geologiche di dettaglio, le suddette trasformazioni urbanistiche potranno ritenersi ammissibili solo se ne sarà attestata la compatibilità rispetto alle condizioni di stabilità e ai regimi idraulico-idrogeologici dell'area.	Gli ambiti saranno valutati dal punto di vista geologico.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
155	L'Ambito <b>PR/TR01</b> in loc. La Rocca, soggetto a pianificazione attuativa, risulta prossimo a movimenti franosi attivi non trattati dall'analisi geologica. Si ricorda, a tale proposito, che la compatibilità di una previsione urbanistica va valutata, come peraltro sancito dall'art. 31 delle Norme PTCP, anche in funzione delle zone di possibile influenza dei dissesti limitrofi. Si chiede pertanto di integrare la valutazione di compatibilità secondo quanto sopra indicato, fatta salva la facoltà di rinviare alla fase attuativa (PUA) e alla fase progettuale le analisi di dettaglio geotecnico previste dalla normativa vigente. Ulteriore integrazione di analisi dovrà essere effettuata relativamente alla compatibilità dell'Ambito con il geosito "Rocca Casali" contenuto nel catasto regionale, in funzione delle peculiarità da tutelare (cfr Riserva relativa all'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione).	I movimenti franosi in prossimità dell'ambito non presentano, a seguito di rilievo geologico, indizi di movimento negli ultimi cicli stagionali. La valutazione di compatibilità è dunque confermata, con l'obbligo di tenersi ad una distanza di almeno 30 metri dal bordo dei depositi di frana attiva, si rinviano inoltre gli approfondimenti geotecnici di dettaglio alla pianificazione attuativa. La scheda descrittiva del Geosito di interesse locale "Rocca Casali" definisce una "tutela superflua", l'ambito previsto non va dunque ad intaccare le peculiarità da conservare.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
156	Per gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa e interessati da frana quiescente, occorre che le Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione e l'elaborato POC 4 individuino le porzioni di area ricadenti in frana quiescente e, all'interno di questa, nelle classi di rischio di dissesto che comportano forti limitazioni agli insediamenti (in particolare le classi R3 e R4). Si citano a titolo di esempio gli ambiti <b>ANRO4</b> , <b>ANRO6</b> , <b>ANR21</b> , <b>ANR27</b> e <b>ACc03</b> .	L'ambito <b>ANR27</b> è stato stralciato. Accolta per i restanti ambiti.	<b>INTESA ACCORDATA</b>
157	Con riferimento agli "Ambiti" ad attuazione diretta pertinenti al RUE (come indicato nelle Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione), si sono riscontrate le seguenti problematiche, da risolvere in fase controdeduttiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli Ambiti <b>ANR26</b> in loc. Case Nuove e <b>ANPO2</b> in loc. Labé, ricadenti in frana quiescente, la "Relazione geologico-sismica ambiti previsti" rinvia a uno studio del rischio che tuttavia non risulta presente nel repertorio delle "Schede edificabilità frane quiescenti" trasmesso. In assenza di tale documentazione le trasformazioni urbanistiche relative agli ambiti sopra indicati dovranno ritenersi inammissibili. Per quanto riguarda l'Ambito <b>ANPO2</b>, si evidenzia che la collocazione appare comunque relativamente sfavorevole dal punto di vista idraulico-morfologico, risultando, in base alle carte topografiche, coincidente con la testata di un impluvio ospitante un canale.</li> <li>• Per alcuni ambiti soggetti a pianificazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli ambiti ANR26-ANP02 sono stati esclusi dalle previsioni di RUE.</li> <li>- L'ambito ANR22 è, a parere dello scrivente, ben descritto nella "Relazione geologicosismica ambiti previsti".</li> <li>- L'ambito ACc05 è stato escluso dalle previsioni di RUE.</li> <li>- Gli ambiti ACp03-ACp04 sono stati esclusi dalle previsioni di RUE.</li> <li>- I depositi franosi attivi in prossimità degli ambiti ANR01, ANR15, ANR18 e ANR23 non presentano, a seguito di rilievo geologico, indizi di movimento negli ultimi cicli stagionali. La valutazione di compatibilità è dunque confermata, con l'obbligo di tenersi ad una distanza di almeno 30 metri dal bordo dei depositi di frana.</li> </ul>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Contrariamente a quanto indicato in controdeduzione, la previsione ACc05 non risulta stralciata, in quanto ancora presente tra le schedature. Si chiede pertanto di provvedere alle debite verifiche e correzioni, in coerenza con quanto indicato nell'intesa relativa alla riserva n.49.

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>attuativa interessati da deposito di versante (si cita a titolo di esempio l'ambito <b>ANR22</b>), la relazione geologica non dà conto o riferisce solo parzialmente di quanto disposto dalla disciplina di dettaglio prevista per tali categorie di dissesto, ovvero del grado di rischio predefinito in classe R1 e della necessità di fare specifiche valutazioni del caso. Occorre pertanto provvedere alle debite integrazioni, attuando quanto previsto dalla <i>"Disciplina specifica rischio di dissesto" adottata dal Comune.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ambito <b>ACc05</b> in loc. Case Malvisi, destinato a parcheggio, ricade in frana quiescente ma non risulta indagato, né nell'ambito della <i>"Relazione geologicosismica ambiti previsti"</i> né nel repertorio delle <i>"Schede edificabilità frane quiescenti"</i>. In assenza di specifiche valutazioni geologiche di dettaglio, la trasformazione urbanistica potrà ritenersi ammissibile solo se ne sarà attestata la compatibilità rispetto alle condizioni di stabilità e ai regimi idraulico-idrogeologici dell'area.</li> <li>• Gli Ambiti <b>ACp03</b> e <b>ACp04</b> in loc. Ca' Ciancia, destinati a parcheggio per camper e a verde attrezzato-laghetto, ricadono in frana quiescente ma non risultano indagati, né nell'ambito della <i>"Relazione geologico-sismica ambiti previsti"</i> né nel repertorio delle <i>"Schede edificabilità frane quiescenti"</i>, quindi potranno ritenersi ammissibili solo se ne sarà attestata la compatibilità rispetto alle condizioni di stabilità e ai regimi idraulico-idrogeologici dell'area. Resta ferma</li> </ul>	<p>- Gli ambiti ANR24-25 sono inglobati nel territorio urbanizzato.</p>	

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>l'impossibilità di inserire nuove urbanizzazioni (data la collocazione delle aree nella cd "area a ridosso della presa" di Mignano, come disposto dall'art. 35, comma 4, lett. b delle Norme PTCP) e la necessità di garantire condizioni di sicurezza per la fruizione dell'area Acp04, prossima alla sponda del T. Arda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ambito <b>ANR01</b> in loc. Negri, ricadente nella Zona C di una perimetrazione di abitato da consolidare, l'Ambito <b>ANR15</b> in loc. Chiavarini, l'Ambito <b>ANR18</b> in loc. Costa e l'Ambito <b>ANR23</b> in loc. S. Franca risultano prossimi a movimenti franosi attivi o quiescenti non trattati dall'analisi geologica, fatta eccezione per una generica prescrizione, per taluni Ambiti, di osservare la massima distanza possibile dai corpi di frana. Si ricorda, a tale proposito, che la compatibilità di una previsione urbanistica va valutata, come peraltro sancito dall'art. 31 delle Norme PTCP, anche in funzione delle zone di possibile influenza dei dissesti limitrofi. Si chiede pertanto di integrare la valutazione di compatibilità secondo quanto sopra indicato, anche per soddisfare quanto richiesto dalla specifica disciplina che regola le citate Zone C degli abitati da consolidare per quanto riguarda l'Ambito ANR01, fatta salva la facoltà di rinviare alla fase progettuale le analisi di dettaglio geotecnico previste dalla normativa vigente.</li> <li>• Gli Ambiti <b>ANR24</b> e <b>ANR25</b> in loc. Villa d'Arda ricadono nella cd "area a ridosso della presa"</li> </ul>		

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	di Mignano (cfr Tav. A5 del PTCP), all'interno della quale i Comuni <i>"non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni"</i> , come disposto dall'art. 35, comma 4, lett. b delle Norme PTCP. Si chiede pertanto di provvedere a stralciare o ridefinire tali ambiti, nel rispetto della normativa citata. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per gli ambiti interessati da frana quiescente, occorre che le Schede-norma allegate alle Norme Tecniche di Attuazione individuino le porzioni di area ricadenti in frana quiescente e, all'interno di questa, nelle classi di rischio di dissesto che comportano forti limitazioni agli insediamenti (in particolare le classi R3 e R4). Si citano a titolo di esempio gli ambiti <b>ANR24</b> e <b>ANR29</b>.</li> </ul>		
<b>VALUTAZIONI IN MERITO ALLE INCIDENZE</b>			
<b>158</b>	Si evidenzia che la delimitazione del SIC IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora" considerata nello studio d'incidenza non è aggiornata rispetto alle ultime modifiche apportate con DGR 893/2012 <i>"REVISIONE DEI PERIMETRI DEI SITI NATURA 2000 ED INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SITI. AGGIORNAMENTO DELLA BANCADATI DI RETE NATURA 2000"</i> . Pertanto per l'area di nuova urbanizzazione (intervento n. 2) loc. Oratorio dei Teruzzi, che è stata erroneamente valutata come interna al SIC, non si riscontrano incidenze. Per quanto riguarda l'azione di POC "Costruzione di un'ippovia" al punto 8 di pag. 25 è indicato che saranno necessari <i>"nuovi tratti per collegare i sentieri già esistenti"</i> .	Se ne prende atto e si accoglie.  Si opta di prescrivere, nell'atto di approvazione del POC, che i progetti di nuovi tratti di ippovia debbano essere sottoposti a valutazione d'incidenza.	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	Considerando che lo studio d'incidenza ha utilizzato come base di analisi una cartografia superata e non la Carta degli Habitat, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 2166 del 9 marzo 2015, sono possibili due opzioni: aggiornare le valutazioni delle incidenze del POC oppure prescrivere, nell'atto di approvazione del POC, che i progetti di nuovi tratti di ippovia debbano essere sottoposti a valutazione d'incidenza.		
<b>VALSAT</b>			
<b>Elaborato: Rapporto Ambientale - Val.S.A.T.</b>			
<b>159</b>	<p><u>Capitolo 3.b - Analisi delle componenti ambientali</u>                      Occorre integrare la sintesi dello stato di fatto riferita alle componenti ambientali, in quanto riferita a dati obsoleti o lacunosi:</p> <p>1. <i>Aria</i>: i dati utilizzati sono desunti dal vigente PTCP o dal PPRTQA; poiché si menziona la rete provinciale di monitoraggio di ARPAE, si possono utilizzare i relativi dati rilevati presso le centraline vicine (eccetto quella di Lugagnano capoluogo che, come evidenziato, è posizionata in condizioni ambientali nettamente differenti) o i dati contenuti nel PAIR2020, recentemente approvato con atto n. 115 dell'11.04.2017 dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna;</p> <p>2. <i>Rumore</i>: occorre integrare il testo per lo meno con una sintesi critica dell'attuale assetto comunale riferito alla componente ambientale e desunto dalla Zonizzazione acustica; la Relazione illustrativa della ZAC fa riferimento ad un Piano di risanamento acustico, che presupporrebbe</p>	In funzione della revisione e aggiornamento del Poccone, le <i>Analisi delle componenti ambientali</i> saranno rivisitate, mantenendo invariati i dati di riferimento alla data di adozione del piano stesso.	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      Non è stato effettuato alcun aggiornamento dei dati relativi alle componenti considerate (Aria, Rumore, Risorse idriche, Suolo e sottosuolo, Biodiversità e paesaggio, Consumi e rifiuti, Energia ed effetto serra, Mobilità, Modelli insediativi, Turismo, Industria/artigianato, Agricoltura, Radiazioni). Inevitabilmente, tale mancanza si riflette sulle successive attività di valutazione ambientale del Piano. Pertanto, ai fini della correttezza del processo valutativo, si condiziona l'Intesa all'integrazione della trattazione proposta, per lo meno mediante l'illustrazione del trend evolutivo di ciascuna componente ambientale, da redigersi ad esempio con lo strumento della SWOT Analysis.</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>l'esistenza di situazioni di criticità sul territorio comunale; in tal caso occorre darne conto anche nelle varie attività di valutazione ambientale del POC;</p> <p>3. <i>Risorse idriche</i>: l'illustrazione proposta deve comprendere gli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica interessante tutto il territorio comunale e la descrizione dei principali e significativi corpi idrici, superficiali e sotterranei; inoltre, occorre sintetizzare gli aspetti relativi al rischio idraulico ed idrogeologico caratteristici del contesto esaminato;</p> <p>4. <i>Suolo e sottosuolo</i>: la trattazione della componente dovrebbe contenere gli aspetti: geologico, morfologico, litologico, idrogeologico, geotecnico e sismico del contesto di riferimento;</p> <p>5. <i>Biodiversità e Paesaggio</i>: occorre integrare il testo, in quanto sono elencati numerosi elementi ed aree di valore naturalistico, paesaggistico, storico e culturale, ma non se ne descrivono le relative fragilità, vulnerabilità, peculiarità o punti di forza; sarebbe utile, inoltre, un approfondimento dedicato al Parco provinciale ed al SIC presente (IT4010002 – Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora);</p> <p>6. <i>Consumi e rifiuti</i>: è possibile reperire dati più aggiornati sul sito web di ARPAE e all'interno degli elaborati del PRGR, approvato con D.A.L. n. 67 del 03.05.2016;</p> <p>7. <i>Energia ed effetto serra</i>: sono trattati</p>		

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>unicamente gli aspetti relativi agli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), peraltro desunti dal PTCP e dal PER previgente; occorre, pertanto, aggiornare la trattazione utilizzando i dati reperibili sul sito web di ARPAE e negli elaborati del Piano Energetico Regionale (PER) 2030 ed il relativo Piano triennale di attuazione (PTA) 2017-2019 approvati con la recente D.A.L. n. 111 del 01.03.2017; inoltre, occorre dar conto, seppur in modo eventualmente presenti nel contesto comunale;</p> <p>8. <i>Mobilità</i>: occorre integrare l'illustrazione dello stato attuale della componente ambientale dando conto dei flussi di traffico esistenti, delle diverse tipologie di infrastrutture (stradale, ciclabile, pedonale, ...) per la mobilità delle persone e delle merci, del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ecc. e delle relative criticità;</p> <p>9. <i>Modelli insediativi</i>: la sintesi proposta deve contenere una breve illustrazione, operata a corredo dei dati aggiornati, degli aspetti demografici, di quelli economici e di quelli insediativi peculiari del contesto analizzato;</p> <p>10. <i>Turismo</i>: occorre integrare l'illustrazione con un testo di descrizione e commento dei dati riportati, che dovranno essere maggiormente contestualizzati al territorio esaminato;</p> <p>11. <i>Industria/artigianato</i>: occorre integrare la descrizione delle attività presenti sul territorio</p>		

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	<p>comunale e degli ambiti specializzati per attività produttive comunali, dando conto delle criticità e delle peculiarità delle stesse (ad esempio della miniera "Il Castellaccio" in loc. Rocchetta);</p> <p>12. <i>Agricoltura</i>: occorre tenere conto del PRSR, approvato con Decisione CE n. 3530 del 26.05.2015 e relativa presa d'atto con DGR n. 363 dell'08.06.2015; sarebbe utile anche dar conto dell'attuale assetto del territorio rurale comunale e delle sue caratteristiche, peculiarità e criticità, oltre che della consistenza delle aziende presenti;</p> <p>13. <i>Radiazioni</i>: occorre provvedere alla descrizione sintetica degli aspetti energetici non considerati: elettrodotti, impianti di produzione di energia esistenti, ecc.;</p> <p>in ogni caso, ai fini della valutazione è necessario integrare la trattazione proposta con una valutazione sul trend evolutivo di ciascuna componente ambientale, ad esempio mediante lo strumento della SWOT Analysis, come in parte già effettuato nel capitolo 2.2 della Relazione illustrativa di Piano.</p>		
160	<p><u>Capitolo 3.c – Individuazione degli obiettivi di PTCP</u></p> <p>Occorre correggere l'azione 1.a.1.2 come segue: "Definizione dello schema direttore della rete ecologica provinciale".</p>	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
161	<p><u>Capitolo 3.d – Individuazione degli obiettivi di POC</u></p>	Parzialmente accolta anche in funzione della revisione ed aggiornamento del piano stesso.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Gli obiettivi di Piano non sono stati riformulati. In

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	L'individuazione degli obiettivi di Piano deve essere effettuata a partire dalle priorità/strategie definite dall'Amministrazione Comunale e dalle criticità evidenziate a seguito delle analisi svolte nel capitolo 3.b per ognuna delle componenti ambientali individuate come rappresentative del contesto ambientale e territoriale di riferimento. Pertanto, anche a seguito della revisione ed implementazione richiesta a proposito del predetto capitolo, occorre rivedere il sistema degli obiettivi definiti per il POC, anche sulla base ed in coerenza di quanto già esplicitato nella Relazione illustrativa di Piano.		coerenza con l'Intesa formulata per la riserva n. 159 e sulla base delle modifiche in essa richieste, occorre pertanto dettagliare maggiormente il sistema degli obiettivi definiti per il POC.
<b>162</b>	<u>Capitolo 4 – Valutazione di coerenza esterna</u> La valutazione di coerenza esterna è stata condotta mediante l'utilizzo di matrici che hanno posto a diretto confronto gli obiettivi del PTCP con quelli del POC. Poiché occorre effettuare una revisione degli obiettivi del POC, articolandoli in funzione delle componenti ambientali individuate, sarà necessaria una revisione anche dell'attività di verifica di coerenza esterna, utilizzando il sistema di obiettivi di Piano rivisto.	Parzialmente accolta anche in funzione della revisione ed aggiornamento del piano stesso.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In coerenza con quanto formulato per le riserve n. 159 e 161, occorre rivedere le matrici di coerenza esterna, contestualizzando maggiormente l'attività in riferimento al contesto comunale esaminato.
<b>163</b>	<u>Capitolo 4.b – Individuazione di alternative possibili</u> Il capitolo rinvia la definizione e la valutazione delle alternative di Piano alle schede allegate al documento di ValSAT. Nello specifico, l'attività di definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di Piano, richiesta dalla normativa di settore, non è stata di fatto svolta; occorre quindi integrare il processo di ValSAT con lo svolgimento di idonee	Parzialmente accolta anche in funzione della revisione ed aggiornamento del piano stesso.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Occorre integrare il documento di ValSAT con l'attività di definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di piano, da effettuarsi ad esempio utilizzando le elaborazioni cartografiche predisposte allo scopo nell'ambito della ValSAT del vigente PTCP: Tavola Valsat_1 "Sensibilità ambientale rispetto al potenziamento del sistema produttivo" e Valsat_2 "Propensione alla tutela naturalistica".

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	attività e valutazioni, da effettuarsi secondo una metodologia rigorosa da applicare alle principali azioni di POC.		
<b>164</b>	<u>Capitolo 5 – Valutazione di coerenza interna</u> In analogia ed in coerenza a quanto richiesto in merito all'attività di definizione degli obiettivi di POC, occorre svolgere una revisione delle azioni definite per il Piano; si suggerisce di ridefinire le stesse articolandole in funzione delle componenti ambientali di riferimento. Sulla base della predetta attività, dovrà essere rivista anche la "Tabella di Valutazione di coerenza interna".	Parzialmente accolta anche in funzione della revisione ed aggiornamento del piano stesso.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> In analogia ed in coerenza a quanto richiesto in merito alle riserve n. 159, 161, 162 e 163, occorre svolgere una revisione ed un approfondimento delle azioni definite per il Piano (eventualmente articolandole in funzione delle componenti ambientali di riferimento). Sulla base della predetta attività, dovrà poi essere rivista anche la "Tabella di Valutazione di coerenza interna".
<b>165</b>	<u>Capitolo 5.c – Individuazione di azioni di mitigazione e/o compensazione</u> Si suggerisce di provvedere alle seguenti correzioni del testo: - nel primo periodo eliminare il termine "linea/", - nel secondo periodo sostituire il termine "permeabile" con "impermeabile". Le azioni di mitigazione e compensazioni dovranno essere ridefinite a seguito della revisione richiesta per le precedenti attività di valutazione.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Si prende atto delle modifiche puntuali apportate al documento. In ogni caso, occorre ridefinire le azioni di mitigazione e compensazione a seguito della revisione richiesta per le precedenti attività di valutazione.
<b>166</b>	<u>Capitolo 5.d – Elaborazione delle schede degli ambiti relativi alle linee/azioni di piano</u> Nella denominazione del capitolo si suggerisce di eliminare "linee/".	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b>
<b>167</b>	<u>Capitolo 6 - Monitoraggio</u> Nel secondo periodo si suggerisce di eliminare "linee/".	Accolta	<b>INTESA ACCORDATA</b> In coerenza con la modifica effettuata, si suggerisce di eliminare "linee/" anche nel testo finale del

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			Capitolo 6.
168	<u>Schede tematiche di approfondimento con misure di mitigazione e/o compensazione</u> Le schede di valutazione dovranno essere ridefinite a seguito della revisione richiesta per le precedenti attività di valutazione. Inoltre, esse devono essere predisposte con riferimento alle principali azioni di POC, quindi non solo in riferimento ai nuovi ambiti di trasformazione da attuare mediante PUA, ma anche ai principali interventi inseriti nel POC, ossia almeno gli ambiti considerati nelle Schede-norma di cui all'Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione, nelle quali è presente la Sezione "Indicazioni di mitigazione ambientale per la progettazione edilizia", che dovrebbe costituire l'esito di uno specifico processo di valutazione.	Parzialmente accolta anche in funzione della revisione ed aggiornamento del piano stesso. Relativamente agli altri interventi non inseriti nel POC, si rimanda alla Val.S.A.T. del RUE.	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Le schede di valutazione dovranno essere ridefinite a seguito della revisione richiesta per le precedenti attività di valutazione. Inoltre, esse devono essere predisposte con riferimento alle principali azioni di POC, ossia ai nuovi ambiti di trasformazione previsti, ai principali interventi connessi ed alle opere pubbliche previste dal Piano (cfr. Documento Programmatico per la Qualità Urbana).  Si rammenta, infine, che detta revisione, da svolgere in riferimento agli Ambiti di trasformazione considerati, dovrà essere coordinata con le modifiche richieste agli stessi di cui alla riserva n. 49
<b>Elaborato: Sintesi non Tecnica - Val.S.A.T.</b>			
169	La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata in coerenza con le modifiche effettuate al Rapporto Ambientale.	Accolta	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata in coerenza con le modifiche richieste nell'ambito dell'Intesa provinciale.
170	Infine, si evidenzia che questa Amministrazione, in qualità di Autorità competente per la VAS, ha individuato i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale: ARPAE, AUSL, ATERSIR, IRETI, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia-Romagna.	Se ne prende atto	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
	La Provincia formalizzerà il Parere Motivato sul POC in fase di formulazione dell'Intesa e tenendo conto dei pareri espressi dai predetti soggetti.		
<b>Elaborato: Norme Tecniche di Attuazione</b>			
<b>171</b>	<p><u>Parte dedicata al PSC, Art. 5 – Val.S.A.T.</u>                      La disciplina relativa alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del Piano dovrebbe contenere riferimenti normativi, obiettivi, metodologia e modalità di svolgimento utilizzati, cogenza delle valutazioni effettuate e delle prescrizioni conseguentemente definite. Si suggerisce, quindi, di rielaborare il testo proposto per l'articolo 5.</p>	Il testo dell'art.5 è stato integrato.	<p><b>INTESA CONDIZIONATA</b>                      In coerenza con quanto richiesto in fase di formulazione delle riserve, si condiziona l'Intesa alla modifica del testo dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione riportata nel seguito.</p> <p><b>"Art. 5 - Val.S.A.T.</b></p> <p>1. La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) individua, descrive e valuta i potenziali impatti delle scelte operate dal piano e definisce le misure idonee per impedire, mitigare o compensare tali impatti alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio, degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano.</p> <p>2. La valutazione costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici e ne accompagna il processo di elaborazione ed approvazione. Essa è condotta con riferimento alla normativa di settore vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la Direttiva comunitaria 2001/42/CE,</li> <li>- il Codice dell'Ambiente, il D.Lgs. 152/2006,</li> <li>- la L.R. 20/2000 e le sue Circolari applicative.</li> </ul> <p>In accordo con quanto stabilito dall'art. 98, comma 6 delle Norme del PTCP, la metodologia di valutazione è</p>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			costituita dalle seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sintesi critica del l'assetto ambientale e territoriale relativo al contesto di riferimento e messa a sistema delle criticità e delle potenzialità emerse, allo scopo di orientare le scelte di progetto e definire gli obiettivi di sostenibilità del piano da perseguire;</li> <li>- definizione del sistema degli obiettivi di sostenibilità locali ed individuazione e loro valutazione;</li> <li>- individuazione delle politiche/azioni di piano, anche mediante la costruzione di alternative;</li> <li>- selezione delle scelte (politiche/azioni) di piano preferibili e maggiormente sostenibili, sulla base di un confronto delle diverse possibilità e di una valutazione dei costi e dei benefici;</li> <li>- valutazione delle politiche/azioni di piano, attraverso l'individuazione degli impatti derivanti dalla loro attuazione e la proposta di condizioni e misure per la loro mitigazione, riduzione e compensazione;</li> <li>- definizione di un sistema di monitoraggio finalizzato a:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>* verificare il livello di attuazione del piano;</li> <li>* assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione;</li> <li>* verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;</li> </ul> </li> </ul>

**Sezione 1** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve

n°	<b>RISERVE PROVINCIALI</b> (Prov. n. 63 del 13.06.2017)	<b>CONTRODEDUZIONI COMUNALI</b> (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017)  <i>(vengono assunte le valutazioni tecniche di controdeduzione, espresse in merito alle riserve, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	<b>VALUTAZIONI CONCLUSIVE</b>
			<p>* individuare gli impatti imprevisi ed adottare le eventuali conseguenti misure correttive.</p> <p>3. Gli esiti della Val.S.A.T., che sono parte integrante del "Poccone", costituiscono la prima fase di un processo di valutazione che prosegue con il monitoraggio degli effetti indotti dalle trasformazioni previste dallo stesso strumento e con la valutazione ambientale e territoriale della pianificazione attuativa.</p> <p>4. Fatti salvi i casi di esenzione di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti attuativi del presente piano dovranno essere assoggettati alla procedura di valutazione ambientale ai sensi della predetta L.R. n. 20/2000 e della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006."</p>

**Sezione 2** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	data	N. Prot.	Richiedente	SINTESI OSSERVAZIONE <i>(estratto da Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017) <i>(vengono assunti gli esiti della votazione e le valutazioni tecniche, espresse in merito alle osservazioni, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	VALUTAZIONE CONCLUSIVE
01	12.07.2014	3189	NEGRI STEFANO VINCENZO in qualità di Amministratore di sostegno del signor Negri Domenico	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località Rocchetta del Comune di Morfasso, foglio 36, mappale 3, da "Ambito Residenziale" a "Zona a Verde Privata" come già classificata in vigente PRG.	<b>ACCOLTA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nonostante l'osservazione sia stata accolta, gli elaborati di Piano non sono stati modificati. Pertanto, evidenziando che le zone a "Verde privato" non sono presenti nello strumento urbanistico, si provveda alla modifica degli elaborati interessati, al fine di recepire quanto richiesto, nel rispetto delle categorie urbanistiche della L.R. n. 20/2000 in uso nel nuovo Piano comunale.
02	12.07.2014	3190	ODDI FRANCESCO	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località Oddi del Comune di Morfasso, foglio 13, mappale 508, da "Ambito Residenziale" a "Zona a Verde Privata" come già classificata in PRG.	<b>ACCOLTA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nonostante l'osservazione sia stata accolta, gli elaborati di Piano non sono stati modificati. Pertanto, evidenziando che le zone a "Verde privato" non sono presenti nello strumento urbanistico, si provveda alla modifica degli elaborati interessati, al fine di recepire quanto richiesto, nel rispetto delle categorie urbanistiche della L.R. n. 20/2000 in uso nel nuovo Piano comunale.
03	08.09.2014	4036	SERGIO SOLARI	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località Castagnino del Comune di Morfasso, foglio 33, mappale 249, sulla SPn.71 di Collerino, (scheda Morfasso n. 159, rilievo edifici in territorio rurale) da zona agricola a "Ambito Residenziale" per una superficie di mq. 2820.	<b>NON ACCOLTA</b> (non è aggregato o nucleo)	/

**Sezione 2** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	data	N. Prot.	Richiedente	SINTESI OSSERVAZIONE <i>(estratto da Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017) <i>(vengono assunti gli esiti della votazione e le valutazioni tecniche, espresse in merito alle osservazioni, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	VALUTAZIONE CONCLUSIVE
04	09.09.2014	4053	CORDANI ERMINIO E GIOVANNI	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località Santa Franca del Comune di Morfasso, foglio 50, mappale 236, da "Ambito Nuovi Insediamenti Ricettivi" a Zona agricola.	<b>ACCOLTA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>
05	24.09.2014	4319	RAPACIOLI ANTONIO	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località centro abitato di Morfasso, foglio 32 mappali 362 e 363 da "Ambito Nuovi Insediamenti Ricettivi" a Zona agricola.	<b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b> con cambio classificazione a Verde Privato, la zona agricola non è ammissibile nel centro abitato.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nonostante l'osservazione sia stata parzialmente accolta, gli elaborati di Piano non sono stati modificati. Pertanto, evidenziando che le zone a "Verde privato" non sono presenti nello strumento urbanistico, si provveda alla modifica degli elaborati interessati, nel rispetto delle categorie urbanistiche della L.R. n. 20/2000 in uso nel nuovo Piano comunale; considerata l'ubicazione dell'area, si suggerisce di riclassificarla come "dotazioni ecologiche e ambientali" disciplinate all'art.59 delle NTA.
06	02.10.2014	4413	GREGORI ALBERTO	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località centro abitato di Morfasso, foglio 32, mappale 688 da "Ambito Residenziale" a Zona agricola.	<b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b> con cambio classificazione a Verde Privato, la zona agricola non è ammissibile nel centro abitato.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nonostante l'osservazione sia stata parzialmente accolta, gli elaborati di Piano non sono stati modificati. Pertanto, evidenziando che le zone a "Verde privato" non sono presenti nello strumento urbanistico, si provveda alla modifica degli elaborati interessati, nel rispetto delle categorie urbanistiche della L.R. n. 20/2000 in uso nel nuovo Piano

**Sezione 2** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	data	N. Prot.	Richiedente	SINTESI OSSERVAZIONE <i>(estratto da Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017) <i>(vengono assunti gli esiti della votazione e le valutazioni tecniche, espresse in merito alle osservazioni, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	VALUTAZIONE CONCLUSIVE
						comunale; considerata l'ubicazione dell'area, si suggerisce di riclassificarla come "dotazioni ecologiche e ambientali" disciplinate all'art.59 delle NTA.
<b>07</b>	23.04.2015	1529	GREGORI CRISTIAN e ANGELINI LAURA	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località ca' Ruggeri/Grechi, foglio 57, mappale 128 da "rurale a "zona di completamento".	<b>ACCOLTA</b>	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Nonostante l'osservazione sia stata accolta, gli elaborati di Piano non sono stati modificati. Evidenziando che la richiesta riguarda in parte un'area già classificata come tessuto consolidato – ambito residenziale e in parte il territorio rurale caratterizzato dalla presenza di "aree forestali", come individuate sulla "Tavola dei vincoli", si provveda alla modifica degli elaborati interessati (in accoglimento dell'osservazione), valutando comunque la compatibilità della previsione rispetto alle caratteristiche vegetazionali dell'area, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 del PTCP, e di quelle dettate dall'art.17 delle NTA di PSC.
<b>08</b>	10.07.2015	2949	CASALI GIUSEPPE	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località Grechi del Comune di Morfasso, foglio 55, mappale 410 e 2418, da Zona Agricola a Ambito Residenziale.	<b>NON ACCOLTA</b> (il mappale 2418 è già costruito; entrambi i mappali non appartengono ad aggregato o nucleo).	
<b>09</b>	19.09.2016	3606	ONGERI DANIELE	Richiesta cambio di destinazione del terreno posto in località Casali di Morfasso, foglio 65,	N.B. Per la riduzione del vincolo cimiteriale occorre procedura Comunale; per quanto riguarda la zona di interesse archeologico	<b>INTESA ACCORDATA</b> Anche se nell'atto di controdeduzione comunale non viene riportato l'esito

**Sezione 2** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	data	N. Prot.	Richiedente	SINTESI OSSERVAZIONE <i>(estratto da Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017) <i>(vengono assunti gli esiti della votazione e le valutazioni tecniche, espresse in merito alle osservazioni, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	VALUTAZIONE CONCLUSIVE
				mappali 201 e 203, riduzione rispetto cimiteriale ed esclusione dei mappali citati 201 e 203 da "Zona di interesse Archeologico" per poter ampliare i fabbricati della zona agricola.	essa non preclude l'attività edificatoria ma prevede una procedura.	della votazione, le valutazioni tecniche dell'osservazione sottendono un accoglimento che rimanda a specifiche procedure, non comportanti la modifica degli elaborati di Piano, il possibile soddisfacimento degli obiettivi della richiesta; in ogni caso si evidenzia che il rispetto cimiteriale in località Casali è stato ridotto. Condividendo le controdeduzioni comunali, si accorda l'intesa.
<b>B</b>	27.08.2015 21.09.2016	3595 3656	Geom. MARCO GREGORI in qualità di Responsabile del Servizio tecnico Comune di Morfasso	<p><b>Prot. N° 3595 del 27/08/2015:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si chiede di aggiornare le legende delle tavole e gli articoli di POC con i richiami agli articoli interessati del RUE.</li> <li>- Si segnala che in località Monte di Pedina (foglio 46, mappale 260) è prevista area per allocazione di antenne di telefonia mobile e wi-fi.</li> <li>- Si chiede di inserire nelle planimetrie di Piano in località Monastero di Morfasso (foglio 18, mappali 289,290, 291, 292 e 293) e nella normativa una zona sportiva consolidata da anni adibita a campo di gara per</li> </ul>	<p><b>ACCOLTA</b></p> <p><b>ACCOLTA</b></p> <p><b>ACCOLTA</b></p>	<p><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Nonostante l'osservazione sia stata accolta nella sua interezza, gli elaborati di Piano non sono stati modificati in riferimento al primo punto dell'osservazione. Si provveda pertanto alla modifica degli elaborati interessati, al fine di recepire quanto richiesto.</p>

**Sezione 2** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	data	N. Prot.	Richiedente	SINTESI OSSERVAZIONE <i>(estratto da Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017) <i>(vengono assunti gli esiti della votazione e le valutazioni tecniche, espresse in merito alle osservazioni, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	VALUTAZIONE CONCLUSIVE
				<p>mezzi fuoristrada.</p> <p>Prot. N° 3656 del 21/09/2016:</p> <p>- Richiesta di individuare lungo Rio delle Lische in Località Rocchetta di Morfasso una opportuna fascia di rispetto di almeno ml.25 per ogni sponda al fine di prevenire eventuali danneggiamenti alla strada vicinale limitrofa in caso di eventi climatici eccezionali (es. alluvione del 13-14/09/2015; i danni relativi alla alluvione sono stati accertati dalla regione Emilia Romagna che ha finanziato il ripristino dei danni e la risagomatura dell'alveo).</p>	<b>ACCOLTA</b>	
<b>10</b>	03.08.2017	2544	Geom. MARCO GREGORI in qualità di Responsabile del Servizio tecnico Comune di Morfasso	Richiesta di ripristinare l'individuazione dell'area residenziale in località Poggiolo come da PRG.	<b>ACCOLTA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b> Nonostante l'osservazione sia stata accolta, gli elaborati di Piano non sono stati modificati. Si provveda pertanto alla modifica degli elaborati interessati, al fine di recepire quanto richiesto.
<b>11</b>	13.07.2017	2286	CORRADI STEFANO in nome e per conto di ANTONIONI	Richiesta di introdurre negli elaborati cartografici la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale di Casali come da Delibera C.C. n°2 del	<b>ACCOLTA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b> Premesso che la sintesi dell'osservazione riportata nell'Allegato all'Atto di Consiglio

**Sezione 2** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	data	N. Prot.	Richiedente	SINTESI OSSERVAZIONE <i>(estratto da Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 21 del 05.09.2017) <i>(vengono assunti gli esiti della votazione e le valutazioni tecniche, espresse in merito alle osservazioni, contenute nell'Allegato all'Atto di Consiglio Comunale di cui è parte integrante e sostanziale)</i>	VALUTAZIONE CONCLUSIVE
			LUIGI e PEROTTI KATIA	31/03/2017.		Comunale, non è pertinente con il contenuto dell'osservazione, si evidenzia che nonostante l'osservazione sia stata accolta, gli elaborati di Piano non sono stati modificati. Pertanto ritenendo assentibile la proposta di ripristinare la classificazione di PRG in loc. Perotti, riducendo quindi il tessuto consolidato, si provveda a modificare gli elaborati di Piano interessati.
12	16.08.2017	2689	SILVA MAURO	Richiesta di analisi di frana quiescente e successiva ammissibilità (normativa) per la realizzazione di fabbricati ad uso agricoli che saranno parte integrante di una start-up giovanile agricola in località Variano.	<b>ACCOLTA</b>	<b>INTESA ACCORDATA</b>

**Allegato 3 – Morfasso, parere motivato VAS su POC con valore ed effetti di PSC**

Il Comune di Morfasso, con note acquisite al prot. prov. le n. 0031962 del 19.12.2017, n. 0001215 del 18.01.2018 e n. 0008023 del 20.03.2018 ha trasmesso gli elaborati relativi al POC, compreso l'elaborato di ValSAT nonché lo Studio di incidenza, ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere motivato.

Gli elaborati relativi al POC adottato sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati coinvolti nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione ambientale strategica tiene luogo del Rapporto ambientale) e alla Sintesi non tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

Il Piano operativo comunale è stato adottato con atto del Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2014. Successivamente, a seguito delle attività di deposito e di pubblicazione, sono pervenute n. 13 osservazioni.

N.	Data	Prot.	Richiedente
01	12.07.2014	3189	Negri Stefano
02	12.07.2014	3190	Oddi Francesco
03	08.09.2014	4036	Solari Sergio
04	09.09.2014	40523	Cordani Erminio e Giovanni
05	24.09.2014	4319	Rapacioli Antonio
06	02.10.2014	4413	Gregori Alberto
07	23.04.2015	1529	Gregori Cristian e Angelini Laura
08	10.07.2015	2949	Casali Giuseppe
09	19.09.2016	3606	Ongeri Daniele
B	27.08.2015	3595	Servizio tecnico Comune di Morfasso
	21.09.2016	3656	
10	03.08.2017	2544	Servizio tecnico Comune di Morfasso
11	13.07.2017	2286	Corradi Stefano
12	16.08.2017	2689	Silva Mauro

Il Consiglio Comunale di Morfasso ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni pervenute con atto n. 21 del 05.09.2017.

Nella fase di controdeduzione, in accoglimento delle riserve e delle osservazioni sono state apportate modifiche agli elaborati del Piano. Si evidenzia, in generale, che l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati né valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 il Piano operativo comunale di Morfasso è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale; pertanto la Provincia, in qualità di autorità competente e contestualmente alla formulazione dell'Intesa sul Piano, deve assumere il Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 del predetto Decreto.

Il documento "Rapporto Ambientale – Val.S.A.T." è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del POC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, in particolare durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro conoscitivo, ha prodotto una valutazione di alcune opportunità e fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Sin dall'elaborazione della proposta di Piano è stata evidenziata una carenza riguardante, in particolare, il livello di approfondimento delle analisi condotte nell'ambito del QC; il Comune di Morfasso ha, comunque, definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi, declinati in azioni:

- Implementazione del turismo,
- Valorizzazione storica del territorio,
- Modesta espansione del territorio urbanizzato,
- Edificazione senza consumo di suolo permeabile.

Nella fase successiva allo sviluppo della verifica di coerenza esterna, il documento di ValSAT ha effettuato una specifica verifica di coerenza interna al Piano, analizzando il livello di coerenza tra gli obiettivi e le azioni definite per lo stesso.

Successivamente, sono stati individuati gli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte del Piano, mediante una schedatura delle azioni del POC; risultano ancora carenti le attività di analisi di coerenza e quella di definizione e valutazione delle alternative di Piano riferite alle scelte più significative. Pertanto, anche se la documentazione mette in evidenza alcuni elementi di criticità in relazione agli ambiti di trasformazione, al fine di definire le più idonee azioni di mitigazione e compensazione ambientale, il percorso valutativo non può svolgere pienamente il proprio ruolo e la propria funzione, costituendo un percorso costituito da fasi logiche concatenate tra loro e riguardanti le previsioni di POC.

Il documento di ValSAT è completato da un sistema di monitoraggio costituito da alcuni indicatori definiti in funzione delle azioni di Piano.

Si prende atto dello Studio di incidenza predisposto e della Valutazione di incidenza approvata con determinazione dirigenziale n.10 del 13.03.2018 in riferimento al sito appartenente alla Rete Natura 2000 SIC-IT4010002 "Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora".

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del POC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge la definizione della metodologia e delle fasi procedurali della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del POC Morfasso, coerentemente con quanto indicato dalla L.R. n. 20/2000, dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 173/2001 e dal D.Lgs. n. 152/2006, Parte seconda.

La metodologia proposta per la ValSAT del POC elaborata dal Comune di Morfasso ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del POC stesso:

1. individuazione e analisi delle componenti ambientali,
2. individuazione degli obiettivi di PTCP,

3. individuazione degli obiettivi di POC,
4. valutazione di coerenza esterna,
5. valutazione di coerenza interna,
6. elaborazione delle schede di valutazione degli ambiti e individuazione delle azioni di mitigazione e/o compensazione,
7. monitoraggio degli effetti di Piano.

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sul sistema della mobilità e sul sistema rurale, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede degli ambiti, non consente di valutare in modo compiuto le previsioni individuate nel POC, rendendo necessario rinviare al RUE ed agli strumenti urbanistici attuativi ulteriori valutazioni, verifiche ed analisi finalizzate alla definizione di più precise condizioni di sostenibilità degli interventi preordinati all'attuazione delle trasformazioni previste.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente e della Valutazione di incidenza, considerata la proposta di POC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione del Piano, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale che si sono espressi in modo specifico sul Piano stesso, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa da parte della Provincia, l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere motivato positivo  
sul Piano operativo comunale (POC) di Morfasso  
relativamente alla Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale  
(Val.S.A.T.)  
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

Il Piano operativo comunale (POC) di Morfasso potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Occorre garantire il rispetto di tutte le condizioni per la sostenibilità contenute nel documento di ValSAT del POC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. è necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del POC;
3. in considerazione delle carenze evidenziate in riferimento agli elaborati conoscitivi e valutativi di Piano, è necessario che nell'ambito degli elaborati dei PUA e del RUE di Morfasso venga approfondita la valutazione ambientale delle previsioni e delle politiche/azioni del Piano, con l'obiettivo di disporre di un sistema di valutazione utile alla definizione dei limiti e delle condizioni alla trasformazione del territorio. Con particolare riferimento alle principali azioni di POC relative agli ambiti specializzati per attività produttive, agli insediamenti residenziali ed alle principali previsioni di servizi, si evidenzia la necessità di approfondire la valutazione ambientale negli strumenti citati tenendo conto anche delle "ragionevoli alternative", laddove non siano state adeguatamente valutate, anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione. Nell'ambito delle citate valutazioni dovrà essere data soluzione alle problematiche e criticità riscontrate in riferimento alla presenza, adeguatezza e capacità delle infrastrutture esistenti del SII e all'adiacenza tra ambiti residenziali e nuovi ambiti di trasformazione produttiva (ANP01 e ANP03);

4. sebbene non siano emerse particolari situazioni di criticità relative all'attuale stato della qualità dell'aria, dovrà essere verificata "la necessità di un successivo pieno adeguamento alle nuove disposizioni" del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), con particolare riferimento a quelle dell'art. 8 delle NTA, come illustrate al paragrafo 9.7.1 della sua Relazione generale;
5. le valutazioni relative al POC oggetto del presente Parere sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
6. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del POC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nel POC e come si sia tenuto conto del Rapporto ambientale (comprensivo di Valutazione d'incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si sia parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere motivato stesso.